Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 221 del 21 settembre 1939-XVII

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. **1850**.

Modificazioni allo statuto della Regia Università di Roma.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1350.
Modificazioni allo statuto della Regia Università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Roma, approvato con Regio decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2319 e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2819 e successivi;

Veduto lo statuto del Regio Istituto superiore d'ingegneria di Roma approvato con R. decreto 4 novembre 1926-V, n. 2278 e modificato con R. decreto 31 ottobre 1929-VIII, n. 2479 e successivi;

Veduto lo statuto del Regio Istituto superiore di architettura di Roma, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2837 e modificato con R. decreto 31 ottobre 1929-VIII, numero 2478 e successivi;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto il R. decreto 27 ottobre 1935-XIII, n. 2153 con cui i Regi Istituti superiori di ingegneria e di architettura di Roma sono stati aggregati alla Regia Università della stessa sede come Facoltà;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme dello statuto della Regia Università di Roma risultanti dai Regi decreti sopraindicati — salvo soltanto quelle riguardanti le Scuole di perfezionamento della Facoltà di medicina e chirurgia, della Facoltà d'ingegneria e della Facoltà di architettura — sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 63. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Roma.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'Università di Roma è costituita dalle seguenti Facoltà:
Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di scienze politiche;
Facoltà di economia e commercio;
Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di magistero;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali;
Facoltà di farmacia;
Facoltà d'ingegneria;
Facoltà d'ingegneria mineraria;
Facoltà di architettura;
Scuola d'ingegneria aeronautica.

Art. 2.

Nelle Facoltà e nella Scuola di cui all'art. 1 sono costituiti gl'istituti a seconda della loro affinità scientifica e delle possibilità di locali e di personale.

Scopo degli istituti è di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle discipline a cui gl'istituti stessi si riferiscono e di contribuire al progresso di dette discipline con ricerche e pubblicazioni e con altre iniziative che vengano giudicate opportune dai rispettivi direttori.

Gli istituti possono suddividersi in laboratori (per le scienze sperimentali) e sezioni (per le altre discipline). Tale suddivisione deve essere approvata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Ogni istituto, costituito da più laboratori o sezioni, ha una parte di mezzi (locali, arredamento, personale, dotazione, ecc.), da servire in comune ai vari insegnamenti: l'altra parte è distribuita fra i vari laboratori o sezioni secondo le loro necessità.

Tutti i mezzi sono amministrati e distribuiti, per ciascun istituto, da un comitato.

Art. 4.

Il direttore dell'istituto è il professore di ruolo della materia; qualora facciano parte dell'istituto più professori, il direttore viene nominato, per un biennio, dal Rettore.

Il comitato dell'istituto è composto dei professori di ruolo dell'istituto stesso e presieduto dal direttore.

Del comitato fanno parte, con voto consultivo, anche i professori incaricati che insegnino nell'istituto.

Art. 5.

Il comitato può assegnare, in sede di bilancio preventivo, parte dei locali, di personale, di dotazione ecc, ai vari laboratori o sezioni dell'istituto, o può stabilire di fare le assegnazioni volta per volta a seconda della necessità.

In caso di controversia decide inappellabilmente il Rettore, sentito eventualmente il Preside.

Art. 6.

Il comitato redige un verbale delle deliberazioni più importanti che sottopone al visto del Rettore a fine di anno accademico e ogni volta che il Rettore stesso lo richieda.

Art. 7.

Disposizioni analoghe, in seguito a speciale deliberazione del Consiglio d'amministrazione, possono eventualmente essere applicate anche a gruppi di insegnamenti fra loro non affini.

Art. 8.

I direttori degli istituti e i professori possono rilasciare alla segreteria attestati riguardanti gli studi compiuti e qualunque attività dimostrata dagli studenti.

In base a tale dichiarazione la segreteria rilascia i relativi certificati.

I direttori possono anche rilasciare certificati, che vengono legalizzati dal Rettore, degli studi compiuti, dei lavori fatti e dei risultati ottenuti da privati nei loro istituti.

Art. 9.

I professori di ruolo ed incaricati e i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile, ai Presidi delle rispettive Facoltà, i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo, e i Consigli delle Facoltà debbono, prima del termine dell'anno accademico, esaminarli e coordinarli, ai sensi dell'art. 16 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, specialmente determinando quali corsi debbono avere carattere istituzionale o monografico, e dichiarando inoltre quali corsi si debbono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.

Il termine di cui al comma precedente è protratto, per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Regia Università di Roma, fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico.

Art. 10.

Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privato, il Consiglio di Facoltà, oltre ad accertare se il programma presentato risponda come contenuto e ampiezza alle necessità didattiche, deve verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga del necessario materiale scientifico e didattico.

Contro il giudizio della Facoltà i liberi docenti possono presentare ricorso al Rettore, che giudica inappellabilmente su conforme parere del Senato accademico.

Art. 11.

I corsi delle lezioni, oltrechè per trattazione cattedratica, possono essere svolti con conferenze ed esercitazioni per l'addestramento dei giovani alla ricerca scientifica.

Allo svolgimento di ogni corso di durata annuale o pluriennale debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in tre giorni distinti.

I professori hanno l'obbligo di far lezione, secondo l'orario, in tutti i giorni fissati dal calendario scolastico, a meno che non sia stabilito diversamente da speciali norme legislative.

Art. 12.

I professori possono assicurarsi dell'assiduità e del profitto degli studenti mediante appelli, interrogazioni, prove estemporanee ed ogni altro mezzo che ritengano opportuno.

La frequenza ai corsi è comprovata dalla attestazione dei professori sul libretto di iscrizione.

Lo studente al quale sia stata negata l'attestazione di frequenza ad una materia, non è ammesso al relativo esame ed ha l'obbligo di riprendere l'iscrizione alla materia stessa per un altro anno accademico.

Art. 13.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie.

Salvo che non sia disposto diversamente negli ordinamenti delle singole Facoltà, gli insegnamenti di durata pluriennale importano un unico esame al termine del corso.

Art. 14.

Le disposizioni per lo svolgimento dell'esame di laurea o di diploma sono stabilite nei titoli riguardanti ciascuna Facoltà.

Le norme riguardanti il numero delle copie della dissertazione, la data di presentazione della dissertazione stessa e in generale le formalità da seguire per l'ammissione all'esame di laurea o di diploma, vengono stabilite dal Rettore per ogni Facoltà, udito il Preside.

Art. 15.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti delle iscrizioni il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 16.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 17.

Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza i seguenti istituti:

istituto di filosofia del diritto;

istituto di diritto penale;

istituto di diritto romano, diritti dell'Oriente mediterraneo e storia del diritto, suddiviso nelle sezioni di: *a*) diritto romano; *b*) diritti dell'Oriente mediterraneo; *c*) storia del diritto;

istituto di diritto pubblico;

istituto di diritto privato e diritto processuale civile, suddiviso nelle sezioni di: *a*) diritto civile; *b*) diritto commerciale; *c*) diritto agrario; *d*) diritto comparato; *e*) diritto processuale civile;

istituto di diritto aeronautico.

Art. 18.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.

14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Medicina legale e delle assicurazioni.
4. Antropologia criminale.
5. Diritto canonico.
6. Diritto privato comparato.
7. Diritto svizzero.
8. Diritto coloniale.
9. Diritto industriale.
10. Legislazione del lavoro.
11. Diritto agrario.
12. Diritto minerario.
13. Diritto marittimo.
14. Diritto aeronautico.
15. Diritto bizantino.
16. Diritto greco.
17. Diritto musulmano.
18. Diritti dell'Oriente mediterraneo.
19. Diritto comune.
20. Esegesi delle fonti del diritto romano.
21. Esegesi delle fonti del diritto italiano.
22. Papirologia giuridica.
23. Psicologia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 19.

Gli esami di istituzioni di diritto romano e di istituzioni di diritto privato devono precedere quelli di diritto romano, di diritto bizantino, di diritti dell'Oriente mediterraneo, di diritto musulmano, di papirologia giuridica, di esegesi delle fonti del diritto romano, di diritto comune, di diritto civile, di diritto commerciale.

L'esame di storia del diritto romano deve precedere quelli di storia del diritto italiano, di diritto bizantino, di papirologia giuridica, di diritti dell'Oriente mediterraneo e di diritto comune.

L'esame di economia politica corporativa deve precedere quelli di diritto civile, di diritto commerciale e di scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 20.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su tema liberamente scelto dal candidato in una delle materie di cui all'art. 18 esclusa la medicina legale, e in una prova orale.

Art. 21.

Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori e posseggano il diploma di maturità classica possono essere iscritti, a giudizio della Facoltà, ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in scienze politiche e in economia e commercio che vengono ammessi al 3°.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degl'insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esami e consiglia il piano degli studi.

La norma di cui al comma precedente vale anche per gli studenti di altra Facoltà che chiedono il passaggio alla Facoltà giuridica e per gli studenti che provengono da Università estere.

TITOLO III.

Facoltà di scienze politiche

Art. 22.

La Facoltà di scienze politiche ha per fine di promuovere l'alta cultura politica, economica e sociale e di fornire la preparazione per le carriere amministrative, diplomatico-consolare e coloniale.

Art. 23.

La Facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche.

Art. 24.

Sono annessi alla Facoltà di scienze politiche:

l'istituto di diritto pubblico e legislazione sociale, nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti: istituzioni di diritto pubblico - diritto internazionale - diritto costituzionale italiano e comparato - dottrina dello Stato - legislazione del lavoro;
l'istituto di politica economica e finanziaria;
l'istituto di studi coloniali;
l'istituto di scienze storico-politiche.

Art. 25.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto amministrativo (biennale).
5. Diritto internazionale.
6. Diritto corporativo.
7. Diritto costituzionale italiano e comparato.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia e dottrina del Fascismo.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Storia e politica coloniale.
12. Storia dei trattati e politica internazionale.
13. Geografia politica ed economica.
14. Economia politica corporativa.
15. Politica economica e finanziaria.
16. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Legislazione del lavoro.
3. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
4. Sociologia.
5. Diritto pubblico romano.
6. Contabilità di Stato.
7. Storia del giornalismo.
8. Storia e politica navale.
9. Storia delle dottrine economiche.
10. Economia coloniale.
11. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di scienze politiche.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne.

Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 26.

Lo studente deve compiere due corsi di esercitazioni, a scelta, ad integrazione degli insegnamenti di politica economica e finanziaria, di statistica, e di uno tra quelli di diritto pubblico e di legislazione del lavoro, e storia e politica coloniale.

Art. 27.

Gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico, debbono essere sostenuti prima di quello di diritto costituzionale italiano e comparato; l'esame di diritto costituzionale italiano e comparato deve essere sostenuto prima di quelli di diritto internazionale, di diritto corporativo e di diritto amministrativo; l'esame di economia politica corporativa deve essere sostenuto prima di quello di politica economica e finanziaria.

Art. 28.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di due temi orali, scelti dalla commissione al momento dell'esame su tre temi, in materie diverse, presentati dal candidato.

Art. 29.

Il tema della dissertazione scritta e i temi per le discussioni orali sono scelti dal candidato tra le materie fondamentali e complementari delle quali abbia superato gli esami. I temi devono essere approvati dal Preside, sentiti i professori delle materie, o, in mancanza, quelli di materie affini.

Art. 30.

I laureati in giurisprudenza sono ammessi al terzo anno con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami negli insegnamenti fondamentali, ad eccezione di quelli che avessero già superato, e nelle lingue straniere moderne.

I laureati in lettere o filosofia sono ammessi di regola al secondo anno; sono ammessi al terzo, quando abbiano già superato gli esami su almeno tre materie della Facoltà.

I laureati in scienze sociali, in economia e commercio o in ingegneria, di qualsiasi ramo - sempre che siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica - sono ammessi al 3° anno con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami degl'insegnamenti fondamentali e delle lingue straniere moderne, ad accezione di quelli che avessero eventualmente già superati.

In ordine alle abbreviazioni del corso per i laureati e studenti di altre Facoltà o Scuole, muniti del diploma di maturità classica o scientifica, come pure pel riconoscimento di esami superati, si pronunzia il Consiglio della Facoltà, caso per caso.

TITOLO IV.

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO.

Art. 31.

La Facoltà di economia e commercio ha per fine di promuovere l'alta cultura economica e commerciale e di fornire la preparazione scientifica per le professioni e gli uffici direttivi attinenti all'attività economica, amministrativa e commerciale.

Art. 32.

Presso la Facoltà sono costituiti i seguenti tre istituti scientifici:

1) istituto di scienze economiche, nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

fondamentali:

economia politica corporativa;
statistica;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
economia e politica agraria;
politica economica e finanziaria;
storia economica;
geografia economica;

complementari:

demografia generale e demografia comparata delle razze;
statistica delle banche e delle assicurazioni;
storia delle esplorazioni geografiche;

2) istituto di discipline tecniche, nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

fondamentali:

matematica generale;
matematica finanziaria;
ragioneria generale e applicata;
tecnica bancaria e professionale;
tecnica industriale e commerciale;
merceologia;

complementari:

tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

3) istituto di scienze giuridiche e sociali, nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

fondamentali:

istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
diritto commerciale;
diritto corporativo e diritto del lavoro;

complementari:

diritto internazionale;
diritto industriale;
diritto marittimo;
diritto amministrativo;
diritto processuale civile.

Art. 33.

La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 34.

La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Matematica generale.
5. Matematica finanziaria (biennale).
6. Statistica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto corporativo e diritto del lavoro.
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
10. Economia e politica agraria.
11. Politica economica e finanziaria.
12. Storia economica.
13. Geografia economica (biennale).
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
15. Tecnica bancaria e professionale.
16. Tecnica industriale e commerciale.
17. Merceologia.
18. Lingua francese o spagnola (triennale).
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto industriale.
3. Diritto amministrativo.
4. Diritto processuale civile.
5. Diritto internazionale.
6. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
7. Legislazione bancaria.
8. Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
9. Economia dei trasporti.
10. Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione.
11. Tecnica del commercio internazionale.
12. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
13. Storia delle esplorazioni geografiche.
14. Lingua araba.
15. Lingua albanese.
16. Lingua ungherese.
17. Lingua russa.
18. Lingua ceco-slovacca.
19. Lingua serbo-croata.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 35.

L'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto commerciale, di diritto internazionale, di diritto industriale, di diritto corporativo e diritto del lavoro, di diritto marittimo; gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico debbono precedere quelli di diritto internazionale, di diritto corporativo e diritto del lavoro, di diritto amministrativo; gli esami di economia politica e corporativa (1° corso), e di statistica (1° corso), devono precedere quelli di diritto finanziario e scienza delle finanze e diritto finanziario, di economia e politica agraria, di politica economica e finanziaria; gli esami di ragioneria generale e applicata, di matematica generale e di matematica finanziaria devono precedere quelli di tecnica bancaria e professionale.

Art. 36.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie fondamentali, ad eccezione delle istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico, e da lui scelte con l'approvazione del professore della materia.

Qualora il candidato intenda scegliere un tema vertente su una delle materie complementari deve averne autorizzazione dal Preside della Facoltà.

TITOLO V.

FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE, DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI.

Art. 37.

La Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali ha lo scopo di fornire ai giovani la preparazione tecnica e specifica che li renda particolarmente idonei agli uffici statistici ed attuariali presso amministrazioni pubbliche o private, e la preparazione scientifica necessaria per la trattazione dei problemi teorici della statistica, del calcolo delle probabilità e della matematica attuariale, e per le loro applicazioni ai problemi delle varie scienze ed in particolare delle scienze demografiche e delle scienze assicurative.

Essa, dopo un primo corso biennale di studi, rilascia il diploma in statistica occorrente per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione alle discipline statistiche, esame che conferisce il titolo di statistico specifico per l'assunzione in uffici statistici di amministrazioni pubbliche e private. Dopo un secondo corso biennale di studi rilascia la laurea in scienze statistiche e demografiche e la laurea in scienze statistiche ed attuariali.

Art. 38.

Alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali sono annessi l'istituto di statistica e l'istituto di scienze assicurative.

Art. 39.

La durata del corso degli studi per il diploma in statistica è di due anni.

E' titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Elementi di matematica.
2. Statistica.
3. Statistica economica - corso elementare.
4. Statistica giudiziaria (semestrale).
5. Statistica sociale (semestrale).
6. Antropometria generale e antropometria comparata delle razze (semestrale).
7. Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze (semestrale).
8. Sociologia generale e sociologia coloniale.
9. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
10. Geografia politica ed economica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Economia politica corporativa - corso elementare.
2. Biometria.
3. Antropologia.
4. Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.

Gl'insegnamenti semestrali di « statistica giudiziaria » e « statistica sociale » e quelli, pure semestrali, di « antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e « statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » comportano rispettivamente esami unici.

L'insegnamento biennale di « statistica economica » comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del Preside della Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due complementari.

Art. 40.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze statistiche e demografiche è di due anni.

E' titolo di ammissione il diploma in statistica; sono ammessi inoltre gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti prescritti per il biennio propedeutico agli studi d'ingegneria o in quelli consigliati per i primi due anni di una delle lauree in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche o in scienze geologiche; e gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti consigliati per i primi due anni di una delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, purchè abbiano anche seguito i corsi e superato gli esami di statistica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Statistica metodologica.
2. Sviluppo della popolazione e politica della razza.
3. Biometria.
4. Statistica economica - corso superiore.
5. Applicazioni della statistica alle scienze fisiche.
6. Calcolo delle probabilità.
7. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.

Sono insegnamenti complementari:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Calcoli numerici e grafici.
4. Economia politica corporativa - corso superiore.
5. Etnologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline del biennio per il diploma in statistica o fra quelle impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del Preside della Facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.

Art. 41.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze statistiche ed attuariali è di due anni.

E' titolo di ammissione il diploma in statistica; sono ammessi inoltre gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti prescritti per il biennio propedeutico agli studi d'ingegneria o in quelli consigliati per i primi due anni di una delle lauree in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche o in scienze geologiche; e gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti consigliati per i primi due anni di una delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, purchè abbiano anche seguito i corsi e superato gli esami di statistica.

Sono insegnanti fondamentali:

1. Statistica metodologica.
2. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
3. Calcolo delle probabilità.
4. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
5. Assicurazioni sociali.
6. Diritto delle assicurazioni libere e sociali.
7. Economia e finanza delle imprese di assicurazione.

Sono insegnamenti complementari:

1. Economia politica corporativa - corso superiore.
2. Statistica economica - corso superiore.
3. Sviluppo della popolazione e politica della razza.
4. Biometria.
5. Tecnica delle assicurazioni contro i danni.
6. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
7. Calcoli numerici e grafici.
8. Applicazioni della statistica alle scienze fisiche.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline del biennio per il diploma in statistica o fra quelle impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del Preside della Facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.

Art. 42.

Per il corso di diploma in statistica l'esame di statistica deve precedere gli esami di demografia generale e demografia comparata delle razze, di antropometria generale e antropometria comparata delle razze, di statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze, di statistica economica, di statistica giudiziaria e di statistica sociale. Per il corso di laurea in scienze statistiche e demografiche, gli studenti provenienti da altre Università che non abbiano sostenuto esame di statistica o di statistica metodologica, devono sostenere l'esame di statistica prima di quello di statistica metodologica, seguendo, ove non lo abbiano già fatto, il corso.

Per sostenere gli esami di calcolo delle probabilità e di statistica metodologica deve essersi sostenuto prima o quello di analisi matematica algebrica infinitesimale o quello di elementi di matematica, seguendo quest'ultimo corso, ove ciò non sia stato fatto.

L'esame di statistica metodologica deve precedere quelli di sviluppo della popolazione e politica della razza, di biometria, di statistica economica — corso superiore — di applicazione della statistica alle scienze fisiche, di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali, gli studenti, che non abbiano sostenuto l'esame di statistica o di statistica metodologica, devono sostenere l'esame di statistica con precedenza su tutti gli altri, seguendo il corso, ove non lo abbiano già fatto.

L'esame di analisi matematica, algebrica e infinitesimale deve precedere quelli di calcolo delle probabilità e di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.

Le esercitazioni, per quegli insegnamenti per i quali sono prescritte, si compiono nei rispettivi istituti.

Art. 43.

L'esame di diploma consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta e nella discussione di un tema orale. Gli argomenti della dissertazione scritta e del tema orale vengono scelti dal candidato tra le materie fondamentali del primo biennio. Uno dei due argomenti deve riguardare la metodologia statistica.

L'esame di laurea consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta e nella discussione di almeno due su tre temi orali vertenti su materie fondamentali del corso di studi del candidato.

Per la laurea in scienze statistiche e demografiche, dei quattro temi uno deve riguardare la statistica metodologica e uno la demografia.

Per la laurea in scienze statistiche ed attuariali uno dei quattro temi deve riguardare la statistica metodologica e uno la matematica attuariale.

I temi della dissertazione scritta e quelli da svolgere oralmente devono essere approvati dal Preside, sentiti i professori delle materie.

Il tema della dissertazione scritta deve essere presentato sei mesi prima della sessione di laurea.

TITOLO VI.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 44.

La Facoltà conferisce tre lauree: la laurea in lettere, la laurea in filosofia e la laurea in geografia.

Art. 45.

Sono annessi alla Facoltà di lettere e filosofia, i seguenti istituti:

istituto di filologia classica;
istituto di glottologia;
istituto di filologia romanza;
istituto di filologia moderna, suddiviso nelle sezioni di:
a) filologia germanica; *b*) filologia ungherese;
istituto di filologia slava;
istituto di studi orientali;
istituto di storia greca, suddiviso nelle sezioni di:
a) storia greca; *b*) epigrafia greca; *c*) antichità classiche;
istituto di storia romana, suddiviso nelle sezioni di:
a) storia romana; *b*) epigrafia latina; *c*) archeologia dell'Africa romana;
istituto di storia medioevale;
istituto di storia moderna;
istituto di studii storico-religiosi;
istituto di filosofia;
istituto di archeologia e storia dell'arte antica, suddiviso nelle sezioni di:
a) archeologia e storia dell'arte antica, *b*) etruscologia; *c*) numismatica;
istituto di topografia antica, suddiviso nelle sezioni di:
a) topografia dell'Italia antica; *b*) topografia romana;
istituto di paletnologia;
istituto di storia dell'arte medioevale e moderna, suddiviso nelle due sezioni di:
a) storia dell'arte medioevale; *b*) storia dell'arte moderna;
istituto di paleografia;
istituto di geografia;
istituto di storia della musica.

Art. 46.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Il corso si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamente fondamentali comuni:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Geografia.
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1. Letteratura greca.
2. Storia greca.
3. Glottologia.
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1. Filologia romanza.
2. Storia medioevale.
3. Storia moderna.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filologia greco-latina.
2. Grammatica greca e latina.
3. Storia comparata delle lingue classiche.
4. Epigrafia greca.
5. Papirologia.
6. Antichità greche e romane.
7. Etruscologia ed archeologia italica.
8. Topografia dell'Italia antica.
9. Topografia romana.
10. Antichità pompeiane ed ercolanesi.
11. Archelologia dell'Africa romana.
12. Storia della letteratura latina medioevale.
13. Storia della lingua italiana.
14. Storia del Risorgimento.
15. Sanscrito.
16. Lingue ariane moderne dell'India (indostano e bengalico).
17. Filologia iranica.
18. Lingua e letteratura persiana.
19. Lingua e letteratura armena.
20. Lingua e letteratura turca.
21. Lingua e letteratura siriaca.
22. Ebraico e lingue semitiche comparate.
23. Epigrafia ed antichità semitiche.
24. Lingua e letteratura araba.
25. Filologia ed antichità libico-berbere.
26. Storia e lingue dell'Abissinia.
27. Lingua e letteratura copta.
28. Storia e istituzioni etiopiche.
29. Lingue e letterature semitiche dell'A.O.I.
30. Lingue non semitiche dell'A.O.I.
31. Filologia bizantina.

32. Filologia germanica.
33. Filologia slava.
34. Paleografia e diplomatica.
35. Numismatica.
36. Paletnologia.
37. Lingua e letteratura francese.
38. Lingua e letteratura tedesca.
39. Lingua e letteratura inglese.
40. Lingua e letteratura spagnola.
41. Lingua e letteratura portoghese.
42. Lingua e letteratura neo-greca.
43. Lingua e letteratura romena.
44. Lingua e letteratura russa.
45. Lingua e letteratura polacca.
46. Lingua e letteratura bulgara.
47. Lingua e letteratura ungherese.
48. Lingua e letteratura albanese.
49. Lingua, letteratura e storia cinese.
50. Lingua, letteratura e storia giapponese.
51. Storia delle religioni.
52. Storia del Cristianesimo.
53. Storia della Chiesa.
54. Archeologia cristiana.
55. Letteratura cristiana antica.
56. Storia religiosa dell'Oriente cristiano.
57. Egittologia.
58. Religioni e filosofie dell'India e dellEstremo Oriente.
59. Assiriologia ed archeologia orientale.
60. Storia orientale antica.
61. Storia e geografia dell'Asia orientale.
62. Storia dell'arte del medio ed estremo oriente.
63. Storia e istituzioni musulmane.
64. Storia della filosofia e della scienza musulmane.
65. Storia dell'arte musulmana e copta.
66. Biblioteconomia e bibliografia.
67. Storia della musica.
68. Letteratura delle tradizioni popolari.
69. Etnologia.
70. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre 8 discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

L'insegnamento di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » può essere scisso nei due insegnamenti di « archeologia e storia dell'arte greca » e di « archeologia e storia dell'arte romana » e così l'insegnamento di « storia dell'arte medioevale e moderna » può essere sdoppiato nei due insegnamenti di « storia dell'arte medioevale » e di « storia dell'arte moderna ».

Il Preside, sentita, ove lo ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal Preside della Facoltà.

Art. 47.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Storia medioevale.
5. Storia moderna.
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Filosofia teoretica (biennale).
8. Filosofia morale (biennale).
9. Pedagogia.
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia antica.
4. Storia della filosofia medioevale.
5. Religioni e filosofie dell'India e dell'estremo oriente.
6. Storia delle religioni.
7. Storia del Cristianesimo.
8. Storia della pedagogia italiana.
9. Psicologia.
10. Storia del Risorgimento.
11. Storia del diritto italiano.
12. Storia delle dottrine politiche.
13. Storia delle dottrine economiche.
14. Storia orientale antica.
15. Letteratura greca.
16. Economia politica corporativa.
17. Biologia delle razze umane.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguìto i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del Preside della Facoltà.

Art. 48.

La durata del corso degli studi per la laurea in geografia è di due anni.

Titolo di ammissione:

a) primo biennio della laurea in lettere, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia greca, ovvero storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana), e storia medioevale ovvero storia moderna;

b) primo biennio di una delle lauree in scienze naturali, scienze biologiche e scienze geologiche, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, e in ogni caso gli esami di botanica, zoologia, mineralogia;

c) primo biennio della laurea in scienze politiche, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia moderna, storia e politica coloniale, statistica;

d) primo biennio della laurea in economia e commercio, con obbligo di aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali consigliati, compresi in ogni caso i seguenti: storia economica, statistica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Geografia (biennale).
2. Geografia fisica.
3. Geografia politica ed economica.
4. Geologia.
5. Antropologia.
6. Etnologia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Fisica terrestre.
2. Astronomia.
3. Geodesia e topografia.
4. Oceanografia.
5. Vulcanologia.
6. Geografia ed etnografia dell'Africa italiana.
7. Economia coloniale.
8. Geografia storica.
9. Storia delle esplorazioni geografiche.
10. Storia dei trattati e politica internazionale.
11. Storia e geografia dell'Asia orientale.
12. Storia e geografia dei paesi del Levante.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 49.

Coloro che, avendo conseguita una delle lauree conferite dalla Facoltà di lettere e filosofia, aspirino all'altra, sono iscritti al 4° anno.

Coloro i quali siano forniti di altre lauree ed aspirino alla laurea in lettere o in filosofia possono, su parere della Facoltà, essere iscritti al secondo o al terzo anno di corso.

I laureati in giurisprudenza vengono sempre ammessi al 3° anno.

Nei casi di cui ai commi precedenti può tuttavia la Facoltà consentire più ampie concessioni quando il richiedente dimostri di possedere maggiori titoli di studio di quelli prescritti per la laurea già conseguita.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea a cui aspirano.

TITOLO VII.

Facoltà di magistero.

Art. 50.

La Facoltà di magistero conferisce le seguenti lauree e diploma:

a) laurea in materie letterarie;
b) laurea in pedagogia;
c) laurea in lingue e letterature straniere;
d) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 51.

La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (triennale).
2. Lingua e letteratura latina (triennale).
3. Storia (triennale).
4. Geografia (triennale).
5. Pedagogia.
6. Storia della filosofia.
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Grammatica latina.
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di « geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di « storia » (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 52.

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia (biennale).
4. Filosofia (biennale).
5. Pedagogia (triennale).
6. Storia (biennale).
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Filologia romanza.
2. Filologia germanica.
3. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
4. Psicologia.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 53.

La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale, o la licenza, a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, della Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o della Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese.
4. Lingua e letteratura tedesca.
5. Lingua e letteratura inglese.
6. Lingua e letteratura spagnola.
7. Filologia romanza.
8. Filologia germanica.
9. Storia (biennale).
10. Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Storia della filosofia.
2. Filosofia.
3. Pedagogia.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gl'insegnamenti complementari.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 54.

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 55.

Le esercitazioni possono avere forma di colloquio, di esperimento di lezioni, di lavoro scritto. Possono essere fatte in ore a parte o assieme alle lezioni, secondo il criterio dell'insegnante; nel primo caso l'insegnante deve fare almeno tre ore settimanali di lezione ed una di esercitazioni; nel secondo caso almeno quattro ore settimanali complessive.

Art. 56.

Gli insegnamenti di durata pluriennale importano un esame separato alla fine di ogni anno; peraltro, il candidato può ottenere di sostenere non oltre due esami annuali di una determinata materia nella stessa sessione.

Art. 57.

Le prove scritte di italiano consistono nello svolgimento di un tema di carattere letterario.

Quelle di latino in una breve versione di latino. Quelle di francese in un dettato e in un breve componimento. Quelle d'inglese, tedesco e spagnolo in una versione dalla lingua straniera. Alle prove di cultura generale pei laureandi in materie letterarie, di cultura generale filosofica dei laureandi in pedagogia, di cultura generale in lingua straniera pei laureandi in lingue moderne, di pedagogia per i diplomandi in vigilanza scolastica, sono assegnate cinque ore di tempo; alle prove scritte di latino tre ore; alle prove di lingue straniere due ore.

Gli esami scritti di cultura generale per gli studenti dei tre corsi di laurea vanno dati nell'ultimo anno di corso.

Art. 58.

L'esame di laurea consiste nella presentazione di una dissertazione scritta e in una discussione orale su di essa e su materia affine.

L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico e geografico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie; di carattere filosofico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia; per gli aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere deve riguardare la letteratura ed in generale la cultura delle rispettive nazioni.

L'esame scritto di pedagogia per gli iscritti al corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari ha carattere di saggio finale ed il candidato non vi sarà ammesso, se non avrà superato tutti gli esami del corso.

Art. 59.

I già laureati o diplomati presso la Facoltà di magistero o presso il cessato Istituto superiore di magistero potranno conseguire altra laurea o diploma, alle condizioni specificate nei seguenti articoli.

Art. 60.

Per il conseguimento della laurea in materie letterarie:

1) i diplomati in pedagogia e filosofia secondo l'ordinamento stabilito con R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, i laureati in pedagogia, i diplomati per l'abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari a corso triennale, devono regolare le loro iscrizioni in modo che complessivamente fra il corso del primo titolo accademico e quello per il secondo essi seguano tre anni di italiano, latino e storia e due di geografia; inoltre i diplomati in pedagogia e filosofia sono tenuti a seguire un anno di tre corsi complementari a scelta tra quelli prescritti per la laurea in materie letterarie; i diplomati per l'abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari devono sostenere inoltre una prova scritta di traduzione latina;

2) i diplomati in lingue e letterature straniere devono iscriversi a corsi annuali di italiano, latino, storia, geografia.

In ogni altro caso, per il conseguimento della laurea suddetta si segue un corso che sarà assegnato dalla Facoltà, caso per caso.

Comunque, prima dell'esame di laurea, occorre sempre sostenere e superare la prova scritta di cultura generale.

Art. 61.

Per il conseguimento della laurea in pedagogia:

1) I diplomati per l'abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari a corso triennale devono seguire un corso annuale di storia della filosofia, uno biennale di filosofia, e tre corsi annuali a scelta tra le materie complementari prescritte per la laurea in pedagogia (escluse le istituzioni di diritto pubblico); possono seguire un anno soltanto di filosofia coloro che, durante il corso di vigilanza, si siano iscritti e abbiano frequentato detta materia per un anno; tutti devono inoltre sostenere una prova scritta di traduzione latina;

2) i diplomati in materie letterarie, secondo l'ordinamento stabilito dal Regio decreto 13 marzo 1923, n. 736, devono seguire i corsi annuali di filosofia, pedagogia e di tre materie complementari a scelta tra quelle prescritte per la laurea in pedagogia (escluse le istituzioni di diritto pubblico);

3) i laureati in materie letterarie sono tenuti a seguire un corso biennale di pedagogia, e un corso annuale di filosofia, ed un altro anche annuale di storia della filosofia; qualora però essi, durante il corso per la laurea in materie letterarie, abbiano seguito l'insegnamento di pedagogia per due anni, possono nel nuovo corso per la laurea in pedagogia limitare ad un solo anno l'iscrizione a tale materia; del pari non sono tenuti al corso annuale di storia della filosofia se per la laurea in materie letterarie abbiano per due anni seguito tali insegnamenti.

In ogni altro caso va seguito un corso da giudicarsi, caso per caso, dalla Facoltà,

Comunque, prima dell'esame di laurea in pedagogia, occorre sempre sostenere e superare la prova scritta di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Art. 62.

Per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere

1) i diplomati per l'abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari a corso biennale e i diplomati in filosofia e pedagogia o in materie letterarie, secondo l'ordinamento anteriore a quello stabilito dal R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, devono seguire un corso, che sarà assegnato dalla Facoltà, caso per caso;

2) tutti gli altri laureati e diplomati delle Facoltà o Istituti superiori di magistero possono conseguire la laurea, approfondendo la lingua già studiata durante il corso per il conseguimento del primo titolo frequentando per due anni essa lingua, per due anni un'altra lingua straniera e per un anno filologia romanza e filologia germanica, se non l'abbiano già frequentata durante il corso per il conseguimento del primo titolo.

I diplomati per l'abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari devono inoltre sostenere una prova scritta di traduzione latina.

Tutti sono tenuti, prima dell'esame di laurea, a sostenere una prova scritta di cultura generale nella lingua in cui intendono approfondire gli studi per il conseguimento della laurea.

Art. 63.

Tutti i laureati e diplomati delle Facoltà o degli Istituti superiori di magistero possono conseguire il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, seguendo un corso da assegnarsi dalla Facoltà, caso per caso.

TITOLO VIII.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 64.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 65.

Fanno parte della Facoltà di medicina e chirurgia i seguenti istituti:

1. istituto di anatomia umana normale - nel quale si svolgono gl'insegnamenti di anatomia umana normale e di istologia ed embriologia;
2. istituto di fisiologia umana;
3. istituto di chimica biologica;
4. istituto di farmacologia;
5. istituto di parassitologia;
6. istituto di patologia generale;
7. istituto di anatomia ed istologia patologica;
8. istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica;
9. istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
10. istituto di psicologia;
11. istituto di semeiotica medica;
12. istituto di radiologia;
13. istituto di igiene, nel quale si svolgono gl'insegnamenti di igiene e di microbiologia in laboratori distinti e nel quale funziona anche un servizio antirabbico;
14. istituto di medicina legale e delle assicurazioni;
15. istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
16. istituto di clinica medica generale e terapia medica;
17. istituto di clinica pediatrica;
18. istituto di clinica ostetrica e ginecologica;
19. istituto di clinica delle materie nervose e mentali;
20. istituto di clinica dermosifilopatica;
21. istituto di clinica oculistica;
22. istituto di clinica otorinolaringoiatrica;
23. istituto di clinica odontoiatrica;

24. istituto di clinica ortopedica;
25. istituto di tisiologia;
26. istituto di malattie infettive;
27. istituto di clinica delle malattie tropicali e subtropicali;
28. istituto di storia della medicina.

All'istituto di cui al n. 8 è annesso l'istituto biotipologico ortofrenico, il quale ha come scopo lo studio scientifico e la correzione della debolezza costituzionale e delle anomalie della crescenza fisica e psichica. E' diviso in due sezioni: una costituzionalistica somatica, l'altra costituzionalistica psichica.

L'istituto di antropologia criminale è alle dipendenze ed annesso all'istituto di cui al n. 14.

Art. 66.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1° biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

2° biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

3° biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Parassitologia.
5. Biologia delle razze umane.
6. Scienza dell'ortogenesi.
7. Puericoltura.
8. Semeiotica medica.
9. Tisiologia.
10. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
11. Malattie infettive.
12. Medicina del lavoro.
13. Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
14. Psicologia.
15. Antropologia criminale.
16. Radiologia.
17. Idrologia medica.
18. Clinica ortopedica.
19. Urologia.
20. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.
21. Storia della medicina.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana », e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

L'insegnamento di « clinica ortopedica » deve includersi fra gli insegnamenti complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gl'insegnamenti delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 67.

Tutti gl'insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia sono essenzialmente dimostrativi e completati da esercitazioni pratiche.

Tali esercitazioni debbono avere, negl'insegnamenti clinici, il più largo sviluppo non solo nel campo diagnostico ma anche in quello della terapia.

Art. 68.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta ed in una prova di cultura generale.

I laureandi debbono sin dall'inizio dell'ultimo anno di corso scegliere l'istituto presso il quale intendono svolgere la loro tesi; ed i rispettivi direttori, entro il primo bimestre dall'inizio dell'anno accademico, comunicheranno al Preside i nominativi degli studenti accolti per lo svolgimento della dissertazione scritta, indicando anche l'argomento che forma oggetto della medesima. Questa deve essere presentata almeno un mese prima dall'inizio degli esami di laurea (non

oltre il 15 giugno per la sessione estiva, e non oltre il 1° ottobre per la sessione autunnale). Tutte le dissertazioni di laurea che pervengano dopo tali termini sono rimandate alla successiva sessione d'esami.

La dissertazione deve essere presentata in tre copie e munita dell'attestato di un professore ufficiale o libero docente che dichiari che lo studente l'ha personalmente elaborata e redatta sotto la sua direzione. Il Preside delega per ciascuna tesi uno o più relatori.

La prova di cultura generale verte su temi preparati e fatti tempestivamente conoscere ai laureandi nel corso dell'anno.

Art. 69.

I laureati in scienze biologiche, in medicina veterinaria, in scienze naturali e in scienze agrarie, semprechè abbiano durante il precedente corso di studi preso iscrizione e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il 1° biennio del corso di laurea in medicina e chirurgia, possono essere ammessi al 3° anno.

Coloro che siano forniti di altra laurea e coloro i quali, pur essendo in possesso di una delle lauree, di cui al comma precedente, non si trovino nelle condizioni previste dal comma medesimo, possono essere ammessi al 2° anno qualora abbiano frequentato per un anno le lezioni e le esercitazioni di anatomia umana normale e abbiano superato almeno due esami delle materie fondamentali del 1° biennio del corso di laurea medesimo.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

TITOLO IX.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Art. 70.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

in chimica;
in fisica;
in scienze matematiche;
in matematica e fisica;
in scienze naturali;
in scienze biologiche;
in scienze geologiche.

Essa comprende il biennio propedeutico agli studi d'ingegneria.

Art. 71.

La Facoltà comprende i seguenti istituti:

a) di chimica generale inorganica;
b) di chimica organica;
c) di chimica fisica;
d) di geochimica.

Nell'istituto si svolgono i seguenti insegnamenti:

chimica generale ed inorganica;
chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
chimica organica;
chimica analitica;
chimica fisica con esercitazioni;
preparazioni chimiche;
esercitazioni di chimica analitica qualitativa;
esercitazioni di chimica analitica quantitativa;
chimica applicata;
chimica industriale;
chimica biologica;
chimica agraria;
chimica di guerra;
geochimica.

Istituto fisico: suddiviso nei seguenti laboratori:

a) di fisica sperimentale;
b) di fisica superiore;
c) di fisica teorica;
d) di spettroscopia;
e) di onde elettromagnetiche.

Nell'istituto si svolgono i seguenti insegnamenti:

fisica sperimentale;
esercizi di fisica;
istituzioni di matematiche;
fisica superiore;
fisica teorica;
esercitazioni di fisica sperimentale;
fisica matematica;
spettroscopia;
fisica terrestre;
fisica applicata alla geologia;

Istituto in antropologia.
Istituto di mineralogia.
Istituto di geologia.
Istituto di anatomia comparata - nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

anatomia comparata;
entomologia agraria;
istologia e embriologia.

Istituto di zoologia.
Istituto di fisiologia generale.
Istituto di botanica, con annesso orto nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

botanica;
fisiologia vegetale;
botanica farmaceutica.

Osservatorio astronomico.
Istituto di disegno.
Istituto matematico.

L'istituto matematico ha lo scopo di coordinare gli insegnamenti universitari di matematica, al fine di elevarne il rendimento didattico e scientifico. Si propone, inoltre, di sviluppare e diffondere la cultura matematica organizzando discussioni, comunicazioni scientifiche e conferenze degli insegnanti o di altri studiosi, istituendo corsi di lezioni su argomenti speciali o su materie complementari e provvedendo alla pubblicazione di un periodico trimestrale, allo scopo di documentare l'attività culturale dell'istituto e di promuovere attraverso scambi di pubblicazioni l'incremento della biblioteca matematica.

In esso si svolgono i seguenti insegnamenti:

analisi matematica e algebrica;
geometria analitica con elementi di proiettiva;
meccanica razionale con elementi di statica grafica;
geometria superiore;
matematica complementare;
matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;
calcolo delle probabilità;
calcoli numerici e grafici;
teoria delle funzioni;
geometria differenziale;
meccanica superiore.

Annesso all'istituto matematico è il laboratorio di analisi superiore col compito di sottoporre ad analisi matematica quantitativa i problemi della scienza e della tecnica, indirizzando anche ricerche proprie al perfezionamento ed alla creazione di metodi di analisi matematica rispondenti all'adempimento del detto compito.

Art. 72.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica industriale.
3. Chimica bromatologica.
4. Chimica biologica.
5. Biochimica applicata.
6. Chimica agraria.
7. Chimica delle sostanze coloranti.
8. Metallurgia e metallografia.
9. Elettrochimica.
10. Chimica di guerra.
11. Geochimica.
12. Impianti industriali chimici.
13. Fisica superiore.
14. Fisica teorica.
15. Fisica tecnica.
16. Spettroscopia.
17. Zoologia generale.
18. Botanica.
19. Fisiologia generale.
20. Batteriologia industriale.
21. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
22. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
23. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
24. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Gli insegnamenti biennali di « chimica farmaceutica » e di « chimica fisica » comportano due esami distinti alla fine di ogni anno di corso.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 73.

Lo studente non può essere ammesso agli esami di « esercitazioni di chimica analitica qualitativa », se non abbia superato l'esame di « preparazioni chimiche »; non può essere ammesso agli esami di « esercitazioni di chimica analitica quantitativa », se non abbia superato l'esame di « esercitazioni di chimica analitica qualitativa »; non può essere ammesso agli esami delle materie riguardanti la chimica applicata se non abbia superato gli esami di « chimica generale ed inorganica », e di « chimica organica »; non può essere ammesso all'esame di « chimica fisica » se non abbia superato gli esami di « istituzioni di matematica » e di « fisica sperimentale ». Egli inoltre deve aver frequentato, durante il 4° anno, il laboratorio chimico per la preparazione della tesi di laurea.

Art. 74.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Spettroscopia.
3. Fisica tecnica.
4. Elettrotecnica.
5. Elettrologia.
6. Onde elettromagnetiche.
7. Radioattività.
8. Ottica.
9. Acustica.
10. Termologia.
11. Astronomia.
12. Mineralogia.
13. Geodesia.
14. Fisica terrestre
15. Calcolo delle probabilità.
16. Meccanica superiore.
17. Meccanica statistica.
18. Geometria differenziale.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 75.

Lo studente non può essere ammesso agli esami di esercizi di fisica sperimentale, di fisica superiore, di chimica fisica, di fisica matematica, di fisica tecnica, di fisica terrestre, di analisi superiore, di astronomia, di fisica teorica se prima non ha superato gli esami di fisica sperimentale (biennale), di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva, di meccanica razionale con elementi di statica grafica; nè a quello di chimica fisica, se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Art. 76.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geomeria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
4. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
5. Calcolo delle probabilità.
6. Calcoli numerici e grafici.
7. Teoria delle funzioni.
8. Teoria dei numeri.
9. Geometria differenziale.
10. Geometria algebrica.
11. Fisica teorica.
12. Fisica superiore.
13. Meccanica superiore.
14. Astronomia.
15. Geodesia.
16. Topologia.
17. Storia delle matematiche.

Gli insegnamenti di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 77.

Lo studente non può essere ammesso agli esami di geometria superiore, geometria differenziale, calcolo delle probabilità, calcoli numerici e grafici, teoria dei numeri, geometria algebrica, fisica superiore, fisica teorica, analisi superiore, fisica matematica, se prima non ha superato gli esami sui relativi corsi propedeutici: fisica sperimentale (biennale), analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno, meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.

Art. 78.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Matematiche complementari.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica teorica.
8. Fisica superiore.
9. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
3. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
4. Calcolo delle probabilità.
5. Calcoli numerici e grafici.
6. Teoria delle funzioni.
7. Geometria differenziale.
8. Geometria superiore.
9. Meccanica superiore.
10. Meccanica statistica.
11. Topologia.
12. Fisica matematica.
13. Fisica tecnica.
14. Fisica terrestre.
15. Elettrotecnica.
16. Onde elettromagnetiche.
17. Astronomia.
18. Spettroscopia.
19. Geodesia.
20. Mineralogia.
21. Storia delle matematiche.

Per gli insegnamenti di « analisi matematica », di « geometria analitica e geometria descrittiva » e di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

L'insegnamento biennale di « geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno », comporta due esami distinti alla fine di ogni anno di corso.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 79.

Lo studente non può essere ammesso agli esami di matematica complementare, fisica superiore, geometria superiore, calcolo delle probabilità, fisica tecnica, elettrotecnica, calcoli numerici e grafici, onde elettromagnetiche, spettroscopia, teoria delle funzioni, meccanica superiore, fisica terrestre, analisi superiore, astronomia, fisica teorica, se prima non ha superato gli esami di fisica sperimentale, di analisi matematica (algebrica e infinitesimale), di geometria analitica con elementi di proiettiva e di meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno.

Art. 80.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Biologia generale.
3. Istologia ed embriologia.
4. Chimica biologica.
5. Antropologia.
6. Biologia delle razze umane.
7. Etnologia.
8. Paleontologia.
9. Idrobiologia e pescicoltura.
10. Entomologia agraria.
11. Zoocolture (bachi, api, avi, conigliocoltura).
12. Fisiologia vegetale.
13. Patologia vegetale.
14. Genetica.
15. Geografia fisica.
16. Geochimica.
17. Petrografia.
18. Fisica terrestre e climatologia.
19. Oceanografia.
20. Vulcanologia.
21. Igiene.
22. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 81.

Lo studente non può essere ammesso all'esame di mineralogia se prima non ha superato quello di chimica generale ed inorganica; nè all'esame di fisiologia generale se prima non ha superati quelli di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica; nè all'esame di chimica fisica se prima non ha superato quelli di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica.

Art. 82.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Botanica (biennale).
6. Zoologia (biennale).
7. Anatomia comparata.
8. Anatomia umana.
9. Istologia ed embriologia.
10. Fisiologia generale (biennale).
11. Chimica biologica.
12. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Biologia generale.
3. Antropologia.
4. Biologia delle razze umane.
5. Etnologia.
6. Genetica.
7. Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura).
8. Idrobiologia e pescicoltura.
9. Patologia generale.
10. Microbiologia.
11. Parassitologia.
12. Entomologia agraria.
13. Fisiologia vegetale.
14. Patologia vegetale.
15. Geologia.
16. Paleontologia.
17. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 83.

Lo studente non può essere ammesso all'esame di fisiologia generale senza aver superato gli esami di fisica, chimica generale e inorganica e chimica organica; non può essere ammesso all'esame di chimica biologica senza aver superato l'esame di chimica organica; non può essere ammesso all'esame di chimica fisica, senza aver superato gli esami di istituzioni di matematiche e di chimica generale e inorganica.

Art. 84.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica sperimentale (biennale).
3. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
4. Mineralogia.
5. Geologia.
6. Geologia applicata.
7. Paleontologia.
8. Geografia.
9. Geografia fisica.
10. Topografia e cartografia.
11. Fisica terrestre.
12. Petrografia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Chimica fisica.
3. Geochimica.
4. Astronomia.
5. Geodesia
6. Zoologia.
7. Botanica.
8. Antropologia.
9. Etnologia.
10. Geografia economica.
11. Vulcanologia.
12. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
13. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
14. Statistica.

Gli insegnamenti di « botanica » e di « zoologia » debbono avere indirizzo biogeografico.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

L'insegnamento biennale di fisica sperimentale, comporta un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 85.

Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame di mineralogia senza aver prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica con elementi di organica; non può essere ammesso all'esame di chimica fisica, senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Art. 86.

Il titolo di ammissione per il biennio di studi propedeutici alle lauree in ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica algebrica ed infinitesimale (biennale);
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale);
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno;
4. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale);
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
6. Disegno (biennale);
7. Mineralogia e geologia (con esercizi);
8. Tecnologie generali.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale », e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 87.

Gl'insegnamenti che lo richiedono sono integrati da esercitazioni.

Art. 88.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame, svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari prescritti per la laurea e da lui seguiti;

b) in una prova orale di cultura generale;

c) nella esposizione di due almeno fra tre argomenti orali assegnati dal Preside su domanda del candidato tre mesi prima dell'esame.

Il candidato durante il corso dei suoi studi deve aver frequentato un laboratorio per la durata di almeno un anno e prima dell'esame finale deve sostenere una o più prove su designazione della commissione di laurea.

Nell'esame finale viene interrogato sui procedimenti adottati nelle prove pratiche e sui risultati ottenuti.

Art. 89.

Per la iscrizione dei laureati aspiranti al conseguimento di una nuova laurea nella Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali valgono le seguenti norme relative all'abbreviazione del corso degli studi. Esse però possono essere modificate dalla Facoltà quando il richiedente dimostri di possedere maggiori titoli di studio di quelli strettamente prescritti per la laurea già conseguita.

La Facoltà, tenendo conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano di studi.

a) per la laurea in chimica: possono essere iscritti al 3° anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in farmacia, in ingegneria civile o industriale, in scienze agrarie;

b) per la laurea in fisica: possono essere iscritti al 3° anno i laureati in scienze matematiche, in ingegneria civile o industriale; possono essere iscritti al 2° anno i laureati in chimica, in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche;

c) per la laurea in scienze matematiche: possono essere iscritti al 4° anno i laureati in fisica, in ingegneria civile o industriale; possono essere iscritti al 2° anno i laureati in chimica e in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche;

d) per la laurea in matematica e fisica: possono essere iscritti al 4° anno i laureati in matematica; al terzo anno i laureati in ingegneria civile o industriale ed in fisica; possono essere iscritti al secondo anno i laureati in chimica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche;

e) per la laurea in scienze naturali: possono essere iscritti al 4° anno i laureati in scienze biologiche; possono essere iscritti al 3° anno i laureati in chimica, in chimica e farmacia, e in farmacia; possono essere iscritti al 2° anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in medicina e chirurgia, in ingegneria civile o industriale, nonchè i laureati in scienze agrarie;

f) per la laurea in scienze biologiche: possono essere iscritti al 3° anno i laureati in chimica; possono essere iscritti al 2° anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in scienze geologiche, in medicina e chirurgia; possono essere iscritti al 4° anno i laureati in scienze naturali;

g) per la laurea in scienze geologiche: possono essere iscritti al terzo anno i laureati in chimica, in fisica e in scienze naturali; possono essere iscritti al 2° anno i laureati in scienze matematiche, matematica e fisica, e in scienze biologiche.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

TITOLO X.

Facoltà di farmacia.

Art. 90.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 91.

Alla Facoltà di farmacia è annesso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica nel quale si impartiscono gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica, di esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 92.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Biochimica applicata.
4. Chimica di guerra.
5. Fisiologia vegetale.
6. Zoologia generale.
7. Igiene.
8. Mineralogia.
9. Idrologia.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il 3° e 4° anno, un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 93.

Gl'insegnamenti che lo richiedono sono integrati da esercitazioni per le quali è obbligatoria l'iscrizione e la frequenza. Tali esercitazioni sono stabilite nel manifesto annuale degli studi.

Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame di chimica farmaceutica e tossicologica se non abbia prima superato quelli di chimica generale ed inorganica e di chimica organica; quello di chimica biologica se non abbia superato quello di chimica organica; quello di fisiologia generale se non abbia superato quello di anatomia umana e di chimica biologica; quello di biochimica applicata, senza aver superato quelli di chimica generale ed inorganica, e di chimica organica.

Art. 94.

Le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennali) importano un esame distinto alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 95.

L'esame di laurea consiste in una prova pratica ed in una prova orale.

La prova pratica comprende: *a*) un'analisi qualitativa; *b*) la preparazione di un prodotto farmaceutico; *c*) riconoscimento e saggio di purezza (qualitativa e quantitativa), di due prodotti farmaceutici; *d*) una prova di chimica biologica; *e*) un saggio biologico di un medicamento; *f*) riconoscimento di piante e droghe medicinali.

L'esame orale comprende la discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima degli esami, la discussione di due argomenti scelti dal candidato fra i tre assegnati dal Preside su domanda del candidato medesimo tre mesi prima dell'esame e una prova di cultura generale.

Art. 96.

I laureati in chimica, in chimica industriale, in scienze naturali o in scienze biologiche, possono essere iscritti al terzo anno.

I laureati in medicina e chirurgia, in fisica, in matematica e fisica, o in scienze matematiche possono essere iscritti al 2° anno.

Queste norme possono essere modificate dalla Facoltà quando il richiedente dimostri di possedere maggiori titoli di studio di quelli prescritti per la laurea già conseguita e semprechè sia fornito del diploma di maturità classica o scientifica.

TITOLO XI.

Facoltà di ingegneria.

Art. 97.

Presso la Facoltà d'ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione in due sezioni che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

a) laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti);

b) laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica).

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente, deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici e deve inoltre aver superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 98.

Fanno parte della Facoltà i seguenti istituti:

1) istituto di scienza delle costruzioni, nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

1) scienza delle costruzioni;
2) costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
3) costruzione di ponti.

All'istituto è annesso un laboratorio di prova di materiali.

2) istituto di macchine e di tecnologia, suddiviso nei seguenti laboratori:

a) macchine, nel quale si svolgono gl'insegnamenti di:
1) meccanica applicata alle macchine;
2) macchine;
3) costruzione e disegno di macchine;

b) tecnologia, nel quale si svolgono gl'insegnamenti di:
1) impianti industriali meccanici;
2) tecnologie generali;
3) tecnologie speciali.

3) nell'istituto di elettrotecnica, costituito da un unico laboratorio, si svolgono i seguenti insegnamenti;

1) elettrotecnica;
2) misure elettriche;
3) impianti industriali elettrici;
4) costruzione di macchine elettriche;
5) comunicazioni elettriche.

4) istituto di chimica, suddiviso nei laboratori di:

a) chimica applicata;
b) chimica industriale;
c) chimica analitica.

5) istituto di architettura e urbanistica, suddiviso nei laboratori di:

a) architettura, nel quale si svolgono gl'insegnamenti di:
1) architettura tecnica;
2) architettura e composizione architettonica;

b) urbanistica nel quale si svolgono gli insegnamenti di:
1) tecnica urbanistica;
2) applicazioni urbanistiche;
3) traffico ed impianti urbanistici (in comune con la Facoltà di architettura);
4) legislazione urbanistica.

6) istituto di idraulica nel quale si svolgono gl'insegnamenti di:

1) idraulica;
2) costruzioni idrauliche;
3) costruzioni marittime.

7) istituto di costruzioni stradali nel quale si svolgono gli insegnamenti di:

1) costruzioni stradali e ferroviarie;
2) manutenzione stradale e circolare;
3) automobili;
4) prove sui materiali stradali;
5) piani regolatori edilizi;
6) viabilità militare, mine ed esplosivi.

8) istituto di trasporti, nel quale si svolgono gl'insegnamenti di:

1) tecnica ed economia dei trasporti;
2) trazione elettrica.

9) istituto di fisica tecnica;

10) istituto di topografia e geodesia;

11) istituto di materie giuridiche ed economiche.

12) istituto di geologia.

Art. 99.

La sezione d'ingegneria civile, suddivisa nelle tre sottosezioni edile, idraulica e trasporti, comprende i seguenti insegnamenti:

Fondamentali comuni alle altre sezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica (biennale per la sola sottosezione edile).
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Materie giuridiche ed economiche.
11. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
12. Estimo civile e rurale.
13. Costruzioni stradali e ferroviarie.

Fondamentali per le singole sottosezioni:

a) sottosezione edile:
14. Architettura e composizione architettonica.
15. Tecnica urbanistica.

b) sottosezione idraulica:
14. Costruzioni idrauliche.
15. Impianti speciali idraulici.

c) sottosezione trasporti:
14. Costruzione di ponti.
15. Tecnica ed economia dei trasporti.

Art. 100.

La sezione d'ingegneria industriale, suddivisa nelle sottosezioni: meccanica ed elettrotecnica, comprende i seguenti insegnamenti:

Fondamentali comuni alle due sottosezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Materie giuridiche ed economiche.
11. Costruzione di macchine.
12. Chimica industriale.

Fondamentali per le singole sottosezioni:

a) sottosezione meccanica:

13. Impianti industriali meccanici.
14. Disegno di macchine e progetti.

b) sottosezione elettrotecnica:

13. Impianti industriali elettrici.
14. Costruzione di macchine elettriche.

Art. 101.

Sono insegnamenti complementari comuni alle due sezioni civile e industriale i seguenti:

1. Architettura e composizione architettonica.
2. Tecnica urbanistica.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie;
4. Tecnica ed economia dei trasporti.
5. Costruzione di ponti.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
7. Costruzioni idrauliche.
8. Costruzioni marittime.
9. Impianti speciali idraulici.
10. Igiene applicata all'ingegneria.
11. Estimo civile e rurale.
12. Costruzione di macchine.
13. Disegno di macchine e progetti.
14. Tecnologie speciali.
15. Misure elettriche.
16. Impianti industriali meccanici.
17. Impianti industriali elettrici.
18. Costruzione di macchine elettriche.
19. Trazione elettrica.
20. Comunicazioni elettriche.
21. Metallurgia e metallografia.
22. Chimica industriale.
23. Chimica analitica.
24. Geologia applicata.
25. Complementi di matematiche.

Lo studente può valersi nella scelta degl'insegnamenti complementari anche di quelli indicati per la Facoltà d'ingegneria mineraria.

Art. 102.

Tutti gl'insegnamenti fondamentali e complementari sono integrati da esercitazioni.

Art. 103.

All'inizio di ogni anno accademico lo studente, all'atto dell'iscrizione, deve dichiarare quali siano la sezione e la sottosezione e quali le materie complementari che intende seguire.

Art. 104.

Ai fini dell'iscrizione:

il corso di meccanica applicata alle macchine deve precedere quelli di macchine;

il corso di macchine deve precedere quelli di costruzione di macchine, di tecnica ed economia dei trasporti, di impianti industriali meccanici, di impianti industriali elettrici;

il corso di fisica tecnica deve precedere quelli di elettrotecnica, di macchine, di idraulica;

il corso di elettrotecnica deve precedere quelli di tecnica ed economia dei trasporti, di impianti industriali elettrici, di misure elettriche, di costruzioni di macchine elettriche, di trazione elettrica;

il corso di topografia con elementi di geodesia deve precedere quello di costruzioni stradali e ferroviarie;

il corso di architettura tecnica (I), deve precedere l'architettura e composizione architettonica e questa deve precedere l'architettura tecnica (II);

il corso di scienza delle costruzioni deve precedere quelli di costruzioni in legno, ferro e cemento armato, di costruzione di ponti, di costruzione di macchine, di tecnologie speciali;

il corso di chimica applicata deve precedere quelli di chimica industriale, di metallurgia e metallografia e di tecnologie speciali;

il corso di idraulica deve precedere quelli di costruzioni idrauliche, di impianti speciali idraulici e di costruzioni marittime;

il corso di tecnologie speciali deve precedere quelli di costruzione di macchine e di impianti industriali meccanici.

Art. 105.

Gli esami speciali consistono in prove orali, grafiche e pratiche.

Le modalità di ciascuna prova vengono stabilite dal Consiglio di Facoltà.

Nella votazione deve essere tenuto conto dei risultati dei disegni e progetti compiuti durante l'anno accademico, delle prove scritte e grafiche, dei colloqui, delle esercitazioni di laboratorio e di campagna che abbiano avuto luogo durante l'anno accademico.

Art. 106.

Per essere ammessi agli esami di laurea in ingegneria civile ed in ingegneria industriale gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi ed a superare gli esami negli insegnamenti fondamentali sopra indicati, nonchè negli insegnamenti complementari nel numero minimo di due per la sezione d'ingegneria civile e di sei per la sezione d'ingegneria industriale.

Art. 107.

L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto completo (che sostituisce la « tesi di laurea ») di un'opera d'ingegneria civile e d'ingegneria industriale (rispettivamente per ciascuna delle due sezioni), su tema scelto dal candidato con l'approvazione del professore preposto all'insegnamento cui il tema essenzialmente si riferisce; tema di cui deve essere data comunicazione alla presidenza almeno tre mesi prima dell'esame;

b) nell'esecuzione di due prove grafiche estemporanee, l'una di carattere generale, l'altra specifica nel campo di uno degl'insegnamenti della Facoltà designata dal candidato;

c) in una prova orale che ha principalmente per oggetto la discussione del progetto presentato come tesi di laurea, nonchè delle prove grafiche estemporanee e richiami ai vari insegnamenti seguiti.

TITOLO XII.

FACOLTÀ D'INGEGNERIA MINERARIA.

Art. 108.

La Facoltà d'ingegneria mineraria conferisce la laurea in ingegneria mineraria.

Per il conseguimento di tale laurea occorre aver seguito il corso di studi di applicazione della durata di tre anni.

Art. 109.

Fanno parte della Facoltà i seguenti istituti:

1) istituto di miniere, nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

giacimenti minerari;
arte mineraria;
geofisica mineraria.

2) istituto di metallurgia, nel quale si svolgono i seguenti insegnamenti:

metallurgia e metallografia;
chimica fisica.

La Facoltà si avvale anche degli istituti di mineralogia e di geologia della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, rispettivamente per gli insegnamenti di petrografia e paleontologia.

Art. 110.

Per ottenere l'iscrizione al corso di studi di applicazione, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami fissati per il biennio di studi propedeutici e deve inoltre avere superata una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 111.

Gl'insegnamenti fondamentali della Facoltà d'ingegneria mineraria sono:

1. Scienze delle costruzioni;
2. Meccanica applicata alle macchine;
3. Fisica tecnica;
4. Chimica applicata;
5. Topografia con elementi di geodesia;
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Materie giuridiche ed economiche.
11. Petrografia.
12. Geologia.
13. Paleontologia.
14. Arte mineraria.
15. Giacimenti minerari.
16. Metallurgia e metallografia.

Sono insegnamenti complementari

1. Chimica fisica.
2. Geofisica mineraria.

Lo studente inoltre può valersi degli insegnamenti complementari indicati per la Facoltà d'ingegneria, i quali hanno la durata prescritta dalla Facoltà stessa.

Art. 112.

Lo studente non può essere ammesso all'esame di macchine se prima non ha superato quello di meccanica applicata alle macchine; nè agli esami di geologia, di paleontologia e di giacimenti minerari, se prima non ha superato quello di petrografia, nè a quello di metallurgia e metallografia, se prima non ha superato quello di chimica applicata.

Art. 113.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari; egli deve inoltre salvo eccezioni debitamente autorizzate dal Consiglio di Facoltà, aver trascorso un periodo di almeno un mese di tirocinio pratico presso una azienda mineraria.

Art. 114.

L'esame di laurea comprende: una relazione sul tirocinio fatto; la compilazione di una tesi consistente in un progetto concreto di carattere esecutivo riferentesi ad un'opera d'ingegneria mineraria;

discussione del progetto svolto, nella quale il candidato deve dimostrare il profitto ricavato dagli studi compiuti.

Il candidato deve inoltre presentare i disegni e gli studi sviluppati durante il triennio.

Art. 115.

Il programma degli studi che devono essere compiuti e degli esami che devono essere sostenuti presso la Facoltà di ingegneria mineraria dagli ingegneri del Reale Corpo delle miniere viene per ciascuno di essi determinato dal Consiglio di Facoltà con l'intervento del Capo del Reale Corpo delle miniere.

TITOLO XIII.

Facoltà di architettura.

Art. 116.

La Facoltà di architettura ha per fine di promuovere il progresso degli studi di architettura, di fornire la preparazione scientifica, tecnica ed artistica necessaria per il conseguimento della laurea in architettura.

Art. 117.

La Facoltà di architettura comprende un unico istituto.

Art. 118.

La durata del corso degli studi per la laurea in architettura è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

E titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica o di maturità artistica.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Disegno dal vero (biennale).
2. Elementi di architettura e rilievo dei monumenti (biennale).
3. Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (biennale).
4. Elementi costruttivi.
5. Analisi matematica e geometrica analitica (biennale).
6. Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
7. Applicazioni di geometria descrittiva.
8. Fisica.
9. Chimica generale ed applicata.
10. Mineralogia e geologia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Letteratura italiana.
2. Plastica ornamentale.
3. Lingua inglese o tedesca.

Triennio di studi di applicazione.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Elementi di composizione.
2. Composizione architettonica (biennale).

3. Caratteri distributivi degli edifici.
4. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
5. Architettura degli interni - arredamento e decorazione (biennale).
6. Urbanistica (biennale).
7. Meccanica razionale e statica grafica.
8. Fisica tecnica.
9. Scienza delle costruzioni (biennale).
10. Estimo ed esercizio professionale.
11. Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.
12. Impianti tecnici.
13. Igiene edilizia.
14. Topografia e costruzioni stradali.
15. Restauro dei monumenti.

Sono insegnamenti complementari:

1. Arte dei giardini.
2. Scenografia.
3. Decorazione.
4. Materie giuridiche.

Gli insegnamenti a corso biennale comportano l'esame alla fine di ogni anno di corso.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 119.

L'esame del primo anno dei corsi biennali deve precedere quelli del secondo anno.

Inoltre nel biennio propedeutico:

l'esame di geometria descrittiva ed elementi di proiettiva deve precedere quello di applicazione di geometria descrittiva;

l'esame di chimica generale ed applicata deve precedere quello di mineralogia e geologia;

Nel triennio di applicazione:

l'esame di elementi di composizione deve precedere quello di composizione architettonica;

l'esame di meccanica razionale e statica grafica deve precedere quelli di scienza delle costruzioni e di impianti tecnici;

l'esame di scienza delle costruzioni (1) deve precedere quello di tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni;

l'esame di caratteri distribuitivi degli edifici deve precedere quelli di composizione architettonica e di estimo ed esercizio professionale;

l'esame di caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti deve precedere quello di restauro dei monumenti.

Art. 120.

L'insegnamento viene impartito, secondo le materie, mediante lezioni orali, esercizi ed esercitazioni pratiche varie, integrate da proiezioni cinematografiche, da visite a monumenti, edifici e cantieri, che presentino particolare interesse ai fini dell'insegnamento stesso.

Tutti gl'insegnamenti dell'ultimo anno, oltre che con lezioni teorico-pratiche ed esercitazioni di prove estemporanee, si svolgono particolarmente sulla compilazione dei progetti di laurea.

Art. 121.

I corsi di analisi matematica e geometria analitica (I e II) di geometria descrittiva ed elementi di proiettiva, di applicazioni di geometria descrittiva, di storia dell'arte, di elementi costruttivi, di chimica generale ed applicata, di mineralogia e geologia, di meccanica razionale e statica grafica, di fisica tecnica, di caratteri distributivi degli edifici, di fisica, di storia e stili dell'architettura, di igiene edilizia, di scienza delle costruzioni (I e II), di topografia e costruzioni stradali, di impianti tecnici, di urbanistica, di estimo ed esercizio professionale di materie giuridiche, nello svolgimento della parte teorica e cattedratica hanno carattere istituzionale.

Art. 122.

Lo studente deve osservare per le iscrizioni ai singoli insegnamenti le stesse precedenze stabilite all'art. 119 per gli esami.

Art. 123.

Gli esami di prodotto consistono in prove orali o pratiche.

Il giudizio e la classificazione degli esami delle materie a carattere applicativo hanno per basi, prevalentemente, i lavori e gli esercizi eseguiti dallo studente durante l'anno accademico; le prove grafiche o pratiche hanno carattere di controllo.

Art. 124.

L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto architettonico o architettonico-urbanistico completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, che lo studente deve svolgere durante l'ultimo anno di corso;

b) nell'esecuzione di due prove grafiche estemporanee su tema di architettura, una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico, attinente alla scienza delle costruzioni. Per ciascuna delle due prove sono dati due temi: tra questi uno viene scelto dal candidato, il quale ha otto ore per svolgerlo;

c) in una discussione sui criteri artistici, scientifici e tecnici che hanno guidato il candidato nello svolgimento del progetto e su tutte le materie d'insegnamento.

Art. 125.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 81 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, coloro che abbiano superato gli esami finali del biennio del corso speciale di architettura presso le Regie accademie di belle arti, e coloro che posseggono il diploma di professore di disegno architettonico, purchè siano al tempo stesso muniti della maturità classica o scientifica o artistica, sono ammessi al terzo anno della Facoltà di architettura con dispensa dagli esami delle materie artistiche del biennio.

Essi però non possono essere ammessi a sostenere alcun esame del terzo anno, nè essere iscritti al quarto, se prima non abbiano superato tutti gli esami delle materie del biennio delle quali, a giudizio del Consiglio di Facoltà, siano in difetto.

TITOLO XIV.

Scuola d'ingegneria aeronautica.

Art. 126.

La Scuola d'ingegneria aeronautica di Roma ha per fine di promuovere il progresso della scienza e dell'arte aeronautica e di addestrare in questo ramo di studi coloro che siano già forniti di una laurea in ingegneria.

Art. 127.

La durata degli studi della Scuola di ingegneria aeronautica è di un anno.

Al termine degli studi la scuola rilascia la laurea in ingegneria aeronautica.

Art. 128.

Alla Scuola di ingegneria aeronautica possono essere iscritti, quali studenti, coloro che siano già forniti di una laurea in ingegneria.

Ad essi si applicano, per quanto concerne le tasse e sopratasse, le disposizioni stabilite per gli studenti delle Facoltà di ingegneria.

Gli ufficiali del genio aeronautico in attività di servizio forniti di laurea in ingegneria, a richiesta del Ministero dell'aeronautica, possono essere iscritti alla Scuola d'ingegneria aeronautica. Su richiesta dello stesso Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi a frequentare uno o più corsi della Scuola d'ingegneria aeronautica, ufficiali del genio aeronautico non forniti dei titoli di studio di cui sopra. Alla fine del corso essi possono ottenere solo un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.

Tutti gli ufficiali del genio aeronautico ammessi alla Scuola, su richiesta del Ministero dell'aeronautica, sono esenti dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche.

Art. 129.

Le materie di insegnamento nella Scuola di ingegneria aeronautica sono le seguenti:

1. Aerodinamica (con esercitazioni e laboratorio).
2. Aeronautica generale (con esercitazioni e laboratorio).
3. Costruzioni aeronautiche (con disegno e laboratorio).
4. Motori per aeromobili (con esercitazioni e laboratorio).
5. Diritto aeronautico.
6. Tecnologia aeronautica (con esercitazioni e laboratorio).
7. Elementi costruttivi.
8. Collaudo e strumenti di bordo.
9. Aerologia.
10. Balistica ed armi aeronautiche.
11. Economia dei trasporti aerei.
12. Radiotecnica.

Art. 130.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutte le materie d'insegnamento. Lo studente deve inoltre attendere alla compilazione di un progetto particolareggiato di aeromobili o di motore.

Art. 131.

Il numero di esami necessarie a conseguire la laurea è di 8: di cui 4 nelle prime 4 materie elencate all'art. 129 e 4 a scelta fra le rimanenti.

Agli allievi che sosterranno esami nelle altre materie sarà rilasciato un certificato di profitto.

Art. 132.

L'esame di laurea consiste:

a) nell'esecuzione di due prove grafiche di carattere prevalentemente tecnico, per ciascuna delle quali il candidato disporrà di 8 ore consecutive;

b) in una discussione sul progetto di laurea, sulle prove grafiche e sulle materie d'insegnamento.

Art. 133.

La commissione esaminatrice di laurea è composta di 11 membri tra cui un membro estraneo scelto fra i cultori di discipline aeronautiche.

Della commissione, in mancanza di liberi docenti, possono far parte gli assistenti con un minimo di due anni di esercizio.

TITOLO XV.

ISTITUTI SCUOLE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO.

Scuola di perfezionamento in studi coloniali.

Art. 134.

La Scuola di perfezionamento in studi coloniali si propone il duplice fine di promuovere gli studi coloniali e di dare agli aspiranti ad impieghi, professioni od attività varie in Colonia l'alta cultura specifica all'uopo necessaria.

Art. 135.

Alla Scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, in scienze statistiche e demografiche e in scienze statistiche ed attuariali.

Possono pure essere ammessi coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori, essi, però, possono conseguire soltanto un attestato degli studi compiuti e degli esami superati.

Art. 136.

Il corso della Scuola ha la durata di un biennio.

Art. 137.

Le materie d'insegnamento della Scuola sono le seguenti:

1. Storia coloniale (generale e italiana) (biennale).
2. Geografia politica ed economica delle Colonie (italiane e straniere).
3. Etnologia generale e giuridica delle Colonie italiane.
4. Diritto e legislazione coloniale (italiana e comparata) (biennale).
5. Politica coloniale.
6. Storia ed istituzioni musulmane.
7. Storia ed istituzioni etiopiche.
8. Igiene coloniale.
9. Contabilità di Stato.
10. Sociologia coloniale.
11. Demografia coloniale.
12. Statistica metodologica.
13. Diritto agrario coloniale.
14. Lingua e letteratura araba (biennale).
15. Lingua e letteratura amarica (biennale).

Gli iscritti devono seguire i corsi e superare gli esami delle materie di cui ai numeri 1-9 e di due scelte fra le materie di cui ai numeri 10-15 una delle quali deve, però, essere la lingua e letteratura araba ovvero la lingua e letteratura amarica.

Gli iscritti possono inoltre frequentare corsi di altre lingue e letterature dell'Africa Orientale Italiana impartiti nella Regia Università di Roma con diritto, quando ne abbiano superato i relativi esami, ad ottenerne speciale menzione nel diploma di perfezionamento.

Art. 138.

La Scuola è diretta da un direttore scelto fra i professori universitari ordinari che insegnano nella Scuola stessa. Il direttore è nominato dal Rettore dell'Università, dura in ca-

rica un biennio e può essere confermato ed è assistito da un Consiglio direttivo che è costituito degli insegnanti della Scuola e funziona a norma delle disposizioni generali in materia.

Art. 139.

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore e sono costituite ciascuna del professore della materia, presidente, e di altri due professori che insegnano materie affini nella Scuola.

Art. 140.

Gli iscritti, di cui al comma primo dell'art. 135 i quali abbiano superato tutti gli esami speciali obbligatori, sono ammessi all'esame per il conseguimento del diploma di perfezionamento in studi coloniali.

Detto esame consiste della presentazione e discussione di una tesi scritta su argomento di carattere coloniale a scelta del candidato.

Art. 141.

La commissione di diploma è nominata a norma delle disposizioni generali in materia ed è costituita del direttore che la presiede, del professore della materia in cui rientra la tesi scritta e di altri cinque professori, di cui tre almeno di materie affini.

Art. 142.

In seno alla Scuola sono costituiti un istituto di studi coloniali ed una biblioteca coloniale, retti dalle norme generali vigenti in materia a termini del regolamento generale universitario e del presente statuto.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Istituto di esercitazioni giuridiche (seminario).

Art. 143.

L'istituto di esercitazioni giuridiche, ordinato come seminario ai sensi dell'art 23 del Regolamento generale universitario, ha lo scopo di addestrare i giovani nelle ricerche scientifiche.

Art. 144.

All'istituto appartengono tutti i professori della Facoltà che vi tengono corsi di esercitazioni. Essi eleggono nel loro seno un Direttore che dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Appartiene all'istituto una biblioteca diretta dal Direttore dell'istituto e comune alle altre due Scuole della Facoltà.

Art. 145.

Possono essere ammessi all'istituto gli studenti iscritti ai corsi della Facoltà di giurisprudenza di Roma e coloro che abbiano ottenuto da non oltre quattro anni la laurea in giurisprudenza in una Università del Regno.

Art. 146.

Chi è ammesso all'istituto deve osservare le norme disciplinari e didattiche che saranno fissate nel regolamento speciale. In caso di trasgressione può essere escluso dai lavori dell'istituto.

Art. 147.

Gli iscritti sono ammessi a servirsi dei libri e del materiale scientifico dell'istituto secondo le norme del regolamento interno.

Art. 148.

Agli studenti ed ai laureati che abbiano frequentato l'istituto almeno per un anno, viene rilasciato un certificato degli studi compiuti, sottoscritto dal Direttore e controfirmato dal Preside della Facoltà.

Art. 149.

Possono essere pubblicati a spese dell'istituto quei lavori degli allievi che una commissione di non meno di tre membri, nominata dal Consiglio degli insegnanti, abbia ad unanimità giudicati degni di stampa.

Possono inoltre aprirsi concorsi a premio fra gli alunni, con norme da determinarsi.

Istituto di scienze economiche (seminario).

Art. 150.

L'istituto di scienze economiche, ordinato come seminario, ha lo scopo di addestrare i giovani nello studio delle discipline economiche.

Art. 151.

Possono iscriversi all'istituto gli studenti e i laureati in giurisprudenza e gli studenti o laureati stranieri iscritti a corsi singoli dell'Università.

Art. 152.

Alla fine di ogni anno accademico viene rilasciato agli iscritti che abbiano assiduamente frequentato le esercitazioni per tutto l'anno, un certificato di frequenza.

Art. 153.

All'istituto appartengono i professori della Facoltà che vi tengono corsi di esercitazioni.

Essi eleggono nel loro seno il Direttore dell'istituto, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Scuola di diritto penale.

Art. 154.

La Scuola di diritto penale ha lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico del diritto penale, della procedura penale e delle scienze criminali e, particolarmente, ha lo scopo di avviare gli iscritti allo studio approfondito del diritto e della procedura penale e di addestrarli nella teoria e nella pratica del diritto penale e delle scienze e discipline ausiliarie.

Essa può funzionare come Scuola di perfezionamento o come Scuola di specializzazione.

Alla Scuola di perfezionamento possono iscriversi i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o sociali, in qualsiasi Università del Regno o estera.

Previa deliberazione del Consiglio direttivo della Scuola, possono anche iscriversi i laureati in medicina e chirurgia e in qualsiasi altra Facoltà, in una Università del Regno o estera, i quali per essere ammessi agli esami di profitto debbono aver superato un esame integrativo interno di diritto e procedura penale.

Alla Scuola di specializzazione possono iscriversi gli avvocati, i procuratori legali, iscritti in un albo, i laureati in giurisprudenza che abbiano già conseguita l'abilitazione al-

l'esercizio della professione di avvocato o di procuratore legale, i magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, gli avvocati dell'Avvocatura dello Stato.

Alla Scuola di perfezionamento o di specializzazione possono inoltre iscriversi gli stranieri, i quali presentino titoli che, a giudizio del Consiglio direttivo della Scuola, siano considerati equipollenti.

Alla Scuola possono anche essere annessi, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, « Corsi di perfezionamento o di specializzazione ».

Ai corsi di perfezionamento possono iscriversi coloro che abbiano già conseguito uno dei suddetti titoli accademici di laurea.

Ai corsi di specializzazione possono iscriversi oltre a tutti coloro che possono iscriversi alla Scuola di specializzazione, gli ufficiali delle Forze armate, i funzionari e gli impiegati dello Stato, della Provincia, del Comune e degli enti parastatali, purchè forniti di laurea.

Ai corsi di perfezionamento e di specializzazione possono inoltre iscriversi gli stranieri che, a giudizio del Consiglio direttivo della Scuola, siano muniti di titoli o di qualità equipollenti.

La Scuola funziona, inoltre, come Seminario per le esercitazioni pratiche di diritto e procedura penale, per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza, iscritti al Corso ufficiale e rilascia, in tal caso, attestato di frequenza.

Previa deliberazione del Consiglio direttivo della Scuola possono iscriversi al Seminario anche gli studenti in giurisprudenza, iscritti in altre Facoltà del Regno, i laureati in qualsiasi Facoltà e gli studenti, iscritti a un Corso, ufficiale o pareggiato, di diritto e di procedura penale, presso la Facoltà giuridica della R. Università di Roma.

Art. 155.

La Scuola comprende i seguenti tre gruppi di insegnamenti generali:

I) *Gruppo giuridico.*

1. Filosofia del diritto penale.
2. Politica criminale (preventiva e repressiva) e riforma del diritto vigente. Esercitazioni di pratica legislativa penale.
3. Esercitazioni scientifiche di diritto penale.
4. Esercitazioni scientifiche di diritto processuale penale.
5. Diritto penitenziario. Esercitazioni pratiche.
6. Diritto di polizia (polizia di sicurezza) e legislazione criminale preventiva. Esercitazioni pratiche.
7. Esercitazioni pratiche di diritto penale (seminario). Esame di casi giuridici. Esercitazioni giudiziarie e forensi.
8. Esercitazioni pratiche di diritto precessuale penale (seminario). Esame di casi giuridici. Esercitazioni giudiziarie e forensi.

II) *Gruppo sociologico*:

1. Sociologia criminale e penale;
2. Statistica criminale e penale.

III) *Gruppo biologico*:

1. Antropologia criminale.
2. Psicologia criminale e giudiziaria.
3. Psicopatologia criminale.

Al gruppo giuridico possono essere annessi i seguenti insegnamenti speciali:

1. Diritto penale romano.
2. Storia del diritto penale italiano.
3. Diritto penale canonico (storico e vigente). Esercitazioni pratiche.
4. Diritto penale comparato.
5. Diritto penale militare. Esercitazioni pratiche.
6. Diritto penale marittimo e aeronautico. Esercitazioni pratiche.
7. Diritto penale commerciale. Esercitazioni pratiche.
8. Diritto penale industriale. Esercitazioni pratiche.
9. Diritto penale amministrativo (particolarmente diritto penale di polizia). Esercitazioni pratiche.
10. Diritto penale finanziario. Esercitazioni pratiche;
11. Diritto penale dell'emigrazione. Esercitazioni pratiche;
12. Diritto penale del lavoro. Esercitazioni pratiche;
13. Diritto penale coloniale. Esercitazioni pratiche;
14. Diritto penale internazionale. Esercitazioni pratiche;
15. Diritto penale disciplinare. Esercitazioni pratiche.
16. Diritto penale della stampa. Esercitazioni pratiche.

Al Gruppo sociologico possono essere annessi i seguenti insegnamenti speciali:

1. Tecnica e pratica della polizia e dell'istruttoria giudiziaria;
2. Tecnica e pratica penitenziaria.

Al Gruppo biologico può essere annesso l'insegnamento speciale della « Medicina legale applicata al diritto penale ».

Il direttore della Scuola indicherà di anno in anno, nel manifesto degli studi, gli insegnamenti speciali dei vari gruppi che saranno tenuti nell'anno.

Gli insegnamenti generali del gruppo giuridico, di cui ai numeri 7 e 8, sono facoltativi per gli iscritti alla Scuola di perfezionamento. Gli insegnamenti stessi, di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, sono facoltativi per gli iscritti alla Scuola di specializzazione.

Tutti gli insegnamenti speciali sono facoltativi per gli iscritti alla Scuola di perfezionamento. Gli insegnamenti speciali del gruppo sociologico e biologico sono facoltativi per gli iscritti alla Scuola di specializzazione.

Art. 156.

Il corso della Scuola è della durata di due anni e conduce al conferimento di un « diploma di perfezionamento in diritto penale » o di un diploma di « specializzazione in diritto penale ».

Può anche condurre al conferimento di un diploma di specializzazione in un insegnamento speciale del gruppo giuridico, fermo l'obbligo di sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma di specializzazione in diritto penale e scienze criminali.

Tuttavia, il Consiglio direttivo della Scuola può concedere una abbreviazione, sino al limite minimo di un anno di frequenza alla Scuola di perfezionamento o di specializzazione, a quegli iscritti, laureati in giurisprudenza al tempo della iscrizione alla Scuola, che siano forniti di titoli adeguati e abbiano frequentato la Scuola con notevole assiduità e profitto.

Coloro che usufruiscono della detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma.

I « Corsi di perfezionamento o di specializzazione » vertenti su singoli gruppi di insegnamenti generali o su uno o più insegnamenti generali o speciali di qualsiasi gruppo, sono della durata di un anno e conducono al conferimento di un attestato di frequenza e di profitto.

Per effetto del riconoscimento della Scuola come istituto di pratica forense, le esercitazioni di cui ai numeri 3, 4, 7 e 8, per gli iscritti alla Scuola, funzionano anche come corsi speciali per la pratica di procuratore legale, la frequenza ai quali, posteriormente alla laurea e con profitto, può tener luogo, per un periodo non superiore ad un anno, della frequenza dello studio di un procuratore.

Il Consiglio direttivo può, altresì, istituire, d'intesa con le rispettive Amministrazioni pubbliche, corsi speciali accelerati per ufficiali delle Forze Armate, per magistrati, per funzionari ed impiegati da esse dipendenti, che debbono dar prova di aver compiuto studi di perfezionamento o di specializzazione, in diritto penale o in altre scienze criminali, comprese nel piano di studi della Scuola.

Art. 157.

Gli esami di profitto saranno tenuti ogni anno per singoli gruppi di insegnamenti. Sono ammessi soltanto gli iscritti che dimostrino, mediante certificato degli insegnanti, di aver frequentato assiduamente le lezioni di ciascun insegnamento.

Art. 158.

L'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento o di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta, originale, su tema attinente ad uno degli insegnamenti del gruppo giuridico, tenuto durante il biennio, e di due tesi orali su argomenti attinenti ad insegnamenti di altro gruppo.

Il tema della dissertazione scritta dovrà essere tempestivamente presentato al Direttore della Scuola per l'approvazione.

La dissertazione scritta e gli argomenti delle tesi orali dovranno essere presentati in segreteria almeno venti giorni prima dell'inizio della sessione di esame.

I laureati non possono presentare, come dissertazione scritta, la loro tesi di laurea, anche se, trattandosi di straniero, venga tradotta in italiano. A tal fine per essere ammessi all'esame, dovranno presentare regolare certificato, attestante la materia ed il tema della dissertazione di laurea.

Il Consiglio direttivo della Scuola, su proposta del Direttore, delibererà quali delle dissertazioni siano da dichiarare meritevoli di stampa.

Art. 159.

Il Consiglio direttivo della Scuola è costituito dei professori che tengono insegnamenti compresi fra gli insegnamenti generali della Scuola.

Direttore della Scuola e dei corsi annessi, è il professore ufficiale di diritto penale presso la Facoltà di giurisprudenza.

Il Direttore, alla fine di ogni anno scolastico e di ogni corso speciale accelerato, propone i prelevamenti da eseguirsi sui fondi messi a disposizione della Scuola, dalle Pubbliche Amministrazioni, a titolo di assegni speciali da corrispondere ai docenti.

Art. 160.

Alla Scuola è annesso un gabinetto scientifico con relativa biblioteca specializzata.

La Scuola è particolarmente collegata con l'Associazione internazionale di criminologia e col centro di studi penitenziari, aventi sede in Roma.

Gli atti ufficiali della Scuola sono pubblicati nella Rivista « Annali di diritto e procedura penale ».

Istituto di diritto aeronautico (seminario).

Art. 161.

L'istituto di diritto aeronautico, ordinato come Seminario, ha lo scopo di addestrare i giovani nello studio del diritto aeronautico e delle discipline a questo connesse.

Art. 162.

Possono iscriversi all'istituto gli studenti e i laureati in giurisprudenza e gli studenti o laureati stranieri iscritti a corsi singoli dell'Università.

Art. 163.

Alla fine di ogni anno accademico viene rilasciato agli iscritti, che abbiano assiduamente frequentato le esercitazioni per tutto l'anno, un certificato di frequenza.

Art. 164.

Il professore di diritto aeronautico è il Direttore del l'istituto.

Scuola di perfezionamento in diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo.

Art. 165.

La Scuola di perfezionamento in diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo, annessa all'istituto di diritto romano, dei diritti dell'Oriente mediterraneo e di storia del diritto, ha lo scopo di promuovere le ricerche scientifiche nel campo dei diritti antichi, sia nel campo proprio del diritto romano, sia in quello del diritto greco e dei diritti orientali.

Art. 166.

Alla Scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza. Coloro che abbiano compiuto corsi di studi in Paesi esteri, potranno esservi ammessi qualora i titoli o diplomi ivi conseguiti siano riconosciuti equipollenti dal Rettore, su conforme parere del direttore della Scuola.

Art. 167.

La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:

1. Diritto pubblico romano.
2. Esegesi delle fonti del diritto romano.
3. Diritto bizantino.
4. Epigrafia giuridica.
5. Papirologia giuridica.
6. Diritto comune.
7. Diritto attico.
8. Diritto musulmano.
9. Diritti dell'Oriente mediterraneo.
10. Diritti indigeni coloniali.

Art. 168.

Alla Scuola di perfezionamento in diritto romano e in diritti orientali della durata di due anni sono annessi anche i Corsi di perfezionamento in diritto romano e in diritti orientali.

Art. 169.

Per il conferimento del certificato di studi ed esami in diritto romano il corso ha la durata di un anno e comprende i seguenti insegnamenti:

diritto pubblico romano;
esegesi delle fonti del diritto romano;
diritto bizantino;

epigrafia giuridica;
papirologia giuridica;
diritto comune.

Art. 170.

Per il conferimento del certificato di studi ed esame in diritti orientali il corso ha la durata di un anno e comprende le seguenti materie:

diritto bizantino;
papirologia giuridica;
diritto attico
diritto musulmano;
diritti dell'Oriente mediterraneo;
diritti indigeni coloniali.

Art. 171.

Per il conferimento del diploma in diritto romano e diritti orientali il corso ha la durata di due anni e comprende tutte le materie indicate nell'art. 167.

Art. 172.

La Scuola è diretta da un consiglio presieduto dal professore titolare della cattedra di diritto romano, e composta dei docenti delle altre materie che sono insegnate nella Scuola.

Art. 173.

Per ottenere il diploma di perfezionamento il candidato dovrà sostenere gli esami nelle materie del corso. Dovrà presentare inoltre una memoria originale e sostenere una discussione sull'argomento.

Istituto di filosofia del diritto.

Art. 174.

L'istituto di filosofia del diritto, annesso alla Facoltà di giurisprudenza della R. Università di Roma, ha lo scopo di promuovere il perfezionamento e il progresso negli studi della detta materia e di quelle che vi si connettono.

Esso funziona quale seminario per gli studenti dell'Università, guidandoli nelle indagini scientifiche attinenti alle discipline cui esso si riferisce.

Scuola di perfezionamento in filosofia del diritto.

Art. 175.

La Scuola di perfezionamento in filosofia del diritto, è annessa all'istituto di filosofia del diritto. Alla Scuola sono ammessi di regola soltanto i laureati in giurisprudenza, in filosofia o in scienze politiche.

Coloro che abbiano compiuto corsi di studio in paesi esteri, potranno egualmente esservi ammessi, qualora i titoli o diplomi ivi conseguiti siano riconosciuti equipollenti dal Rettore, su conforme parere del Direttore della Scuola.

Art. 176.

La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:

Fondamentali:

1. Filosofia del diritto (biennale).
2. Storia della filosofia del diritto (biennale).
3. Dottrina dello Stato.
4. Filosofia morale.
5. Teoria generale del diritto.

Complementari:

1. Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche.
2. Tecnologia giuridica.
3. Sociologia.
4. Diritto comparato.

Dovranno essere sostenuti alla fine del primo anno del corso gli esami fondamentali indicati ai numeri 3, 4 e 5, e i rimanenti alla fine del secondo.

Art. 177.

La Scuola di perfezionamento ha la durata di due anni.

Gli iscritti dovranno all'inizio dell'anno presentare un programma di studi, indicando i corsi che propongono di seguire nella Scuola medesima ed eventualmente altri affini che si svolgono nelle Facoltà universitarie.

Il programma dovrà essere approvato dalla Direzione della Scuola, che potrà apportarvi le modificazioni opportune ed eventualmente dispensare, in tutto o in parte, dall'obbligo degli esami delle materie prescelte.

Per ottenere il diploma di perfezionamento il candidato dovrà sostenere, oltre tutti gli esami fondamentali, due scelti fra quelli complementari e presentare una memoria originale, sostenendo innanzi ad una Commissione una discussione sull'argomento della memoria stessa.

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE.

Scuola di perfezionamento in discipline corporative.

Art. 178.

La Scuola di perfezionamento in discipline corporative, annessa alla Facoltà di scienze politiche, ha lo scopo di perfezionare i giovani nelle discipline corporative, di integrarne la preparazione scientifica e di approfondire, nella ricerca, la loro conoscenza dell'organizzazione e dell'azione sindacale e corporativa.

Art. 179.

La Scuola è retta da un Direttore e da un Consiglio costituito dai professori che impartiscono insegnamenti costitutivi della Scuola.

Il Direttore è nominato dal Rettore, ed è scelto fra i componenti del Consiglio, per un biennio, e può essere confermato. Il Direttore può designare tra i componenti del Consiglio, un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.

La nomina dei professori incaricati dell'insegnamento è fatta dal Rettore su designazione del Consiglio.

Insegnanti di altre Facoltà possono essere invitati, con deliberazione del Consiglio, di anno in anno, a collaborare nell'opera d'insegnamento della Scuola.

Art. 180.

Alla Scuola possono essere iscritti soltanto i laureati delle Facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

Art. 181.

E' riservata al Consiglio la facoltà di stabilire i criteri per l'ammissione di giovani forniti di altre lauree. In tal caso lo stesso Consiglio stabilirà quali corsi propedeutici e quali corsi speciali gli ammessi dovranno seguire.

Art. 182.

La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in discipline corporative dopo due anni di corso e dopo che i candidati abbiano superato le prove nelle materie fondamentali di cui all'art. 183.

I candidati ammessi alla Scuola in base alla disposizione di cui all'art. 181 dovranno aver sostenuto anche le prove sui corsi stabiliti a norma dello stesso articolo.

Art. 183.

Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono distribuiti nei due anni nell'ordine seguente:

Primo anno:

1. Storia delle dottrine e dei sistemi economici.
2. Storia e dottrina del Fascismo.
3. Diritto corporativo.
4. Legislazione interna e comparata del lavoro.

Secondo anno:

5. Organizzazione sindacale e corporativa.
6. Politica economica.
7. Economia del lavoro.
8. Diritto coloniale del lavoro.

Il Consiglio stabilisce e pubblica sul manifesto annuale altri insegnamenti a carattere monografico, per un numero limitato di lezioni, su materie di particolare interesse ai fini della Scuola. Su tali insegnamenti dovrà sostenersi la relativa prova d'esame.

Art. 184.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una memoria originale su argomento attinente all'ordinamento corporativo presentata dal candidato, e nella discussione di due argomenti, dello stesso ordine di studi, proposti dal candidato medesimo.

Art. 185.

Nella Scuola funziona un ufficio pubblicazioni alle dipendenze del Direttore, coadiuvato da un assistente.

L'ufficio pubblicazioni curerà la stampa di quei lavori degli iscritti alla Scuola che, per deliberazione del Consiglio su relazione del professore della materia, saranno giudicati degni, per valore scientifico, di pubblicazione.

Curerà, inoltre, la pubblicazione dei risultati delle ricerche strettamente scientifiche compiute nell'istituto.

Art. 186.

La Scuola potrà stabilire, su deliberazione del Consiglio, rapporti continui con enti o organi corporativi ed Istituti attinenti alla economia corporaiva, al fine di raccogliere gli elemeni utili agli insegnamenti e ai lavori dell'istituto e per il miglior raggiungimento dei fini di ricerca e di diffusione scientifica.

Art. 187.

Possono nella Scuola aprirsi concorsi a premio fra gli alunni, i cui lavori, compiuti nell'Istituto o presentati come dissertazione di diploma, siano stati dichiarati degni di stampa.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 188.

Le Scuole annesse alla Facoltà hanno i fini seguenti:

1. Promuovere gli studi ai quali ciascuna s'intitola, contribuendo al loro progresso e alla loro diffusione con l'insegnamento, le pubblicazioni, le raccolte di materiali di studio, le borse e i premi agli allievi, e con ogni altra iniziativa che sia consentita dalle disponibilità finanziarie;

2. Raggruppare e coordinare gli insegnamenti delle varie materie di ciascun gruppo, per facilitare ai giovani la specializzazione che può compiersi nel corso degli studi per le lauree in lettere ed in filosofia;

3. Perfezionare in ciascun gruppo di materie, mediante esercitazioni e conferenze e mediante l'assistenza dei professori nelle ricerche bibliografiche e sulle fonti, i giovani laureati che aspirino ad una più profonda cultura.

Art. 189.

Le singole Scuole funzionano come seminari, in quanto perseguono i fini di cui al n. 2 dell'articolo precedente, e rilasciano agli studenti meritevoli attestati di frequenza e di profitto; e come Scuole di perfezionamento in quanto perseguono i fini di cui al n. 3, rilasciando diplomi di perfezionamento ai giovani che abbiano superato i relativi esami.

Art. 190.

I laureati che vogliono iscriversi alle Scuole di perfezionamento devono presentare regolare domanda al Rettore.

Gli studenti per iscriversi ai seminari devono farne dichiarazione alla segreteria, che ne terrà nota nel libretto d'iscrizione.

Art. 191.

Il Consiglio degli insegnanti di ciascuna Scuola è costituito dei professori ufficiali della Facoltà di lettere e filosofia, che vi tengono insegnamenti per ciascuna indicati come costitutivi.

Le funzioni dei professori incaricati saranno quelle previste dal Regolamento generale universitario in rapporto ai consigli di Facoltà.

Il Direttore è nominato dalla Facoltà per un anno e può essere confermato.

Art. 192.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside della Facoltà, di intesa coi Direttori delle singole Scuole; quelle degli esami di diploma di perfezionamento e specializzazione sono nominate dal Rettore dell'Università, sentiti il Preside della Facoltà e il Direttore di ciascuna Scuola, e si compongono di sette membri, fra i quali sei professori di ruolo delle materie pertinenti alla Scuola o di materie affini e un libero docente di una fra le materie stesse.

Scuola di filologia classica.

Art. 193.

Il corso della Scuola di filologia classica ha la durata di due anni.

Gli insegnamenti costitutivi della Scuola sono i seguenti:

1. Letteratura latina;
2. Letteratura greca;
3. Filologia greco-latina;
4. Glottologia;
5. Filologia e storia bizantina;
6. Lingua e letteratura neo-greca;
7. Letteratura latina del medio evo.

Nella Scuola possono tenersi corsi speciali di:

1. Metodologia e storia della filologia classica;
2. Grammatica storica della lingua latina;
3. Grammatica storica della lingua greca;
4. Papirologia e paleografia.

Art. 194.

Gli studenti già laureati attendono a lavori scientifici insieme con i professori e sotto la loro guida. Un saggio di tali lavori è indispensabile per conseguire il diploma di perfezionamento in filologia classica.

Scuola di filologia moderna.

Art. 195.

Il corso della Scuola di filologia moderna ha la durata di due anni.

Gli insegnamenti costitutivi della Scuola sono i seguenti:

1. Letteratura italiana;
2. Storia della lingua italiana;
3. Filologia romanza;
4. Lingua e letteratura francese;
5. Lingua e letteratura spagnola;
6. Lingua e letteratura inglese;
7. Lingua e letteratura tedesca;
8. Lingua e letteratura polacca
9. Lingua e letteratura neo-greca;
10. Lingua e letteratura ungherese;
11. Lingua e letteratura romena;
12. Lingua e letteratura bulgara;
13. Filologia slava.

Nella Scuola potranno inoltre essere impartiti i seguenti insegnamenti:

1. Storia della critica e della storiografia letteraria moderna;
2. Storia delle lingue germaniche;
3. Storia delle lingue anglosassoni;
4. Tradizioni popolari;
5. Critica dei testi.

Art. 196.

La Scuola rilascia i seguenti diplomi di perfezionamento:

1. In letteratura italiana;
2. In filologia romanza;
3. In lingua e letteratura francese;
4. In lingua e letteratura spagnola;
5. In lingua e letteratura inglese;
6. In lingua e letteratura tedesca;
7. In lingua e letteratura polacca;
8. In lingua e letteratura ungherese;
9. In lingua e letteratura neo-greca;
10. In lingua e letteratura romena;
11. In lingua e letteratura bulgara;
12. In filologia slava.

Per ottenere uno di tali diplomi lo studente deve:

1. aver preso parte ai lavori della Scuola per la durata di almeno un anno scolastico;
2. presentare al Consiglio un lavoro che coordini i risultati degli studi compiuti intorno ad un determinato argomento.

Lo studente che aspira al diploma per una lingua e letteratura straniera, dovrà inoltre superare una prova scritta consistente in:

a) un componimento;
b) un dettato;

nella lingua straniera.

Scuola di archeologia.

Art. 197.

La Scuola italiana di archeologia si propone, oltre i fini di cui all'art. 188, l'addestramento pratico dei giovani che intendono dedicarsi al governo dei monumenti, musei e scavi di antichità.

Alla Scuola possono iscriversi i laureati in lettere o in filosofia.

Il corso della Scuola ha la durata di tre anni.

Art. 198.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. Archeologia e storia dell'arte antica;
2. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
3. Epigrafia greca;
4. Antichità greche e romane;
5. Etruscologia ed archeologia italica;
6. Topografia romana;
7. Topografia dell'Italia antica;
8. Paletnologia;
9. Numismatica;
10. Archeologia dell'Africa Romana.

Art. 199.

Delle materie indicate all'articolo precedente sarà biennale quella scelta dallo studente per il proprio perfezionamento.

Tutte le altre saranno annuali.

Art. 200.

Alla fine del primo anno gli studenti dovranno sostenere gli esami di profitto su 5 delle materie annuali e dovranno inoltre presentare un saggio scritto su una delle materie costitutive della Scuola.

Ottenendo l'approvazione saranno ammessi al secondo anno.

Art. 201.

Alla fine del 2° anno gli studenti dovranno sostenere l'esame nelle quattro materie annuali ed in quella biennale. Questo ultimo esame potrà, a richiesta dello studente, essere sostenuto in due sessioni, alla fine di ciascuno dei primi due anni di corso.

Dovranno inoltre presentare un secondo saggio scritto, su una delle materie costitutive della Scuola.

Ottenendo l'approvazione saranno ammessi al terzo anno.

Art. 202.

E' in facoltà del Consiglio di prescrivere, o semplicemente raccomandare, la frequenza a corsi diversi da quelli enumerati nell'art. 198, con particolare riguardo ai corsi della Scuola di perfezionamento in storia antica.

Spetta al Consiglio della Scuola prendere gli opportuni accordi con i soprintendenti, i direttori ed ispettori dei musei e scavi per agevolare il tirocinio degli alunni, affidandoli alla loro sorveglianza per esercitazioni pratiche di catalogazione e di scavo. Queste esercitazioni debbono essere fatte durante le vacanze autunnali e debbono avere particolare sviluppo dopo il secondo anno di corso.

A tal fine è data facoltà al Consiglio della Scuola di ridurre, per gli alunni di detti anni la durata dei corsi.

Gli alunni del 3° anno debbono a loro scelta continuare le esercitazioni di cui all'articolo precedente o recarsi in Grecia a compiere il loro perfezionamento presso la Regia Scuola archeologica italiana di Atene.

Il viaggio in Grecia per il perfezionamento, di cui al comma precedente, è obbligatorio per gli alunni che siano forniti di una delle borse di studio concesse a norma del R. decreto 24 maggio 1926, n. 1113.

Art. 203.

Compiuto il 3° anno di studi gli alunni debbono presentare una dissertazione che dia prova della loro maturità nel ramo degli studi archeologici prescelto.

Se questa dissertazione e la relativa discussione orale hanno l'approvazione della Commissione giudicatrice, è rilasciato all'alunno il diploma di perfezionamento.

Art. 204.

Il Consiglio della Scuola può concedere l'abbreviazione di un anno per il conseguimento del diploma, nei casi in cui gli interessati la richiedano e il Consiglio la riconosca giusta e conveniente in rapporto alla preparazione di chi vi aspira.

Scuola orientale.

Art. 205.

La Scuola orientale è costituita dagli insegnamenti ufficiali della Facoltà di lettere e filosofia rientranti in una delle seguenti categorie:

1. Filologia, cultura e storia dei popoli semitici e dell'antica Asia occidentale;
2. Filologia, cultura e storia dei popoli musulmani;
3. Egittologia;
4. Filologia, cultura e storia dei popoli africani;
5. Filologia, cultura e storia dei popoli iranici e caucasici;
6. Filologia, cultura e storia dell'India;
7. Filologia, cultura e storia dell'Asia centrale;
8. Filologia, cultura e storia dell'Asia orientale;
9. Archeologia e storia dell'arte d'oriente;
10. Religioni e filosofia dei popoli orientali.

Art. 206.

Alla Scuola sono annessi due Centri di studi:

1. Studi islamici;
2. Studi etiopici e cristiano-orientali.

Il Centro di studi islamici ha i seguenti insegnamenti:

1. Lingua e letteratura araba;
2. Lingua e letteratura persiana;
3. Lingua e letteratura turca;
4. Storia e istituzioni musulmane;
5. Storia della filosofia e della scienza musulmane;
6. Storia dell'arte musulmana e copta.

Il Centro di studi etiopici e cristiano-orientali ha i seguenti insegnamenti;

1. Lingue semitiche dell'A.O.I.;
2. Lingue non semitiche dell'A.O.I.;
3. Storia ed istituzioni dell'Etiopia;
4. Lingua e letteratura copta;
5. Lingua e letteratura siriaca;
6. Storia religiosa dell'Oriente cristiano;
7. Storia dell'arte musulmana e copta.

Art. 207.

I corsi della Scuola orientale hanno la durata di due anni.

Art. 208.

La Scuola orientale si tiene in relazione con quegli Istituti e quelle Scuole sia della Facoltà, sia estranei a questa la cui attività scientifica e didattica abbia comunanza di interessi e di finalità con gli studi orientalistici, e promuove accordi per collaborare coi suddetti Istituti e Scuole, sia riguardo a iniziative scientifiche, sia riguardo a programmi di insegnamento da svolgersi in comune.

Art. 209.

La Scuola orientale conferisce diplomi di perfezionamento nelle singole discipline orientalistiche di cui all'art. 205.

Agli alunni che abbiano frequentato durante il biennio almeno 6 corsi fra quelli compresi nell'articolo stesso e che superino le prove di cui all'articolo seguente.

Art. 210.

Le prove per l'esame di diploma sono scritte e orali.

Per le materie linguistiche la prova scritta consiste in una versione dalla lingua orientale in italiano.

Art. 211.

Possono conseguire il diploma anche stranieri, che non siano iscritti alla Facoltà di lettere e filosofia della R. Università di Roma, i quali, avendo frequentato almeno per un anno corsi della Scuola orientale, vi superino gli esami di diploma ai sensi degli articoli 205 e 212.

Art. 212.

I laureati la cui dissertazione di laurea non sia stata di argomento orientalistico, devono presentare inoltre, per il conseguimento del diploma, una dissertazione scientifica sulla materia nella quale aspirano al diploma.

Art. 213.

La « Rivista degli studi orientali » è l'organo ufficiale dell'attività scientifica della Scuola.

Scuola di storia antica.

Art. 214.

Il corso della Scuola comprende un biennio di studio.

Alla Scuola possono iscriversi i laureati in lettere, in filosofia e in giurisprudenza.

Art. 215.

Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. Storia greca.
2. Storia romana con esercitazioni di epigrafia latina.
3. Epigrafia greca.
4. Antichità greche e romane.
5. Archeologia e storia dell'arte antica.
6. Geografia.
7. Storia della filosofia antica.
8. Numismatica.
9. Filologia e storia bizantina.
10. Storia del diritto romano.
11. Diritto romano.

12. Economia politica corporativa.
13. Storia delle religioni.
14. Storia del cristianesimo.
15. Papirologia giuridica.
16. Topografia dell'Italia antica.
17. Archeologia dell'Africa italiana.
18. Topografia romana.
19. Etruscologia e archeologia italica.

Art. 216.

Durante il biennio della Scuola gli studenti debbono frequentare la materia nella quale intendono perfezionarsi, che sarà biennale, ed altre cinque annuali, scelte tra quelle elencate nell'articolo precedente.

Queste ultime potranno essere sostituite con altre della Facoltà di lettere o di altra Facoltà, previi accordi tra il Direttore della Scuola e lo studente.

Art. 217.

Al termine del biennio gli studenti debbono presentare una dissertazione scritta, su argomento attinente alla materia svolta per il perfezionamento.

Scuola di storia medioevale e moderna.

Art. 218.

Il corso della Scuola comprende un biennio di studio.

Alla Scuola possono iscriversi i laureati in lettere, in filosofia e in giurisprudenza.

Art. 219.

Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. Storia medioevale.
2. Storia moderna.
3. Storia del Risorgimento italiano.
4. Storia romana.
5. Geografia.
6. Paleografia e diplomatica.
7. Storia del Cristianesimo.
8. Storia dell'arte medioevale.
9. Storia del Rinascimento e moderna.
10. Letteratura latina del medio evo.
11. Storia del diritto italiano.
12. Statistica.
13. Economia politica corporativa.
14. Storia e politica coloniale.

Art. 220.

Durante il biennio della Scuola, gli studenti devono frequentare almeno sei corsi, dei quali tre designati dal Consiglio della Scuola, e tre a loro scelta. Al termine del biennio devono presentare una dissertazione scritta.

Scuola di specializzazione per bibliotecario.

Art. 221.

E' istituita presso la Facoltà di lettere e filolosofia della R. Università di Roma una Scuola nazionale di specializzazione per bibliotecario.

Art. 222.

Alla Scuola possono iscriversi i laureati di tutte le Facoltà. Il corso ha la durata di due anni.

Art. 223.

Le materie d'insegnamento sono:

1. Bibliografia generale.
2. Bibliografia e biblioteconomia.
3. Latino medioevale.
4. Legislazione ed ordinamento delle biblioteche.
5. Metodologia ed esercitazioni bibliografiche.
6. Paleografia greca e papirologia.
7. Paleografia latina e diplomatica.
8. Storia della stampa e del libro.
9. Storia medioevale.

Queste materie possono essere insegnate o come corsi ufficiali o come parte del corso accademico annuale dei professori di altre materie più comprensive, o come corsi liberi.

Art. 224.

Sono materie obbligatorie:

1. Bibliologia e biblioteconomia;
2. Metodologia ed esercitazioni bibliografiche.
3. Paleografia latina e diplomatica;
4. Bibliografia generale;
5. Legislazione ed ordinamento delle biblioteche;
6. Storia della stampa e del libro.

Sono facoltative:

1. Latino medioevale;
2. Paleografia greca e papirologia;
3. Storia medioevale.

L'esame di paleografia latina e quello di paleografia greca sono preceduti dalla trascrizione ed illustrazione di un testo letterario.

Gli iscritti non possono conseguire il diploma se non abbiano dimostrato di conoscere, oltre il francese, anche l'inglese o il tedesco, e di sapere adoperare materiali bibliografici nelle predette lingue, e schedare libri in due lingue slave oppure in lingua africana e orientale.

Art. 225.

Le esercitazioni bibliografiche saranno fatte presso la Regia Biblioteca Universitaria Alessandrina.

Nessun alunno potrà sostenere l'esame di diploma se non abbia riportato l'attestazione di avere eseguito un conveniente numero di esercitazioni.

Art. 226.

Al termine del corso gli iscritti conseguono il diploma di specializzazione di bibliotecario.

All'esame di diploma sono ammessi gli iscritti che abbiano superato le prove prescelte e dimostrato il risultato positivo delle esercitazioni pratiche.

L'esame di diploma consiste nella presentazione di una dissertazione scritta sopra un tema concernente una delle discipline di cui all'art. 224, e nella discussione della dissertazione.

Art. 227.

Agli iscritti può essere eccezionalmente concessa l'abbreviazione di un anno, quando il Consiglio della Scuola lo riconosca conveniente in rapporto alla preparazione specifica di chi vi aspira.

Art. 228.

Agli iscritti possono essere conferite borse e sussidi per perfezionarsi, visitando biblioteche italiane o straniere.

Scuola di storia dell'arte medioevale e moderna.

Art. 229.

La Scuola dell'arte medioevale e moderna si propone, oltre i fini di cui all'art. 188, l'addestramento pratico dei giovani che intendono dedicarsi al governo dei monumenti e delle gallerie.

Possono iscriversi alla Scuola i laureati di tutte le Facoltà.

Art. 230.

Gli anni di corso della Scuola sono tre.

Il primo e il secondo anno devono essere compiuti presso la R. Università di Roma.

Durante le ferie estive tutti gli iscritti debbono compiere viaggi per visitare i principali monumenti, musei e gallerie del Regno.

Durante il terzo anno tutti gli iscritti devono compiere un viaggio d'istruzione all'estero.

Art. 231.

Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1) storia dell'arte medioevale;
2) storia dell'arte del rinascimento e moderna.

Sono inoltre impartiti, senza obbligo di esame, gli insegnamenti di:

1. Archeologia cristiana.
2. Paleografia.
3. Storia dell'arte musulmana.
4. Storia dell'arte dell'estremo oriente.

Art. 232.

Al principio del primo anno e del secondo, ciascun iscritto dovrà scegliere, d'accordo con l'insegnante, un tema di storia dell'arte medioevale e un tema di storia dell'arte del rinascimento e moderna, da trattare, in forma di tesi scritta, per l'esame al termine dell'anno scolastico. Non è ammesso il passaggio all'anno successivo senza aver superati gli esami dell'anno precedente.

Art. 233.

Al termine del triennio, per conseguire il diploma di perfezionamento, i candidati dovranno presentare altre due tesi scritte, nelle due materie costitutive, su argomenti approvati dagli insegnanti. Una delle due tesi, a scelta del candidato, potrà essere trattata con minor sviluppo dell'altra, come tesi secondaria.

Art. 234.

Il Consiglio della Scuola può concedere l'abbreviazione di un anno per il conseguimento del diploma, nei casi in cui gli interessati la richiedano e il Consiglio la riconosca giusta e conveniente in rapporto alla preparazione di chi vi aspira.

Scuola di studi storico-religiosi.

Art. 235.

Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

Materie costitutive:

1. Storia delle religioni.
2. Religioni e filosofie dell'India e dell'estremo oriente.
3. Storia del Cristianesimo.
4. Archeologia cristiana.
5. Storia e istituzioni musulmane;
6. Ebraico e lingue semitiche comparate;
7. Sanscrito.

Materie aggiuntive:

1. Etnologia religiosa.
2. Assiriologia.
3. Egittologia.

Art. 236.

Corsi d'insegnamento di altra Facoltà e Scuola, non specificatamente storico-religiosi e non compresi nell'elenco suddetto, possono essere particolarmente consigliati agli allievi dal Consiglio della Scuola, quando abbiano uno speciale interesse storico-religioso.

Art. 237.

Alla Scuola possono essere ammessi, dietro parere favorevole del Consiglio della Scuola, laureati da Facoltà diverse da quella di lettere e filosofia.

Art. 238.

Il corso della Scuola comprende un biennio di studio.

Art. 239.

Coloro che aspirano al diploma di studi storico-religiosi debbono:

1. Compiere un corso di studi indicato, caso per caso, dal Consiglio della Scuola, in base agli studi precedenti del candidato e al ramo storico religioso in cui egli intende specializzarsi.
2. Sostenere gli esami di profitto sugli insegnamenti compresi nel corso di studi indicati dal Consiglio della Scuola.
3. Presentare e discutere una dissertazione scritta.

Art. 240.

La Scuola si tiene in relazione con Istituti e Scuole aventi carattere affine e comunanza di interessi scientifici e didattici.

Art. 241.

La Scuola provvede alla formazione e allo sviluppo di una biblioteca specializzata.

Il periodico « Studi e materiali di storia delle religioni » è l'organo ufficiale della attività scientifica della Scuola.

Corso di filosofia.

Art. 242.

Gli insegnamenti del Corso di filosofia sono i seguenti:

1. Filosofia teoretica.
2. Filosofia morale.
3. Storia della filosofia.
4. Storia della filosofia antica.
5. Storia della filosofia medioevale;
6. Pedagogia;
7. Storia della pedagogia.

Art. 243.

Il Consiglio del Corso, formato dai titolari delle materie filosofiche insegnate nella Facoltà di lettere e filosofia, delibererà sulle seguenti materie:

a) coordinamento dei corsi proposti dai singoli insegnanti;

b) esame dell'ordine degli studi, che ciascun iscritto al Corso si propone di seguire;

c) indicazioni degli insegnamenti impartiti in altre Scuole della stessa Facoltà o di altre Facoltà, che per i corsi annunziati per l'anno successivo rientrino nel quadro degli studi filosofici.

Art. 244.

Oltre ai laureati in filosofia possono essere iscritti al Corso i laureati in lettere e quelli di altre Facoltà, italiani o stranieri, che superino un esame scritto di storia della filosofia, e sostengano un colloquio su due temi di filosofia da loro stessi proposti.

Il Corso ha la durata di un anno.

Per conseguire il certificato di studi ed esame di perfezionamento gli iscritti devono presentare una memoria originale e sostenere, innanzi a una Commissione di tre membri presieduta dal Direttore del Corso, una discussione su due argomenti di filosofia scelti in una serie di 10 proposti dal Consiglio della Scuola.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Scuola di perfezionamento in scienze biologiche.

Art. 245.

La Scuola di perfezionamento in scienze biologiche è istituita allo scopo di fornire agli studiosi di discipline biologiche un mezzo per allargare e completare la loro cultura nel campo degli studi intrapresi.

La Scuola consente inoltre a coloro che intendono avviarsi all'insegnamento delle scienze naturali nelle scuole secondarie, di acquistare una preparazione più vasta e più adeguata alle funzioni che intendono esercitare, affinchè gli insegnamenti da essi impartiti siano in armonia con gli sviluppi raggiunti dalle scienze biologiche, e riescano agli alunni sempre più proficui.

Art. 246.

La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:

1. Botanica.
2. Zoologia.
3. Chimica biologica.
4. Fisiologia generale.
5. Fisiologia vegetale.
6. Anatomia umana.
7. Fisiologia umana.
8. Anatomia comparata.
9. Istologia ed embriologia.
10. Patologia generale.
11. Patologia vegetale.
12. Genetica.
13. Genetica applicata all'agricoltura.
14. Genetica applicata alla zootecnica.
15. Microbiologia.
16. Antropologia.
17. Paleontologia.
18. Biogeografia.
19. Metodologia e statistica biologica.
20. Storia delle scienze biologiche.

La Scuola è retta da un Direttore assistito da un Consiglio. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore su designazione della Facoltà di scienze e dura in carica un biennio. Il Consiglio della Scuola è costituito di tutti gli insegnanti i cui insegnamenti fanno parte della medesima, ed è presieduto dal Direttore.

Art. 247.

La Scuola conferisce il diploma di perfezionamento in:

a) scienze biologiche;

b) in biologia vegetale;

c) in biologia animale;

e funge da seminario per gli studenti della Facoltà di scienze.

All'atto dell'iscrizione alla Scuola il perfezionando presenta il programma degli studi che desidera seguire. Il Consiglio della Scuola, presa visione di questo programma e degli esami superati per il conseguimento della laurea, stabilisce i corsi che il perfezionando stesso deve frequentare.

Gli insegnamenti, a cui ogni allievo deve iscriversi e dei quali deve superare gli esami, non possono essere in numero minore di sei.

Il corso di studi per il conseguimento di uno dei suddetti diplomi dura due anni.

Art. 248.

Alla Scuola di perfezionamento in scienze biologiche sono ammessi:

a) i laureati in scienze naturali e in scienze biologiche;

b) i laureati in medicina e chirurgia;

c) i laureati in farmacia, chimica e farmacia e chimica;

d) i laureati in medicina veterinaria;

e) i laureati in scienze agrarie e scienze forestali.

Art. 249.

Le commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola.

Art. 250.

La commissione esaminatrice per il conferimento del diploma è presieduta dal Direttore della Scuola e composta di almeno sei menbri del Consiglio.

Art. 251.

Per conseguire il diploma, il candidato, dopo aver superati tutti gli esami nelle materie fissate dal Consiglio della Scuola, deve presentare e discutere una dissertazione scritta originale di carattere sperimentale, sostenere un esame di cultura generale, ed eseguire le prove pratiche che saranno indicate dal Consiglio della scuola.

Corso annuale di perfezionamento in biologia delle razze umane.

Art. 252.

Allo scopo di creare studiosi specializzati per dare impulso alle ricerche sulla biologia delle razze e contribuire alla risoluzione di quei problemi che tanta particolare importanza assumono nei riguardi del popolo italiano, è istituito un corso annuale di biologia delle razze umane. Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Antropologia.
2. Etnologia.

3. Fisiologia comparata delle razze umane.
4. Genetica ed eugenica umana.
5. Paleontologia umana (semestrale).
6. Patologia comparata delle razze umane (semestrale).
7. Psicologia comparata (semestrale).
8. Demografia.
9. Storia delle migrazioni.
10. Razze e civiltà.

A tale corso possono essere iscritti i laureati in medicina e chirurgia, scienze naturali e scienze biologiche.

Possono essere iscritti anche i laureati in giurisprudenza e in scienze politiche, purchè frequentino contemporaneamente un corso annuale di anatomia umana e di fisiologia umana.

FACOLTÀ D'INGEGNERIA MINERARIA.

Corsi di perfezionamento in mineraria e in metallurgia.

Art. 253.

Alla Facoltà di ingegneria mineraria sono annessi i corsi di perfezionamento in mineraria e in metallurgia per il conseguimento del relativo certificato di studio e di esami in mineraria o in metallurgia.

Art. 254.

I corsi di perfezionamento suddetti hanno fine scientifico e la loro durata è di un anno durante il quale gli iscritti saranno accolti quali allievi interni rispettivamente negli istituti di miniere e di metallurgia; pertanto il numero degli allievi, da scegliersi in ordine di merito sul giudizio del Consiglio di Facoltà sarà al massimo, per un anno, di tre per l'istituto di metallurgia e di otto per l'istituto di miniere.

Art. 255.

Per conseguire il certificato occorre frequentare le lezioni e subire con esito favorevole l'esame di una materia centrale rispettivamente mineraria o metallurgica da stabilirsi dal Direttore dei corsi di perfezionamento e di una materia affine a scelta dell'allievo. Entrambe dette materie saranno comprese fra quelle impartite nella Facoltà d'ingegneria mineraria, di ingegneria civile e industriale e di scienze fisiche, matematiche e naturali, purchè diverse da quelle seguite dall'allievo nella precedente carriera scolastica. Occorre inoltre alla fine del corso superare un esame complementare sugli studi compiuti.

Art. 256.

Possono essere iscritti al corso di perfezionamento in mineraria i laureati in ingegneria e i laureati in scienze geologiche; possono essere iscritti al corso di perfezionamento in metallurgia i laureati in ingegneria, i laureati in chimica o chimica industriale e i laureati in fisica.

Art. 257.

Gli iscritti sono tenuti, durante la loro permanenza in ciascun istituto e sotto la guida del Direttore di questo, ad eseguire ricerche complesse ed originali, di cui non deve mai mancare la parte sperimentale, nella disciplina in cui intendono perfezionarsi; i risultati delle ricerche devono essere concretati in una memoria a stampa che deve essere pubblicata prima che l'allievo si presenti all'esame complementare.

Art. 258.

L'esame complementare consiste nella discussione orale della memoria di cui all'articolo precedente e di almeno uno fra tre temi assegnati in precedenza, che valgano a dimostrare la profondità e completezza della cultura specifica dell'allievo.

Art. 259.

La commissione esaminatrice dell'esame complementare in mineraria o in metallurgia è composta del Direttore di corsi di perfezionamento che la presiede e di altri quattro membri di cui uno almeno libero docente.

Disposizione comune alle Scuole e ai Corsi di perfezionamento e di specializzazione di tutte le Facoltà.

Art. 260.

Per ciascuna Scuola o Corso di perfezionamento è dovuta la tassa annua d'iscrizione in L. 500, la sopratassa di esami (compresa quella di laurea) in L. 100, la tassa di diploma (da versarsi all'Erario) in L. 200.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(311264) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 221 del 21 settembre 1939 - XVII

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

ANNO 14° — 21 SETTEMBRE – ANNO XVII — FASCICOLO 9

BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA

DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DEL REGNO D'ITALIA

ABBREVIAZIONE BIBLIOGRAFICA: **MENSISTAT**

L'asterisco (*), quando apposto, indica le tavole nuove o modificate; le tavole senza asterisco sono semplicemente aggiornate.
Le cifre fra parentesi indicano le pagine dei fascicoli precedenti.

INDICE

POPOLAZIONE.

NOTE RIASSUNTIVE

POPOLAZIONE

Al 31 *agosto* 1939 *gli abitanti residenti nelle* 98 *provincie del territorio metropolitano* (1) *ammontavano a* **44.371.000.**

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

I dati relativi al movimento demografico riguardano le 98 provincie del territorio metropolitano (1).

Il numero dei **matrimoni** celebrati nell'agosto del 1939 **(19.668)** è stato superiore a quello dell'agosto del 1938 **(17.267).** Il numero complessivo dei matrimoni celebrati nei primi otto mesi dell'anno 1939 **(177.193)** è stato superiore di **7.896** a quello dei matrimoni celebrati nei primi otto mesi dell'anno 1938 **(169.297).** Ragguagliato alla popolazione, il numero dei matrimoni, rapportato ad anno intero, rappresenta nei primi otto mesi del 1939 il **6,0** e nel corrispondente periodo del 1938 il **5,8** per mille abitanti.

Il numero dei **nati vivi** nell'agosto del 1939 **(86.121)** è stato superiore a quello dell'agosto 1938 **(84.413).** Il numero complessivo dei nati vivi nei primi otto mesi del 1939 **(693.267)** è stato inferiore di **2.575** a quello dei primi otto mesi del 1938 **(695.842).** Ragguagliato alla popolazione, il numero dei nati vivi, rapportato ad anno intero, rappresenta nei primi otto mesi del 1939 il **23,5** e nel corrispondente periodo del 1938 il **23,8** per mille abitanti.

Il numero dei **morti** nell'agosto del 1939 **(45.698)** è stato inferiore a quello dell'agosto 1938 **(51.685).** Il numero complessivo dei morti nei primi otto mesi del 1939 **(403.298)** è stato inferiore di **20.584** a quello dei primi otto mesi dell'anno 1938 **(423.882).** Ragguagliato alla popolazione, il numero dei morti, rapportato ad anno intero, rappresenta nei primi otto mesi del 1939 il **13,7** e nel corrispondente periodo del 1938 il **14,5** per mille abitanti.

Nell'agosto del 1939 **l'eccedenza dei nati vivi sui morti (40.423)** è stata superiore a quella dell'agosto del 1938 **(32.728).** L'eccedenza dei nati vivi sui morti risulta di **289.969** nei primi otto mesi del 1939 e di **271.960** nel corrispondente periodo del 1938. Si è avuto pertanto nei primi otto mesi dell'anno 1939 un incremento naturale della popolazione superiore di **18.009** unità a quello dei primi otto mesi dell'anno 1938. Ragguagliata alla popolazione, l'eccedenza dei nati vivi sui morti, rapportata ad anno intero, rappresenta nei primi otto mesi del 1939 il **9,8** e nel corrispondente periodo del 1938 il **9,3** per mille abitanti.

Nel complesso dei Comuni del Regno con 50.000 ed oltre abitanti, nei primi otto mesi del 1939, rispetto ai primi otto mesi del 1938, i matrimoni furono **50.574** con una differenza in più di **3.997**; i nati vivi furono **164.069** con una differenza in meno di **133** ed i morti furono **107.291** con una differenza in meno di **3.413.**

(1) Compresi cioè i nazionali residenti nelle 4 provincie libiche ed esclusi i militari e la popolazione metropolitana del Sahara libico.

POPOLAZIONE

Popolazione residente nel territorio metropolitano

La popolazione residente nel Regno e quella nazionale nelle 4 Provincie della Libia (1) ammontava:

al 31 agosto 1939-XVII a . . . 44.371.000 *
al 21 aprile 1936-XIV (censimento) a 43.059.889

(1) Esclusi i militari e la popolazione del Sahara libico. (*) Cifra provvisoria.

TAV. I. — Popolazione residente nel territorio metropolitano (1).

A 1 aprile 1936 XIV	43 059 889
Al 31 dicembre 1936 XV	43 297 000
Al 31 dicembre 1937 XVI	43 657 000
Al 31 dicembre 1938 XVII *	44 069 000
Al 30 giugno 1939 XVII *	44 292 000
Al 31 agosto 1939 XVII *	44 371 000

(1) Popolazione residente nel Regno e popolazione nazionale residente nelle 4 provincie della Libia (Tripoli, Misurata, Bengasi, Derna). (*) Cifre provvisorie.

TAV. II. — Popolazione del Regno dal 1861 in poi.

CENSIMENTI

DATA	Popolazione – Residente – Abitanti	Popolazione – Presente – Abitanti – Numero	Popolazione – Presente – Abitanti – di cui Stranieri (Migliaia)	Per km²	Increm. percentuale annuo
1861 (31 dicembre).	—	25 017 000	?	*87,2*	—
1871 (31 dicembre).	—	26 801 154	?	*93,5*	*0,69*
1881 (31 dicembre).	28 953 480	28 459 628	60	*99,3*	*0,60*
1901 (10 febbraio) .	32 965 504	32 475 253	62	*113,3*	*0,69*
1911 (10 giugno) . .	35 845 048	34 671 377	80	*121.0*	*0,64*
1921 (1° dicembre).	36 836 000	36 361 000	58	*126,9*	*0,46*
CONFINI ATTUALI					
1921 (1° dicembre).	38 449 000	37 974 000	110	*122,4*	—
1931 (21 aprile) . .	41 651 617	41 176 671	138	*132,8*	*0,87*
1936 (21 aprile) . .	42 993 602	42 444 588	109	*136,8*	*0,61*
1939 (30 giugno)*. .	44 184 000	43 635 000	—	*140,7*	—
1939 (31 agosto) **	44 258 000	43 709 000	—	*140,9*	—

(*) Cifre calcolate.
(**) Cifre provvisorie calcolate aggiungendo tanto alla popolazione residente quanto alla popolazione presente, al 30 giugno 1939, l'aumento di 73.926 verificatosi dal 1° luglio al 31 agosto 1939.

TAV. III. — Valutazione della popolazione presente alla data dei Censimenti nei confini attuali del Regno.

ANNI	Popolazione presente – Abitanti (Migliaia)	Per km²	Incremento percentuale annuo
1861. .	26 149	*84,3*	—
1871. .	28 007	*90,3*	*0,69*
1881. .	29 737	*95,9*	*0,64*
1901. .	33 910	*109,3*	*0,66*
1911. .	36 319	*117,1*	*0,69*
1921. .	37 974	*122,4*	*0,45*

TAV. IV. — Popolazione dell'Africa Italiana e dei Possedimenti Italiani.

Africa Italiana e Possedimenti Italiani	Popolazione presente – Totale	Italiani e Stranieri – N.	Italiani e Stranieri – di cui italiani	Libici Dodecanesini Cinesi	Per km²
Libia *	848 610	115 637	112 694	732 973	*0,5*
Isole Egeo * .	140 848	20 801	16 711	120 047	*52,5*
Tientsin *. . .	7 953	542	358	7 411	*17673,3*
A.O.I.	10.000.000 (valutazione attuale **)				*5,9*

* Censimento al 21 aprile 1936-XIV.
** Senza gli abitanti dell'Amara

ALBANIA

TAV. V. — Popolazione, densità, movimento naturale (*).

Popolazione al 31 dicembre 1938	1.057.393
Densità per km²	38.4

Movimento naturale 1938:

	Numero	‰ abitanti
Matrimoni	6.995	6.6
Nascite	36.138	34.2
Morti	18.512	17.5
Eccedenza nascite	17.626	16.7

(*) Cifre provvisorie.

TAV. VI. — Calcolo della popolazione dal 1° luglio 1939-XVII (*).

PERIODI 1	Matrimoni 2	Nati vivi 3	Morti 4	Eccedenza nati 5	Espatriati 6	Rimpatriati 7	Eccedenza espatri (—) Eccedenza rimpatri (+) 8	Aumento della popolazione 9	Popolazione calcolata alla fine del periodo (migliaia) 10
	A) TERRITORIO METROPOLITANO (98 Provincie)								
Dal 1° al 31 luglio 1939 . . . . - XVII	17.650	85.956	49.027	+ 36.929	2.605	2.711	+ 106	+ 37.035	44.329
Dal 1° al 31 agosto 1939 . . . . - »	19.668	86.121	45.698	+ 40.423	2.287	3.480	+ 1.193	+ 41.616	44.371
Dal 1° luglio al 31 agosto 1939 . . - »	37.318	172.077	94.725	+ 77.352	4.892	6.191	+ 1.299	+ 78.651	—
	B) REGNO (94 Provincie)								
Dal 1° al 31 luglio 1939. . . . . - XVII	17.574	85.716	48.954	+ 36.762	5.074	3.059	— 2.015	+ 34.747	43.670
Dal 1° al 31 agosto 1939. . . . . - »	19 622	85.897	45.609	+ 40.288	(a) 4.964	(b) 3.855	— 1.109	+ 39.179	43.709
Dal 1° luglio al 31 agosto 1939 . . - »	37.196	171.613	94.563	+ 77.050	10.038	6.914	— 3.124	+ 73 926	—

(*) Cifre provvisorie.
N. B. — Il calcolo della popolazione nell'intervallo tra due censimenti si fonda sulla differenza tra il numero dei nati e dei rimpatriati dall'estero e quello dei morti e degli espatriati all'estero. Per il Regno si tiene anche conto delle differenze fra iscrizioni e cancellazioni per trasferimento fra il Regno e le provincie libiche.
(a) Di cui 2.678 per cancellazioni anagrafiche di espatriati nelle provincie libiche. — *(b)* Di cui 418 per iscrizioni anagrafiche di rimpatriati dalle provincie libiche.

TAV. VII. — Movimento naturale della popolazione nati-mortalità e mortalità infantile da 0 a 1 anno, nel Regno, nei periodi sottoindicati.

(MEDIA ANNUA)

PERIODI	MATRIMONI		NATI VIVI		MORTI		ECCEDENZA dei nati vivi sui morti		NATI MORTALITÀ (per 100 nascite)	MORTALITÀ INFANTILE da 0 a 1 anno Per 1000 nati vivi
	Cifre assolute	Per 1000 abitanti	Cifre assolute	Per 1000 abitanti	Cifre assolute	Per 1000 abitanti	Cifre assolute	Per 1000 abitanti		
1872-75	213.937	7,9	998.226	36,8	827.971	30,5	170.255	6,3	2,8	219,1
1876-80	210.029	7,5	1.029.457	36,9	820.892	29,4	208.565	7,5	3,0	209,3
1881-85	231.915	8,1	1.094.076	38,0	786.656	27,3	307.420	10,7	3,3	195,1
1886-90	231.649	7,8	1.118.346	37,5	811.601	27,2	306.745	10,3	3,6	195,2
1891-95	228.813	7,4	1.112.809	36,0	787.001	25,5	325.808	10,6	3,9	184,7
1896-900	227.907	7,1	1.084.672	34,0	731.661	22,9	353.011	11,1	4,1	168,5
1901-05	242.645	7,4	1.072.575	32,7	721.494	22,0	351.081	10,7	4,3	167,7
1906-10	267.880	7,9	1.106.473	32,7	717.636	21,2	388.837	11,5	4,3	152,9
1911-14	260.319	7,4	1.116.026	31,7	671.480	19,1	444.546	12,6	4,1	138,3
1915-18	124.402	3,4	839.974	22,9	970.429	26,4	— 130.455	— 3,5	4,2	166,1
1919-21	422.364	11,6	1.015.668	27,9	666.771	18,3	348.897	9,6	4,5	129,4
CONFINI ATTUALI										
1922-25	325.591	8,4	1.141.320	29,5	669.487	17,3	471.833	12,2	4,3	125,9
1926-30	294.878	7,3	1.078.211	26,8	641.956	16,0	436.255	10,9	3,6	119,5
1931-35	286.815	6,8	1.000.569	23,8	590.291	14,1	410.278	9,8	3,4	104,7
1936-38	339.525	7,8	997.244	23,0	605.760	14,0	391.485	9,0	3,2	105,1

TAV. VIII — **Movimento naturale della popolazione dal 1924 all'agosto 1939 nelle 94 provincie del Regno**

ANNI	MATRIMONI		NATI VIVI									NATI MORTI				MORTI				ECCEDENZA dei nati-vivi sui morti	
			LEGITTIMI		ILLEGITTIMI			IN COMPLESSO													
	Cifre assolute	Per 1000 abitanti	M	F	M	F	Illegittimi per 100 nati vivi	M	F	Totale	Per 1000 abitanti	M	F	Totale	Per 100 nascite	M	F	Totale	Per 1000 abitanti	In complesso	Per 1000 abitanti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1924	306 830	*7,9*	549 448	521 148	27 498	26 376	*4,8*	576 946	547 524	1 124 470	*29,0*	27 573	21 221	48 794	*4,2*	340 077	322 793	662 870	*17,1*	461 600	*11,9*
1925	295 769	*7,6*	540 660	514 659	27 866	26 576	*4,9*	568 526	541 235	1 109 761 (*a*)	*28,3*	27 018	21 099	48 117	*4,2*	345 526	324 770	670 296 (*b*)	*17,1*	439 465	*11,2*
1926	295 566	*7,5*	533 238	503 247	26 987	26 115	*4,9*	560 225	534 362	1 094 587	*27,7*	24 766	19 166	43 932	*3,9*	348 548	331 759	680 307	*17,2*	414 280	*10,5*
1927	302 564	*7,6*	532 393	505 485	28 558	27 336	*5,1*	560 951	532 821	1 093 772	*27,5*	23 561	18 338	41 899	*3,7*	326 451	313 392	639 843	*16,1*	453 929	*11,4*
1928	285 248	*7,1*	524 308	493 764	27 855	26 389	*5,1*	552 163	520 153	1 072 316	*26,7*	22 187	17 543	39 730	*3,6*	330 926	314 728	645 654	*16,1*	426 662	*10,6*
1929	287 800	*7,1*	504 233	479 130	27 872	26 465	*5,2*	532 105	505 595	1 037 700	*25,6*	21 427	16 812	38 239	*3,6*	342 037	325 186	667 223	*16,5*	370 477	*9,1*
1930	303 214	*7,4*	531 045	506 938	27 971	26 724	*5,0*	559 016	533 662	1 092 678	*26,7*	22 134	17 752	39 886	*3,5*	296 983	279 768	576 751	*14,1*	515 927	*12,6*
1931	276 035	*6,7*	498 672	475 221	26 713	25 591	*5,1*	525 385	500 812	1 026 197	*24,9*	20 301	16 110	36 411	*3,4*	312 457	296 948	609 405	*14,8*	416 792	*10,1*
1932	267 771	*6,4*	481 388	457 710	26 483	25 414	*5,2*	507 871	483 124	990 995	*23,8*	19 116	15 765	34 881	*3,4*	314 206	296 440	610 646	*14,7*	380 349	*9,1*
1933	289 915	*6,9*	484 922	460 000	26 110	24 947	*5,1*	511 032	484 947	995 979	*23,7*	19 369	15 923	35 292	*3,4*	294 694	279 419	574 113	*13,7*	421 866	*10,0*
1934	312 702	*7,4*	483 086	459 684	25 728	24 468	*5,1*	508 814	484 152	992 966	*23,4*	18 971	15 402	34 373	*3,3*	289 576	273 763	563 339	*13,3*	429 627	*10,1*
1935	287 653	*6,7*	486 766	462 571	24 178	23 193	*4,8*	510 944	485 764	996 708	*23,3*	18 769	15 080	33 849	*3,3*	304 640	289 313	593 953	*13,9*	402 755	*9,4*
1936	316 514	*7,4*	471 206	448 054	22 098	21 328	*4,5*	493 304	469 382	932 686	*22,4*	17 791	14 438	32 229	*3,2*	303 721	285 915	589 636	*13,7*	373 050	*8,7*
1937 (*c*)	377 219	*8,7*	488 061	462 615	21 046	20 145	*4,2*	509 107	482 760	991 867	*22,9*	17 945	14 641	32 586	*3,2*	316 551	298 869	615 420	*14,2*	376 447	*8,7*
1938	324 843	*7,4*	510 958	484 088	21 700	20 434	*4,1*	532 658	504 522	1 037 180	*[illegible],6*	18 669	15 535	34 204	*3,2*	314 466	297 757	612 223	*14,0*	424 957	*9,7*
1938 * Gennaio-agosto	168 901	*5,8*	342 013	324 027	14 525	13 678	*4,1*	356 538	337 705	694 243	*23,8*	12 530	10 427	22 957	*3,2*	217 429	205 876	423 305	*14,5*	270 938	*9,3*
1939 * Gennaio-agosto	176 697	*6,0*	340 373	322 549	14 564	13 825	*4,1*	354 937	336 374	691 311	*23,5*	12 327	10 160	22 487	*3,2*	207 030	195 747	402 777	*13,7*	288 534	*9,8*

(*) Cifre provvisorie desunte dalle comunicazioni mensili pervenute dai Comuni (vedi nota (*1*) a pag. 745). Per le colonne 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17 e 18, i dati sono stati ottenuti a calcolo.
(*a*) Compresi 1411 nati vivi del dicembre 1925 ma denunciati nel gennaio 1926. — (*b*) Compresi 656 morti del dicembre 1925 ma denunciati nel gennaio 1926. — (*c*) Nella Repubblica di S. Marino durante anno 1937 il numero dei matrimoni fu di 270, dei nati vivi 270, dei nati morti di 4, dei morti di 185, degli immigrati di 285 e degli emigrati di 295.

TAV. IX. — Dati mensili dei matrimoni, delle nascite e delle morti nelle 94 provincie del Regno.

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE del periodo
						MATRIMONI. (Cifre definitive)							
1931	25 588	32 454	9 957	36 036	15 982	17 757	13 246	15 068	21 938	32 951	31 004	24 054	276 035
1932	25 702	23 808	11 732	35 287	14 370	16 909	14 025	13 183	20 654	34 025	30 237	27 839	267 771
1933	21 653	36 069	10 281	31 771	15 814	18 436	15 060	14 215	24 451	37 503	30 891	33 771	289 915
1934	20 639	29 461	8 987	41 296	15 257	19 365	14 727	15 068	28 004	45 039	33 552	41 307	312 702
1935	18 514	25 471	21 413	29 329	19 877	21 596	15 778	17 786	26 536	31 822	25 507	34 024	287 653
1936	15 650	32 415	11 722	32 667	17 342	18 646	14 287	16 161	24 483	46 155	39 163	47 823	316 514
1937	20 622	24 699	14 675	75 191	30 085	14 392	13 229	15 601	24 009	73 064	33 516	38 136	377 219
1938	17 359	30 093	11 230	39 282	18 168	20 022	15 597	16 563	25 240	49 789	36 536	44 964	324 843
						(Cifre provvisorie)							
1938	*18 869*	*28 425*	*13 143*	*36 280*	*20 280*	*19 693*	*14 985*	*17 226*	—	—	—	—	*168 901*
1939 (*a*)	*22 914*	*30 354*	*11 696*	*33 401*	*20 693*	*20 443*	*17 574*	*19 622*	—	—	—	—	*176 697*
						NATI VIVI. (Cifre definitive)							
1931	106 805	91 558	92 983	83 678	84 489	77 316	79 929	80 575	84 122	86 341	81 333	77 068	1 026 197
1932	96 520	90 959	89 847	78 323	77 847	74 836	79 830	81 424	83 294	85 005	79 469	78 641	990 995
1933	93 699	84 205	90 472	85 022	83 186	75 536	76 720	78 729	81 758	84 602	82 677	79 373	995 979
1934	100 866	87 875	91 905	84 733	80 429	75 221	78 060	76 614	80 465	79 639	79 535	77 624	992 966
1935	99 684	85 137	88 673	82 193	79 634	78 227	80 238	79 634	82 797	82 803	77 886	79 752	996 708
1936	95 354	87 815	88 242	78 559	78 815	73 988	73 938	72 652	77 229	82 312	77 709	76 073	962 686
1937	92 507	81 771	85 737	81 442	81 988	75 552	77 766	80 130	81 772	84 605	82 332	86 265	991 867
1938	103 342	89 792	92 099	84 681	84 118	79 340	82 927	83 687	84 533	86 198	83 312	84 151	1 037 180
						(Cifre provvisorie)							
1938	*100 040*	*89 323*	*92 278*	*84 249*	*83 923*	*78 284*	*81 925*	*84 221*	—	—	—	—	*694 243*
1939 (*a*)	*94 061*	*86 748*	*93 575*	*82 389*	*83 338*	*79 587*	*85 716*	*85 897*	—	—	—	—	*691 311*
						NATI MORTI. (Cifre definitive)							
1931	3 706	3 421	3 385	3 057	3 043	2 525	2 691	2 633	2 781	2 964	2 888	3 317	36 411
1932	3 329	3 290	3 289	2 835	2 903	2 604	2 659	2 676	2 592	2 822	2 828	3 054	34 881
1933	3 417	3 057	3 266	2 843	3 011	2 688	2 533	2 457	2 698	2 833	3 062	3 427	35 292
1934	3 502	3 191	3 198	2 971	2 676	2 430	2 495	2 538	2 511	2 703	2 984	3 174	34 373
1935	3 479	3 024	3 057	2 876	2 650	2 643	2 462	2 461	2 579	2 713	2 740	3 165	33 849
1936	3 171	3 109	3 000	2 689	2 647	2 375	2 343	2 315	2 332	2 692	2 646	2 910	32 229
1937	3 062	2 576	2 863	2 814	2 612	2 369	2 377	2 568	2 433	2 725	2 828	3 359	32 586
1938	3 379	3 090	3 045	2 862	2 817	2 576	2 575	2 587	2 575	2 782	2 777	3 139	34 204
						(Cifre provvisorie)							
1938	*3 409*	*3 085*	*3 065*	*2 838*	*2 824*	*2 586*	*2 507*	*2 643*	—	—	—	—	*22 957*
1939 (*a*)	*3 093*	*2 940*	*3 241*	*2 804*	*2 722*	*2 562*	*2 526*	*2 599*	—	—	—	—	*22 487*
						MORTI (esclusi i nati morti). (Cifre definitive)							
1931	58 576	58 437	55 609	48 264	44 577	47 218	55 884	51 848	43 553	44 842	44 465	56 132	609 405
1932	57 329	57 787	58 649	52 506	49 167	44 208	47 174	51 945	46 351	48 270	48 402	48 858	610 646
1933	58 692	57 279	58 005	44 512	41 731	40 444	47 177	45 875	40 164	40 513	44 523	55 198	574 113
1934	58 405	53 804	51 667	44 390	42 510	43 037	48 546	44 395	39 679	42 882	44 431	49 593	563 339
1935	65 402	59 283	56 379	47 618	42 841	43 540	50 487	48 131	40 523	41 163	43 504	55 082	593 953
1936	50 966	53 729	54 531	46 305	45 740	45 614	49 320	45 298	40 768	47 933	48 575	60 807	589 636
1937	78 566	55 907	51 487	45 061	45 827	46 957	54 069	47 940	42 529	44 332	45 444	57 301	615 420
1938	63 861	53 708	56 263	50 088	47 908	44 789	53 444	51 518	42 574	42 437	46 152	54 486	612 223
						(Cifre provvisorie)							
1938	*68 448*	*53 234*	*56 017*	*49 580*	*47 680*	*44 234*	*52 526*	*51 596*	—	—	—	—	*423 305*
1939 (*a*)	*61 993*	*55 818*	*59 922*	*47 480*	*42 677*	*40 324*	*48 954*	*45 609*	—	—	—	—	*402 777*
						ECCEDENZA DEI NATI VIVI SUI MORTI. (Cifre definitive)							
1931	48 229	33 121	37 374	35 414	39 912	30 098	24 045	28 727	40 569	41 499	36 868	20 936	416 792
1932	39 191	33 172	31 198	25 817	28 680	30 628	32 656	29 479	36 943	36 735	31 067	24 783	380 349
1933	35 007	26 926	32 467	40 510	41 455	35 092	29 543	32 854	41 591	44 089	38 154	24 175	421 866
1 34	42 461	34 071	40 238	40 343	37 919	32 184	29 514	32 219	40 786	36 757	35 104	28 031	429 627
1935	34 282	25 854	32 294	34 575	36 793	34 687	29 751	31 553	42 274	41 640	382	24 670	402 755
1936	44 388	34 086	33 711	32 254	33 075	28 374	24 618	27 354	36 461	34 329	29 131	15 266	373 050
1937	13 941	25 864	34 250	36 381	36 161	28 595	23 697	32 190	39 243	40 273	36 888	28 964	376 447
1938	33 481	36 084	35 836	34 593	36 215	34 551	29 483	32 169	41 959	43 761	37 130	29 665	424 957
						(Cifre provvisorie)							
1938	*31 592*	*36 089*	*36 261*	*34 669*	*36 243*	*34 050*	*29 399*	*32 635*	—	—	—	—	*270 938*
1939 (*a*)	*32 068*	*30 930*	*33 653*	*34 909*	*40 661*	*39 263*	*36 762*	*40 288*	—	—	—	—	*288 534*

(*a*) Vedi nota (*d*) a pag. 745.

AVVERTENZE. — Le cifre in corsivo rappresentano i risultati provvisori desunti dalle comunicazioni pervenute dai singoli Comuni entro il giorno 10 di ciascun mese. (Vedi nota (*1*) a pag. 745). Tali cifre sono indicate anche per l'anno 1938, di cui sono già noti i dati definitivi, per rendere possibili confronti omogenei con i dati provvisori del 1939. Le differenze nel numero dei matrimoni (—6), dei nati vivi (+19), dei nati morti (—2), dei morti (+6) e dell'eccedenza nati (+13) nel mese di luglio 1939 a confronto di quelle pubblicate nel fascicolo precedente sono dovute alla sostituzione dei dati inseriti a calcolo con quelli pervenuti in ritardo dai Comuni.

Tav. X. — Matrimoni, nascite, morti, immigrati ed emigrati per singole province (1).

Le cifre in corsivo sono state integrate, mancando le notizie per alcuni Comuni, supponendo che nella popolazione di tali Comuni i matrimoni, le nascite, le morti, le immigrazioni e le emigrazioni fossero avvenuti nella stessa proporzione verificatasi nella popolazione del complesso degli altri Comuni della Provincia che avevano notificato i dati (2).

PROVINCE E COMPARTIMENTI	Matrimoni				Nati vivi				Nati morti				Morti				Immigrati				Emigrati			
	Gennaio Agosto		Agosto		Gennaio Agosto		Agosto		Gennaio Agosto		Agosto		Gennaio Agosto		Agosto		Gennaio Agosto		Agosto		Gennaio Agosto		Agosto	
	1939	1938	1939	1938	1939	1938	1939	1938	1939	1938	1939	1938	1939	1938	1939	1938	1939	1938	1939	1938	1939	1938	1939	1938
Alessàndria	2 014	2 148	201	194	4 381	4 577	559	567	131	126	14	15	4 411	4 580	458	490	9 915	12 045	837	1 038	10 557	13 610	910	1 125
Aosta	1 027	1 056	126	91	2 519	2 560	302	285	77	66	13	8	2 606	2 581	258	273	6 111	6 042	625	633	4 932	4 722	427	454
Asti (2)	928	1 053	*96*	109	2 207	2 286	*255*	255	68	60	*9*	6	2 261	2 269	*201*	219	4 314	4 481	*404*	382	5 282	6 262	*436*	488
Cuneo	2 480	2 850	204	231	7 502	7 817	892	901	219	254	20	24	5 976	5 906	570	648	11 364	10 419	1 156	963	12 591	13 489	1 120	1 120
Novara	1 671	1 707	182	179	4 268	4 248	575	516	124	108	17	15	3 705	3 887	402	442	9 493	9 430	1 046	961	8 154	9 242	808	844
Torino (2)	5 509	5 850	*915*	914	12 445	12 820	*1 583*	1 576	332	336	*40*	45	11 504	11 159	*1 106*	1 148	38 345	41 471	*3 771*	3 848	28 939	26 668	*2 947*	2 894
Vercelli	1 409	1 563	196	188	3 507	3 572	475	413	91	106	15	16	3 533	3 464	325	323	9 052	10 861	853	856	8 322	9 154	758	902
Piemonte	15 038	16 227	*1 920*	1 906	36 329	37 880	*4 641*	4 513	1 042	1 056	*128*	129	33 996	33 846	*3 320*	3 543	88 594	94 749	*8 692*	8 681	78 777	83 147	*7 405*	7 822
Gènova	3 677	3 795	486	532	8 560	8 799	1 105	1 154	241	284	23	38	7 570	7 853	740	852	18 333	17 718	1 711	2 045	12 843	12 819	1 229	1 332
Impèria	619	583	70	53	1 438	1 573	175	186	56	55	8	6	1 534	1 555	140	155	5 258	4 695	525	507	4 258	4 015	475	477
La Spèzia	1 026	915	133	112	2 720	2 739	387	340	59	78	7	8	1 627	1 860	162	185	6 257	6 747	740	706	5 292	5 328	520	636
Savona	891	869	99	68	2 474	2 520	324	330	66	79	10	11	1 828	1 765	181	217	5 469	7 587	502	724	4 770	5 866	529	525
Ligùria	6 213	6 162	788	765	15 192	15 631	1 991	2 010	422	496	48	63	12 559	13 033	1 223	1 409	35 317	36 74/	3 477	3 982	27 163	28 028	2 753	2 970
Bèrgamo	2 122	2 347	269	249	11 834	12 071	1 637	1 589	275	283	52	33	6 762	8 160	900	1 344	10 601	10 542	1 230	1 060	11 744	13 310	1 285	1 319
Brèscia	2 633	2 704	326	250	14 009	14 473	1 950	1 792	343	365	34	30	7 668	8 671	996	1 295	12 224	11 775	1 164	997	12 475	12 357	1 115	1 067
Como	1 697	1 866	165	170	6 854	6 832	900	805	187	209	14	32	4 635	5 376	580	786	8 531	8 529	914	778	8 386	8 832	856	639
Cremona	1 197	1 272	149	102	5 383	5 444	724	700	128	143	16	22	3 662	3 770	458	498	5 332	5 667	452	371	5 943	6 744	564	510
Màntova	1 537	1 476	157	138	5 293	5 493	702	671	131	165	20	24	3 041	3 525	340	424	6 653	6 668	592	445	8 657	9 365	702	702
Milano	9 647	9 748	1 300	1 221	29 530	29 087	3 794	3 597	711	698	88	75	18 996	19 924	2 051	2 463	44 009	51 594	4 317	4 175	31 415	31 834	3 087	3 177
Pavia	1 814	1 956	183	173	5 062	5 012	620	648	143	164	13	19	4 372	4 447	491	502	8 642	9 729	715	770	8 854	9 945	774	811
Sòndrio	546	623	25	28	2 200	2 268	295	285	63	85	6	10	1 454	1 629	181	254	2 058	2 099	205	186	2 201	2 480	216	224
Varese	1 625	1 561	171	117	5 197	5 039	634	615	156	146	22	23	3 543	3 574	400	469	10 186	10 055	989	981	7 835	8 081	861	751
Lombardia	22 818	23 553	2 745	2 448	85 362	85 719	11 256	10 702	2 137	2 258	265	268	54 133	59 076	6 397	8 035	108 236	116 658	10 578	9 763	97 510	102 948	9 460	9 200
Bolzano	1 127	1 275	73	84	4 878	4 881	594	598	84	97	5	11	2 578	2 850	267	361	13 150	11 633	1 540	1 173	10 946	9 484	1 164	929
Trento	1 328	1 325	119	94	5 065	5 229	669	649	140	145	10	22	3 987	4 096	414	475	6 497	6 367	701	610	6 748	6 963	722	641
Venèzia Tridentina	2 455	2 600	192	178	9 943	10 110	1 263	1 247	224	242	15	33	6 565	6 946	681	836	19 647	18 000	2 211	1 783	17 694	16 447	1 886	1 570
Belluno	1 005	1 044	79	74	2 806	2 796	413	381	73	55	10	4	1 974	1 948	177	197	4 244	3 955	402	422	4 466	4 986	851	456
Friuli (Ùdine)	3 450	3 227	282	250	10 238	9 885	1 382	1 339	211	222	24	27	6 396	6 309	598	666	15 363	13 551	1 517	1 366	15 071	16 451	1 446	1 587
Pàdova	2 204	2 083	216	192	11 523	11 845	1 514	1 472	279	272	43	30	5 089	5 360	531	535	10 953	10 139	987	882	15 728	15 601	1 385	1 350
Rovigo	1 190	1 010	74	73	5 963	6 375	840	711	182	168	28	25	2 634	2 742	285	316	4 826	5 305	378	602	8 159	7 579	656	879
Treviso	1 932	1 895	166	164	9 113	9 289	1 222	1 264	180	166	16	22	4 214	4 744	392	529	9 261	9 949	903	976	12 285	12 704	1 051	1 306
Venèzia	2 437	2 146	257	214	11 631	11 607	1 479	1 403	255	243	32	31	4 807	5 262	496	536	11 034	12 272	902	994	13 848	12 735	1 510	1 138
Verona	1 873	1 912	183	145	8 799	9 006	1 235	1 210	202	231	21	35	4 689	5 208	551	656	9 498	8 757	881	749	12 182	11 905	1 121	1 075
Vicenza	2 001	1 963	188	150	9 146	9 260	1 165	1 112	202	200	26	18	4 482	5 222	495	660	8 775	8 769	936	684	11 061	11 168	1 071	955
Vèneto	16 092	15 280	1 445	1 262	69 219	70 063	9 250	8 892	1 584	1 557	200	192	34 285	36 795	3 525	4 095	73 954	72 697	6 906	6 675	92 800	93 129	8 591	8 746
Carnaro (Fiume)	480	480	64	47	1 502	1 610	175	231	66	41	9	4	1 028	1 004	109	122	2 995	3 685	350	342	3 155	3 115	314	287
Gorizia	933	813	112	73	2 830	2 632	328	313	65	82	5	10	1 809	2 073	158	215	4 756	5 200	537	506	4 831	5 056	591	484
Ìstria (Pola)	1 435	1 042	161	114	4 741	4 746	628	563	116	153	11	20	2 641	2 835	280	311	6 571	6 978	792	731	6 618	6 950	736	776
Trieste	1 772	1 612	175	235	4 091	4 087	523	470	125	103	7	9	3 262	3 536	296	388	10 742	10 563	1 211	986	7 722	7 032	862	739
Zara	67	90	10	11	576	597	77	82	17	16	1	5	300	281	36	28	610	686	45	68	445	536	42	59
Venèzia Giùlia e Zara	4 687	4 037	522	480	13 /40	13 672	1 731	1 659	389	395	33	48	9 040	9 729	879	1 064	25 674	27 112	2 935	2 633	22 771	22 689	2 545	2 345
Bologna	3 307	3 133	346	308	8 391	8 526	1 085	1 106	188	209	24	28	6 027	6 206	553	572	14 500	15 109	1 887	1 210	13 618	13 695	1 124	1 220
Ferrara	1 653	1 285	152	106	5 596	5 996	753	753	124	160	8	18	2 897	2 965	262	309	5 806	5 586	569	482	7 279	6 608	719	548
Forlì	1 688	1 612	125	101	6 838	7 538	822	848	155	194	17	21	3 693	3 686	367	406	8 391	9 091	803	736	8 924	9 405	838	757
Mòdena	2 001	1 960	195	169	6 392	6 742	795	813	151	187	22	25	3 700	3 993	326	395	7 034	7 573	590	501	7 651	7 538	589	604
Parma	1 552	1 556	130	152	4 667	4 970	595	570	136	120	22	16	3 100	3 114	300	334	6 332	6 595	531	739	7 548	7 335	666	645
Piacenza	962	1 040	71	62	3 786	3 845	527	526	140	130	18	12	2 401	2 503	258	271	4 083	4 409	368	377	4 815	5 538	447	490
Ravenna	1 069	1 011	114	81	3 205	3 302	388	409	72	63	5	6	2 260	2 230	210	222	3 682	3 971	452	319	3 977	4 313	438	314
Règgio nell'Emilia	1 586	1 630	129	154	5 068	5 199	640	602	143	133	10	16	3 129	3 257	290	332	5 200	5 159	485	435	6 308	6 276	457	497
Emilia	13 818	13 227	1 262	1 133	43 943	46 118	5 605	5 627	1 109	1 196	126	142	27 207	27 954	2 566	2 841	55 028	57 443	5 185	4 790	60 120	60 703	5 278	5 070
Apuània	968	788	102	86	2 583	2 974	355	359	53	87	7	12	1 453	1 673	177	211	2 949	2 767	288	282	3 147	3 533	333	327
Arezzo	1 371	1 207	147	106	4 578	4 928	574	532	134	172	11	19	2 792	2 803	288	318	7 001	6 993	357	516	8 532	8 146	467	575
Firenze	3 681	3 482	444	396	9 536	10 110	1 183	1 318	253	269	28	38	7 237	7 535	652	720	21 630	20 301	1 759	1 595	18 780	17 859	1 272	1 119
Grosseto	731	652	72	43	2 486	2 720	317	319	69	71	6	5	1 388	1 442	125	152	3 959	4 557	404	414	3 611	4 124	353	426
Livorno	1 241	1 166	140	113	3 028	3 216	410	482	81	68	13	7	2 168	2 108	204	221	6 820	6 497	627	638	5 510	5 438	501	529
Lucca	1 404	1 274	139	116	4 338	4 614	528	601	136	124	17	15	2 988	3 058	319	318	7 210	6 397	828	518	7 086	6 484	654	541
Pisa	1 329	1 306	119	112	3 831	4 153	522	547	83	98	10	15	2 628	3 086	271	315	6 917	8 455	476	601	8 343	8 930	556	719
Pistòia	905	817	92	90	2 425	2 476	295	290	52	67	7	5	1 701	1 719	154	177	4 289	4 068	387	291	4 727	4 764	335	311
Siena	1 026	1 022	65	50	3 159	3 371	381	377	104	90	12	15	2 410	2 513	243	231	6 772	3 177	398	430	6 918	7 896	438	377
Toscana	12 656	11 709	1 320	1 112	35 964	38 562	4 565	4 825	965	1 046	111	131	24 765	25 937	2 433	2 663	67 547	68 212	5 524	5 285	66 654	67 174	4 909	4 924

(1) Cifre provvisorie. Le cifre relative ai matrimoni, alle nascite ed alle morti sono state desunte dal numero degli atti di Stato Civile relativi alla popolazione presente compilati dal primo all'ultimo di ogni mese nei singoli Comuni di ciascuna Provincia. I dati sulle emigrazioni ed immigrazioni indicano rispettivamente le cancellazioni e le iscrizioni avvenute durante il periodo considerato nei Registri della popolazione di ognuno dei Comuni delle singole Province. Le cifre degli immigrati ed emigrati di ciascuna Provincia corrispondono quindi alla somma delle persone che in ogni Comune della Provincia fissarono, provenendo da altri Comuni del territorio metropolitano o dall'Estero (immigrati) o tolsero partendo per altri Comuni del territorio metropolitano o per l'Estero (emigrati) la loro residenza.

Si avverte che il numero delle iscrizioni per movimenti avvenuti nell'interno del territorio metropolitano (escluse le emigrazioni per l'Estero), anzichè eguagliare come dovrebbe il numero delle cancellazioni analoghe per movimenti interni risulta generalmente superiore a quest'ultimo in misura varia.

(2) Mancano per il mese di agosto 1939, le notizie relative ad un Comune con una popolazione di 953 abitanti per la provincia di Asti, ad un Comune con una popolazione di 578 abitanti per la provincia di Torino, ad un Comune con una popolazione di 1143 abitanti per la provincia di Pescara, ad un Comune con una popolazione di 4190 abitanti per la provincia di Napoli, a due Comuni con una popolazione di 4128 abitanti per la provincia di Cagliari.

Le cifre sono state integrate col metodo indicato in testa alla tavola.

Segue: TAV. X. — **Matrimoni, nascite, morti, immigrati ed emigrati per singole provincie (1).**

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	Matrimoni Gennaio Agosto 1939	Matrimoni Gennaio Agosto 1938	Matrimoni Agosto 1939	Matrimoni Agosto 1938	Nati vivi Gennaio Agosto 1939	Nati vivi Gennaio Agosto 1938	Nati vivi Agosto 1939	Nati vivi Agosto 1938	Nati morti Gennaio Agosto 1939	Nati morti Gennaio Agosto 1938	Nati morti Agosto 1939	Nati morti Agosto 1938
Ancona	1 385	1 358	114	104	5 519	5 614	655	680	152	160	10	17
Àscoli Piceno	915	946	102	74	4 832	5 210	572	583	146	160	9	19
Macerata	817	926	79	78	4 520	4 826	534	530	143	121	12	13
Pèsaro e Urbino	1 105	1 074	92	74	5 093	5 532	494	573	110	180	12	18
Marche	**4 222**	**4 304**	**387**	**330**	**19 964**	**21 182**	**2 255**	**2 366**	**551**	**621**	**43**	**62**
Perùgia	2 169	2 088	227	177	8 155	9 088	909	935	293	404	26	43
Terni	702	709	53	47	2 757	2 915	319	345	120	128	5	8
Umbria	**2 871**	**2 797**	**280**	**224**	**10 912**	**12 003**	**1 228**	**1 280**	**413**	**532**	**31**	**51**
Frosinone	1 661	1 607	206	193	8 050	8 351	947	981	319	334	43	43
Littòria	922	861	112	81	4 847	5 033	626	606	151	152	9	17
Rieti	676	630	65	70	2 554	2 690	345	309	100	99	17	9
Roma	7 495	6 995	843	837	26 383	26 705	3 434	3 398	730	753	85	93
Viterbo	820	726	131	71	3 247	3 417	427	417	98	111	16	14
Làzio	**11 574**	**10 819**	**1 357**	**1 252**	**45 081**	**46 196**	**5 829**	**5 711**	**1 393**	**1 449**	**170**	**176**
Àquila degli Abr.	1 220	1 146	154	111	5 412	5 882	685	682	209	252	28	26
Campobasso	1 534	1 680	118	99	7 601	7 137	938	705	343	356	43	35
Chieti	1 618	1 492	137	162	6 720	6 548	793	683	314	295	30	30
Pescara (2)	709	713	*76*	66	4 032	3 862	*455*	411	208	220	*24*	26
Tèramo	828	761	103	98	4 553	4 718	539	497	167	184	10	13
Abruzzi e Molise	**5 909**	**5 792**	***588***	**536**	**28 318**	**28 147**	***3 410***	**2 978**	**1 241**	**1 307**	***135***	**180**
Avellino	1 859	1 619	183	173	9 315	9 645	1 193	1 153	418	396	53	48
Benevento	1 357	1 198	177	103	6 828	6 900	804	700	327	322	35	44
Nàpoli (2)	10 654	8 132	*1 537*	1 214	44 203	43 465	*5 187*	5 228	1 780	1 822	*215*	197
Salerno	2 590	2 253	320	230	14 600	14 366	1 773	1 687	632	595	63	59
Campania	**16 460**	**13 202**	***2 217***	**1 720**	**74 946**	**74 376**	***8 957***	**8 768**	**3 157**	**3 135**	***366***	**348**
Bari	4 528	4 277	697	615	21 358	21 327	2 386	2 529	841	889	96	70
Brindisi	1 104	1 255	158	192	5 443	4 997	621	554	233	233	30	18
Fòggia	2 446	2 253	250	208	12 648	11 927	1 439	1 340	479	467	43	44
Iònio (Tàranto)	1 454	1 435	199	219	7 425	7 055	859	846	311	286	40	32
Lecce	1 916	1 834	310	213	11 291	10 747	1 330	1 201	400	426	52	48
Pùglie	**11 448**	**11 054**	**1 814**	**1 447**	**58 165**	**56 053**	**6 635**	**6 470**	**2 264**	**2 301**	**261**	**212**
Matera	613	684	41	44	3 785	3 591	419	448	201	199	19	24
Potenza	1 301	1 429	112	117	8 323	8 230	1 098	991	381	364	42	20
Lucània	**1 914**	**2 113**	**153**	**161**	**12 108**	**11 821**	**1 517**	**1 439**	**582**	**563**	**61**	**44**
Catanzaro	2 510	2 542	310	256	13 381	12 290	1 627	1 466	517	492	57	66
Cosenza	2 422	2 363	241	215	12 198	12 194	1 476	1 525	519	469	57	62
Règgio di Calàbria	2 540	2 392	312	312	11 949	11 244	1 348	1 463	446	416	58	70
Calàbrie	**7 472**	**7 297**	**863**	**783**	**37 528**	**35 728**	**4 451**	**4 454**	**1 482**	**1 377**	**172**	**198**
Agrigento	1 602	1 662	72	69	8 632	8 474	908	973	332	353	46	34
Caltanissetta	1 074	944	86	38	5 670	5 834	761	764	240	224	47	29
Catània	3 024	2 814	255	263	12 614	12 553	1 463	1 578	511	488	52	60
Enna	845	807	62	34	4 616	4 593	579	561	204	215	28	35
Messina	2 547	2 159	195	172	9 909	9 598	1 125	1 215	422	346	43	42
Palermo	3 700	3 290	300	262	16 241	16 100	1 928	2 104	604	602	69	69
Ragusa	1 073	1 084	131	106	3 714	3 533	417	434	151	181	26	23
Siracusa	1 424	1 370	173	135	4 823	4 554	575	590	198	216	28	25
Tràpani	1 529	1 440	75	62	6 598	5 971	804	710	290	274	33	37
Sicilia	**16 818**	**15 570**	**1 349**	**1 141**	**72 817**	**71 210**	**8 650**	**8 929**	**2 952**	**2 899**	**372**	**354**
Càgliari (2)	2 182	1 759	*297*	195	11 072	10 035	*1 339*	1 133	303	258	33	26
Nuoro	748	519	131	54	4 463	4 327	601	538	110	125	*15*	20
Sàssari	1 302	880	195	99	5 745	5 410	723	680	162	144	14	16
Sardegna	**4 232**	**3 158**	**620**	**348**	**21 230**	**19 772**	***2 663***	**2 351**	**575**	**527**	***62***	**62**
(3)												
Bèngasi	98	73	6	8	476	422	44	48	12	18	3	1
Derna	50	43	6	6	251	173	50	30	7	5	—	—
Misurata	40	9	10	2	159	49	18	5	5	1	—	—
Tripoli	308	271	24	25	1 070	955	112	109	22	20	—	—
Libia	**496**	**396**	**46**	**41**	**1 955**	**1 599**	**224**	**192**	**46**	**44**	**3**	**1**
Territorio metropolitano	**177193**	**169297**	**19668**	**17267**	**693 237**	**695 842**	**86 121**	**84 413**	**22533**	**23001**	**2602**	**644**

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	Morti Gennaio Agosto 1939	Morti Gennaio Agosto 1938	Morti Agosto 1939	Morti Agosto 1938	Immigrati Gennaio Agosto 1939	Immigrati Gennaio Agosto 1938	Immigrati Agosto 1939	Immigrati Agosto 1938	Emigrati Gennaio Agosto 1939	Emigrati Gennaio Agosto 1938	Emigrati Agosto 1939	Emigrati Agosto 1938
Ancona	2 847	2 963	275	321	5 281	5 014	722	599	6 280	5 987	690	718
Àscoli Piceno	2 382	2 524	236	334	3 315	3 735	320	320	3 961	4 084	205	375
Macerata	2 310	2 500	205	297	2 899	3 174	317	346	3 643	3 634	399	403
Pèsaro e Urbino	2 773	2 862	226	282	4 085	4 389	428	495	4 812	4 665	492	527
Marche	**10 312**	**10 849**	**942**	**1 234**	**15 580**	**16 312**	**1 787**	**1 760**	**18 696**	**18 570**	**1 876**	**2 023**
Perùgia	4 285	4 910	402	553	7 641	7 274	909	1 048	8 066	7 603	878	916
Terni	1 559	1 674	151	172	3 455	2 651	406	312	2 681	2 617	268	265
Umbria	**5 844**	**6 584**	**553**	**725**	**11 096**	**9 925**	**1 315**	**1 360**	**10 747**	**10 220**	**1 146**	**1 181**
Frosinone	3 956	4 161	524	549	4 932	4 715	580	621	7 761	6 410	698	831
Littòria	1 603	1 870	203	247	6 418	7 399	717	593	7 645	7 829	811	670
Rieti	1 493	1 675	160	226	2 472	2 634	248	259	3 127	2 843	310	283
Roma	12 789	14 055	1 350	1 480	56 851	42 007	5 461	5 134	30 571	27 366	3 486	2 972
Viterbo	2 156	2 302	237	269	3 092	3 303	379	379	3 805	3 411	414	446
Làzio	**21 997**	**24 153**	**2 474**	**2 771**	**73 765**	**60 058**	**7 385**	**6 936**	**52 909**	**47 859**	**5 719**	**5 202**
Àquila degli Abr.	3 418	3 845	493	635	3 845	3 803	512	512	5 815	4 824	517	609
Campobasso	4 162	4 690	581	719	3 582	3 328	457	425	4 552	3 973	510	552
Chieti	3 570	4 174	529	572	4 378	4 006	401	590	5 389	4 872	500	585
Pescara (2)	1 886	2 262	*259*	302	4 128	3 857	*534*	655	3 973	3 614	*514*	589
Tèramo	2 417	2 746	342	390	3 289	3 178	439	326	3 724	3 449	572	484
Abruzzi e Molise	**15 453**	**17 717**	***2 204***	**2 618**	**19 222**	**18 172**	***2 343***	**2 508**	**23 453**	**20 732**	***2 613***	**2 819**
Avellino	4 509	4 778	689	719	5 014	5 686	576	626	6 233	6 645	672	798
Benevento	3 386	3 507	432	526	3 615	4 275	494	630	4 297	4 702	538	674
Nàpoli (2)	25 716	27 914	*3 334*	3 754	35 167	37 556	*4 265*	4 599	34 220	33 720	*4 009*	4 034
Salerno	7 095	7 879	907	1 125	11 180	11 825	1 299	1 943	11 518	10 904	1 387	1 501
Campania	**10 706**	**44 078**	***5 362***	**6 124**	**54 985**	**59 3'2**	***6 634***	**7 798**	**56 268**	**55 971**	***6 606***	**7 (07**
Bari	11 925	11 680	1 406	1 311	12 187	11 380	1 721	1 627	14 589	13 790	2 088	1 912
Brindisi	2 949	2 945	301	358	3 909	3 650	517	557	4 060	3 804	645	546
Fòggia	5 856	6 180	734	760	6 907	6 509	783	768	6 493	6 958	674	786
Iònio (Tàranto)	3 717	3 507	377	391	7 054	5 921	1 082	1 054	5 948	5 653	876	1 033
Lecce	5 418	5 657	570	659	5 959	5 883	863	923	6 083	6 526	947	969
Pùglie	**29 865**	**29 989**	**3 388**	**3 483**	**36 016**	**33 343**	**4 966**	**4 929**	**38 0/3**	**36 740**	**5 230**	**5 246**
Matera	2 130	1 999	315	262	1 691	1 764	191	135	1 921	2 019	274	176
Potenza	4 341	4 404	701	683	3 624	3 399	418	405	4 783	4 578	539	495
Lucània	**6 471**	**6 403**	**1 016**	**945**	**5 315**	**5 163**	**609**	**540**	**6 704**	**6 597**	**813**	**671**
Catanzaro	6 618	6 415	970	951	6 920	7 180	902	840	7 973	7 791	939	954
Cosenza	5 658	5 368	806	663	7 314	7 240	891	961	8 338	8 299	978	903
Règgio di Calàbria	5 834	6 341	804	947	6 864	6 712	815	768	8 605	8 211	1 042	1 064
Calàbrie	**18 110**	**18 124**	**2 580**	**2 561**	**21 098**	**21 132**	**2 608**	**2 569**	**24 916**	**24 301**	**2 959**	**2 921**
Agrigento	4 263	4 898	527	624	4 563	4 533	448	676	4 691	4 718	498	621
Caltanissetta	2 841	3 023	338	440	3 923	3 032	361	310	3 864	3 803	388	367
Catània	7 577	7 349	923	981	13 057	12 691	1 439	1 572	14 149	13 325	1 597	1 673
Enna	2 579	2 711	348	423	2 355	2 621	289	303	2 849	2 817	305	321
Messina	5 846	6 099	670	709	9 754	9 886	1 259	1 377	10 661	10 180	1 135	1 280
Palermo	10 103	9 828	1 118	1 277	7 295	6 793	785	827	7 556	7 127	837	791
Ragusa	2 134	2 240	267	230	3 031	3 863	286	306	3 449	4 501	365	368
Siracusa	2 760	2 582	305	326	5 389	5 108	687	545	6 010	5 697	718	648
Tràpani	3 470	3 638	381	419	4 992	5 139	507	490	4 680	4 885	593	481
Sicilia	**41 573**	**42 368**	**4 877**	**5 420**	**54 359**	**53 666**	**6 061**	**6 406**	**57 909**	**57 053**	**6 436**	**6 550**
Càgliari (2)	4 764	4 742	*607*	591	14 434	12 879	*1 790*	1 574	11 721	11 150	*1 241*	1 348
Nuoro	2 431	2 107	223	267	3 129	3 139	333	412	3 594	3 609	449	526
Sàssari	2 701	2 895	359	352	5 897	5 959	695	921	6 224	6 024	649	893
Sardegna	**9 896**	**9 744**	***1 189***	**1 210**	**23 460**	**21 977**	***2 818***	**2 907**	**21 539**	**20 783**	***2 339***	**2 737**
(3)												
Bèngasi	167	203	33	40	7 323	2 328	1 088	293	1 467	1 497	188	227
Derna	50	25	13	8	3 091	1 439	646	156	771	585	108	78
Misurata	28	19	5	2	4 643	884	107	72	535	337	83	33
Tripoli	276	330	38	49	6 320	5 562	872	702	2 618	2 808	240	327
Libia	**521**	**577**	**89**	**99**	**21 377**	**10 213**	**2 713**	**1 223**	**5 386**	**5 227**	**619**	**665**
Territorio metropolitano	**403298**	**423882**	**45698**	**51685**	**810 270**	**800 921**	**84 778**	**82 587**	**780 089**	**778 318**	**79 183**	**79 699**

(1) Vedi nota *(1)* a pag. 745. — *(2)* Vedi nota *(2)* a pag. 745. — *(3)* Cifre riguardanti la sola popolazione nazionale.

TAV. XI. — Movimento naturale e migratorio della popolazione durante i periodi sottoindicati per singoli Compartimenti, distinto per « Capiluoghi » e « altri Comuni » (1).

a) Capiluoghi. — *b*) Altri Comuni. — *c*) Totale.

COMPARTIMENTI		Gennaio-Luglio 1939: Matrimoni	Nati vivi	Morti	Eccedenza dei nati vivi sui morti	Immigrati	Emigrati	Eccedenza immigrati (+) o eccedenza emigrati (—)	Incremento netto durante il mese	Per 1000 abitanti, riportati all'anno intero: Matrimoni	Nati vivi	Morti	Eccedenza dei nati vivi sui morti	Agosto 1939: Matrimoni	Nati vivi	Nati morti	Morti	Eccedenza dei nati vivi sui morti	Immigrati	Emigrati	Eccedenza immigrati (+) o eccedenza emigrati (—)	Incremento netto
Piemonte	a	3 611	9 327	8 572	+ 755	29 529	20 585	+ 8 944	+ 9 699	6,7	17,4	16,0	+ 1,4	733	1 362	33	933	+ 429	2 962	2 380	+ 582	+ 1 011
	b	9 507	22 861	22 104	+ 757	50 373	50 787	— 414	+ 343	6,3	15.1	14.6	+ 0,5	1 187	3 279	95	2 387	+ 892	5 730	5 025	+ 705	+ 1 597
	c	13 118	32 188	30 676	+ 1 512	79 902	71 372	+ 8 530	+ 10 042	6,4	15,7	15,0	+ 0,7	1 920	4 641	128	3 329	+ 1 321	8 692	7 405	+ 1 287	+ 2 608
Liguria	a	3 277	7 802	6 688	+ 1 114	18 754	12 580	+ 6 174	+ 7 288	6,7	16,0	13,7	+ 2,3	540	1 171	27	718	+ 453	1 958	1 409	+ 549	+ 1 002
	b	2 148	5 399	4 648	+ 751	13 085	11 830	+ 1 255	+ 2 006	5,8	14,6	12,6	+ 2,0	248	820	21	505	+ 315	1 520	1 344	+ 176	+ 491
	c	5 425	13 201	11 336	+ 1 865	31 839	24 410	+ 7 429	+ 9 294	6,3	15,4	13.2	+ 2 2	788	1 991	48	1 223	+ 768	3 478	2 753	+ 725	+ 1 493
Lombardia	a	6 898	18 852	13 704	+ 5 148	33 219	20 542	+ 12 677	+ 17 825	7,4	20,3	14,7	+ 5,6	976	2 799	64	1 463	+ 1 336	3 654	2 403	+ 1 251	+ 2 587
	b	13 175	55 254	34 032	+21 222	64 439	67 508	3 069	+ 18 153	5,3	22,3	13,7	+ 8,6	1 769	8 457	201	4 934	+ 3 523	6 924	7 057	— 133	+ 3 390
	c	20 073	74 106	47 736	+26 370	97 658	88 050	+ 9 608	+ 35 978	5,9	21,8	14,0	+ 7,7	2 745	11 256	265	6 397	+ 4 859	10 578	9 460	+ 1 118	+ 5 977
Venèzia Trident.	a	437	1 520	878	+ 642	5 692	3 756	+ 1 936	+ 2 578	7.4	25,7	14,8	+ 10,8	55	232	2	102	+ 130	894	497	+ 397	+ 527
	b	1 826	7 160	5 006	+ 2 154	11 714	12 052	— 338	+ 1 816	5,7	21,6	15.1	+ 6,5	137	1 031	13	579	+ 452	1 347	1 389	— 42	+ 410
	c	2 263	8 680	5 884	+ 2 796	17 406	15 808	+ 1 598	+ 4 394	5,8	22,2	15,1	+ 7,1	192	1 263	15	681	+ 582	2 211	1 886	+ 355	+ 937
Vèneto	a	2 954	11 112	7 171	+ 3 941	18 030	17 127	+ 912	+ 4 853	6.3	23,6	15,2	+ 8,3	379	1 594	48	845	+ 749	2 085	2 250	— 165	+ 584
	b	11 693	48 857	23 589	+25 268	49 009	67 082	— 18 073	+ 7 195	5,8	24,1	11.6	+ 12,4	1 066	7 656	152	2 680	+ 4 976	4 821	6 341	— 1 520	+ 3 456
	c	14 647	59 969	30 760	+ 29 209	67 048	84 209	— 17 161	+ 12 048	5,8	24,0	12,3	+ 11,7	1 4.5	9 250	200	3 525	+ 5 725	6 906	8 591	— 1 685	+ 4 C40
Venèzia Giulia e Zara	a	1 820	4 597	3 902	+ 695	11 501	8 304	+ 3 197	+ 3 892	7,5	19,0	16,1	+ 2,9	253	654	16	419	+ 235	1 588	1 092	+ 496	+ 731
	b	2 345	7 412	4 259	+ 3 153	11 238	11 922	— 684	+ 2 469	7.1	22,6	13,0	+ 9,6	269	1 077	17	460	+ 617	1 347	1 453	— 106	+ 511
	c	4 165	12 009	8 161	+ 3 848	22 739	20 226	+ 2 513	+ 6 361	7,3	21,0	14,3	+ 6 7	522	1 731	33	879	- 852	2 983	2 545	+ 390	+ 1 2 2
Emilia	a	3 492	9 790	7 941	+ 1 849	18 897	13 861	+ 5 036	+ 6 885	6,8	19,2	15,6	+ 3,6	435	1 412	54	808	+ 604	2 136	1 445	+ 691	+ 1 205
	b	9 064	28 548	16 700	+ 11 848	30 946	40 981	— 10 035	+ 1 813	6,3	19.8	11,6	+ 8,2	827	4 193	72	1 758	+ 2 435	3 049	3 833	— 784	+ 1 651
	c	12 556	38 333	24 641	+ 13 697	49 843	54 842	— 4 999	+ 8 698	6,4	19,7	12,6	+ 7,0	1 262	5 605	126	2 566	+ 3 039	5 185	5 278	— 93	+ 2 946
Toscana	a	3 751	10 352	8 098	+ 2 254	20 621	15 611	+ 5 010	+ 7 264	7,0	19,4	15,1	+ 4,2	525	1 474	37	898	+ 576	2 400	1 727	+ 673	+ 1 249
	b	7 585	21 047	14 234	+ 6 813	41 402	46 134	— 4 732	+ 2 081	6,3	17,5	11,8	+ 5,7	795	3 091	74	1 535	+ 1 556	3 124	3 182	— 58	+ 1 498
	c	11 338	31 399	22 332	+ 9 067	62 023	61 745	+ 278	+ 9 345	6,5	18,1	12,8	+ 5,2	1 320	4 565	111	2 433	+ 2 132	5 524	4 909	+ 615	+ 2 747
Marche	a	698	2 511	1 643	+ 868	3 761	3 926	— 165	+ 703	6,0	21,7	14,2	+ 7,5	80	351	5	190	+ 161	491	450	+ 41	— 202
	b	3 137	15 198	7 727	+ 7 471	10 032	12 894	— 2 862	+ 4 609	5,0	24,1	12,3	+ 11.9	307	1 904	38	752	+ 1 152	1 296	1 426	— 130	+ 1 022
	c	3 835	17 709	9 370	+ 8 339	13 7?8	16 820	— 3 027	+ 5 312	5,1	23,7	12,6	+ 11,2	387	2 255	43	942	+ 1 313	1 787	1 876	— 89	+ 1 221
Umbria	a	477	1 970	1 266	+ 704	2 823	1 736	+ 1 087	+ 1 791	5,4	22.3	14,3	+ 8,0	59	258	8	156	+ 102	410	224	+ 186	+ 288
	b	2 114	7 714	4 025	+ 3 689	6 958	7 865	— 907	+ 2 782	6,3	23,1	12,1	+ 11,1	221	970	23	397	+ 573	905	922	— 17	+ 556
	c	2 591	9 684	5 291	+ 4 393	9 781	9 601	+ 180	+ 4 573	6,1	23,0	12,5	+ 10,4	230	1 228	31	553	+ 675	1 315	1 146	+ 169	+ 844
Lazio	a	5 656	19 431	9 787	+ 9 644	45 510	18 553	+ 26 957	+ 36 601	7,7	26,3	13,2	+ 13,1	755	2 963	75	1 142	+ 1 821	4 502	2 973	+ 1 529	+ 3 350
	b	4 561	19 821	9 736	+ 10 085	20 870	28 637	— 7 767	+ 2 318	5,6	24,4	12.0	+ 12,4	602	2 866	95	1 332	+ 1 534	2 883	2 746	+ 137	+ 1 671
	c	10 217	39 252	19 523	+ 19 723	66 380	47 190	+ 19 190	+ 38 919	6,6	25,3	12,6	+ 12,7	1 357	5 829	170	2 474	+ 3 355	7 335	5 719	+ 1 666	+ 5 021
Abruzzi e Molise	a	669	3 113	1 908	+ 1 205	5 103	4 155	+ 948	+ 2 153	5,7	26.7	16,3	+ 10,3	95	436	31	257	+ 179	646	455	+ 191	+ 370
	b	4 652	21 795	11 341	+ 10 454	11 776	16 685	— 4 909	+ 5 545	5,7	26,7	13,9	+ 12,8	493	2 974	104	1 947	+ 1 027	1 697	2 158	— 461	+ 566
	c	5 321	24 908	13 249	+ 11 659	16 879	20 840	— 3 961	+ 7 698	5,7	26,7	14,2	+ 12.5	588	3 410	185	2 201	+ 1 206	2 343	2 613	— 270	+ 936
Campania	a	4 166	17 084	11 214	+ 5 870	16 043	15 065	+ 978	+ 6 848	7,1	29.3	19,2	+ 10,0	760	2 259	138	1 430	+ 829	2 237	1 781	+ 456	+ 1 285
	b	10 077	48 905	24 130	+ 24 775	32 308	34 597	— 2 289	+ 22 486	6,4	31,2	15,4	+ 15,8	1 457	6 698	228	3 932	+ 2 766	4 897	4 825	— 428	+ 2 338
	c	14 2 3	65 989	35 344	+ 30 645	48 351	49 662	— 1 311	+ 29 334	6,6	30,7	16,4	+ 14,2	2 217	8 957	356	5 332	+ 3 595	6 631	6 606	+ 28	+ 3 623
Puglie	a	1 855	9 588	4 674	+ 4 914	11 868	9 264	+ 2 604	+ 7 518	6.8	35,0	17,1	+ 17.9	292	1 338	60	611	+ 727	1 430	1 713	- 283	+ 444
	b	7 979	41 942	21 803	+ 20 139	19 182	23 579	— 4 397	+ 15 742	6 3	33,1	17,2	+ 15,9	1 322	5 297	201	2 777	+ 2 520	3 536	3 517	+ 19	+ 2 539
	c	9 834	51 530	23 477	+ 25 053	31 050	32 843	— 1 793	+ 23 260	6,4	33,4	17,2	+ 16,2	1 614	6 685	261	3 338	+ 3 247	4 966	5 230	— 264	+ 2 983
Lucània	a	135	1 017	461	+ 556	865	968	— 103	+ 453	4,9	36,9	16,7	+ 20.2	9	140	12	75	+ 65	93	117	— 24	+ 41
	b	1 626	9 574	4 994	+ 4 580	3 841	4 923	— 1 082	+ 3 498	5,6	33,1	17,2	+ 15,8	144	1 377	49	941	+ 436	516	696	— 180	+ 256
	c	1 761	10 591	5 455	+ 5 136	4 706	5 891	— 1 185	+ 3 951	5,6	33,4	17,2	+ 16,2	153	1 517	61	1 016	+ 501	609	818	204	+ 297
Calàbrie	a	784	3 781	1 754	+ 2 027	3 630	3 310	+ 320	+ 2 347	6,5	31,6	14,6	+ 16,9	112	514	27	299	+ 215	484	420	+ 64	+ 279
	b	5 825	29 206	13 776	+ 15 520	14 860	18 647	— 3 787	+ 11 733	6,4	32,1	15,1	+ 17,0	751	3 937	145	2 281	+ 1 656	2 124	2 539	- 415	+ 1 241
	c	6 609	33 077	15 530	+ 17 547	18 490	21 957	— 3 467	+ 14 080	6,4	32,0	15,0	+ 17.0	868	4 451	172	2 580	+ 1 871	2 608	2 959	- 351	+ 1 520
Sicilia	a	4 617	17 896	11 056	+ 6 840	15 777	15 017	+ 760	+ 7 600	7,0	27,1	16,7	+ 10,4	521	2 360	104	1 511	+ 849	1 851	2 004	— 153	+ 696
	b	10 852	46 271	25 640	+ 20 631	32 521	36 456	— 3 935	+ 16 696	6.5	27,6	15,3	+ 12,3	828	6 290	268	3 366	+ 2 924	4 210	4 432	— 222	+ 2 702
	c	15 469	64 167	36 696	+ 27 471	48 298	51 473	— 3 175	+ 21 296	6,6	27,5	15,7	+ 11,8	1 319	8 650	372	4 877	+ 3 773	6 061	6 436	— 375	+ 3 398
Sardegna	a	779	3 294	1 795	+ 1 499	4 923	4 414	+ 509	+ 2 008	7,6	32,2	17,6	+ 14,7	75	397	13	216	+ 181	598	548	+ 50	+ 231
	b	2 833	15 323	6 912	+ 8 411	15 719	14 786	+ 933	+ 9 344	5,6	30,6	13,8	+ 16,8	545	2 266	49	973	+ 1 293	2 220	1 791	+ 429	+ 1 722
	c	3 612	18 617	8 707	+ 9 910	20 642	19 200	+ 1 442	+ 11 352	6,0	30,9	14,4	+ 16.4	620	2 363	62	1 189	+ 1 474	2 818	2 339	+ 479	+ 1 953
REGNO	a	46076	153037	102512	+ 50 525	266 555	188 774	+ 77 781	+ 128306	7.0	23,2	15.5	+ 7,6	6 854	21 714	754	12 073	+ 9 641	30 419	23 888	+ 6 531	+ 16 172
	b	110999	452377	254656	+ 197721	440 273	507 365	— 67 092	+ 130629	6 0	24,5	13,8	+ 10,7	12 968	64 183	1 845	33 533	+ 30 647	51 646	54 676	— 3 030	+ 27 617
	c	157075	605414	357168	+ 248246	706 828	696 139	+ 10 689	+ 258935	6,1	23,5	13,9	+ 9.6	19 622	85 897	2 599	45 609	+ 40 288	82 065	78 564	+ 3 501	+ 43 789
Libia (2)	a	327	1 124	325	+ 799	6 698	2 828	+ 3 870	+ 4 669	7,8	26,8	7,7	+ 19,1	28	123	1	62	+ 61	970	428	+ 542	+ 603
	b	123	608	107	+ 501	11 966	1 939	+ 10 027	+ 10 528	6,8	33,5	5,9	+ 27,6	18	101	2	27	+ 74	1 743	191	+ 1 552	+ 1 626
	c	450	1 732	432	+ 1 300	18 664	4 767	+ 13 897	+ 15 197	7,5	28,8	7,2	+ 21,6	46	224	3	89	+ 185	2 713	619	+ 2 094	+ 2 229

(1) Vedi nota (1) a pag. 745. — (2) Cifre riguardanti la sola popolazione nazionale.

TAV. XII. — Movimento della popolazione nelle città con oltre 100.000 abitanti (*a*).

PERIODI	Popolazione presente calcolata all'inizio del periodo	Nati-vivi	Morti	Eccedenza nati-vivi	Immigrati	Emigrati	Eccedenza immigrati (+) o eccedenza emigrati (—)	Incremento netto durante il periodo (*b*)	Matrimoni (*c*)	Popolazione presente calcolata all'inizio del periodo	Nati-vivi	Morti	Eccedenza nati-vivi	Immigrati	Emigrati	Eccedenza immigrati (+) o eccedenza emigrati (—)	Incremento netto durante il periodo (*b*)	Matrimoni (*c*)
	ROMA									MESSINA								
1939 febbraio	1 284 608	2 486	1 366	+1 120	5 616	2 486	+3 130	+4 250	742	202 564	423	198	+ 225	463	323	+ 140	+ 365	109
» marzo	1 288 948	2 692	1 449	+1 243	6 827	2 722	+4 105	+5 348	394	202 929	406	229	+ 177	707	511	+ 196	+ 373	88
» aprile	1 294 296	2 335	1 172	+1 163	5 153	2 126	+3 027	+4 190	1 373	203 302	332	210	+ 122	410	380	+ 30	+ 152	147
» maggio	1 298 486	2 397	1 024	+1 373	6 238	2 204	+4 034	+5 407	506	203 454	347	185	+ 162	447	425	+ 22	+ 184	120
» giugno	1 303 893	2 402	1 010	+1 392	5 689	1 816	+3 873	+5 265	986	203 638	330	188	+ 142	450	368	+ 82	+ 224	124
» luglio	1 309 158	2 626	1 194	+1 432	6 691	2 104	+4 587	+6 019	789	203 862	343	270	+ 73	429	467	— 38	+ 35	147
» agosto	1 315 177									203 897								
	MILANO									VERONA								
1939 febbraio	1 206 717	1 537	1 564	— 27	1 883	1 155	+ 728	+ 701	709	166 400	265	218	+ 47	662	549	+ 113	+ 160	90
» marzo	1 207 418	1 703	1 221	+ 482	3 871	2 247	+1 624	+2 106	291	166 560	313	214	+ 99	632	613	+ 19	+ 118	17
» aprile	1 209 524	1 547	1 094	+ 453	3 505	1 619	+1 886	+2 339	1 086	166 678	279	173	+ 106	527	517	+ 10	+ 116	131
» maggio	1 211 863	1 665	1 024	+ 641	2 808	1 383	+1 425	+2 066	689	166 794	308	156	+ 152	462	552	— 90	+ 62	87
» giugno	1 213 929	1 689	940	+ 749	4 084	1 714	+2 370	+3 119	689	166 856	266	142	+ 124	405	580	— 175	— 51	7'
» luglio	1 217 048	1 756	893	+ 863	3 498	2 069	+1 429	+2 292	788	166 805	306	150	+ 156	568	576	— 8	+ 148	53
» agosto	1 219 340									166 953								
	NAPOLI									TARANTO								
1939 febbraio	921 109	1 987	1 476	+ 511	1 857	1 533	+ 324	+ 835	415	151 536	351	176	+ 175	588	316	+ 272	+ 447	62
» marzo	921 944	2 417	1 564	+ 853	1 556	1 704	— 148	+ 705	460	151 983	388	180	+ 208	513	325	+ 188	+ 396	60
» aprile	922 649	2 099	1 463	+ 636	1 654	1 624	+ 30	+ 666	712	152 379	327	135	+ 192	429	345	+ 84	+ 276	105
» maggio	923 315	1 999	1 191	+ 808	1 919	2 142	— 223	+ 585	372	152 655	348	146	+ 202	569	378	+ 191	+ 393	66
» giugno	923 900	1 814	1 356	+ 458	1 940	1 802	+ 138	+ 596	653	153 048	348	176	+ 172	611	515	+ 96	+ 268	80
» luglio	924 496	1 954	1 651	+ 303	2 053	1 527	+ 526	+ 829	675	153 316	350	217	+ 133	566	371	+ 195	+ 328	77
» agosto	925 325									153 644								
	TORINO									PADOVA								
1939 febbraio	691 459	837	1 056	— 219	3 257	1 869	+1 388	+1 169	301	150 470	270	228	+ 42	587	321	+ 266	+ 308	99
» marzo	692 628	935	854	+ 81	3 459	2 046	+1 413	+1 494	167	150 778	324	232	+ 92	565	421	+ 144	+ 236	43
» aprile	694 122	846	757	+ 89	3 052	1 916	+1 136	+1 225	667	151 014	271	159	+ 112	444	398	+ 46	+ 158	121
» maggio	695 347	887	696	+ 191	2 752	1 436	+1 316	+1 507	417	151 172	321	176	+ 145	377	426	— 49	+ 96	107
» giugno	696 854	824	657	+ 167	2 749	2 287	+ 462	+ 629	371	151 268	312	156	+ 156	512	358	+ 154	+ 310	79
» luglio	697 483	881	631	+ 250	2 500	2 137	+ 363	+ 613	400	151 578	332	151	+ 181	379	308	+ 71	+ 252	80
» agosto	698 096									151 830								
	GENOVA									LIVORNO								
1939 febbraio	655 881	799	869	— 70	2 131	956	+1 175	+1 105	368	134 804	178	189	— 16	436	329	+ 107	+ 91	81
» marzo	656 986	860	890	— 30	1 930	1 152	+ 778	+ 748	84	134 895	225	198	+ 27	513	324	+ 189	+ 216	85
» aprile	657 734	734	710	+ 24	1 408	954	+ 454	+ 478	660	135 111	178	132	+ 46	305	243	+ 62	+ 108	146
» maggio	658 212	802	630	+ 172	1 211	971	+ 240	+ 412	343	135 219	184	127	+ 57	353	210	+ 143	+ 200	53
» giugno	658 624	802	542	+ 260	1 381	1 119	+ 262	+ 522	417	135 419	189	126	+ 63	394	259	+ 135	+ 198	99
» luglio	659 146	813	596	+ 217	1 535	1 233	+ 302	+ 519	819	135 617	245	115	+ 130	366	229	+ 137	+ 267	79
» agosto	659 665									135 884								
	PALERMO									BRESCIA								
1939 febbraio	432 186	966	701	+ 265	377	292	+ 85	+ 350	190	134 458	267	257	+ 10	330	413	— 93	— 83	67
» marzo	432 486	1 080	752	+ 328	458	261	+ 197	+ 525	139	134 370	320	210	+ 110	422	285	+ 137	+ 247	50
» aprile	433 011	821	540	+ 281	389	240	+ 149	+ 430	195	134 617	239	167	+ 72	459	244	+ 215	+ 287	76
» maggio	433 441	786	504	+ 282	376	378	— 2	+ 280	263	134 904	278	159	+ 119	318	287	+ 31	+ 150	109
» giugno	433 721	836	486	+ 350	414	285	+ 129	+ 479	281	135 054	273	169	+ 104	466	363	+ 103	+ 207	73
» luglio	434 200	892	819	+ 73	413	375	+ 38	+ 111	294	135 261	297	176	121	353	300	+ 53	+ 174	81
» agosto	434 311									135 435								
	FIRENZE									FERRARA								
1939 febbraio	351 467	475	473	+ 2	1 149	541	+ 608	+ 610	166	123 001	195	177	+ 18	236	186	+ 50	+ 68	62
» marzo	352 077	480	536	— 56	1 944	1 007	+ 937	+ 881	101	123 069	195	140	+ 55	250	266	— 16	+ 39	46
» aprile	352 958	424	394	+ 30	1 211	912	+ 299	+ 329	216	123 108	(d) 220	124	+ 96	228	269	— 41	+ 55	100
» maggio	353 287	515	381	+ 134	825	546	+ 279	+ 413	226	123 163	186	128	+ 58	314	287	+ 27	+ 85	66
» giugno	353 700	434	311	+ 123	1 315	823	+ 492	+ 615	240	123 248	216	121	+ 95	275	320	— 45	+ 50	82
» luglio	354 315	508	287	+ 221	1 114	675	+ 439	+ 660	271	123 298	192	127	+ 65	319	336	— 17	+ 48	48
» agosto	354 975									123 346								
	BOLOGNA									REGGIO DI CALABRIA								
1939 febbraio	315 752	412	471	— 59	919	564	+ 355	+ 296	158	122 142	321	103	+ 218	288	302	— 14	+ 204	74
» marzo	316 048	465	402	+ 63	897	663	+ 234	+ 297	81	122 346	337	152	+ 185	222	249	— 27	+ 158	56
» aprile	316 345	383	339	+ 44	666	651	+ 15	+ 59	323	122 504	272	141	+ 131	201	219	— 18	+ 113	93
» maggio	316 404	394	331	+ 63	864	758	+ 106	+ 169	140	122 617	265	102	+ 163	245	236	+ 9	+ 172	54
» giugno	316 573	387	333	+ 54	1 438	567	+ 871	+ 925	294	122 789	248	128	+ 120	291	251	+ 40	+ 160	54
» luglio	317 498	417	263	+ 154	1 365	573	+ 792	+ 946	172	122 949	286	188	+ 98	273	240	+ 33	+ 131	69
» agosto	318 444									123 080								
	VENEZIA									CAGLIARI								
1939 febbraio	284 195	457	393	+ 64	611	693	— 82	— 18	145	120 112	314	192	+ 122	355	396	— 41	+ 81	71
» marzo	284 177	493	333	+ 160	870	666	+ 204	+ 364	68	120 193	323	188	+ 135	582	413	+ 169	+ 304	49
» aprile	284 541	504	263	+ 241	519	558	— 39	+ 202	205	120 497	254	170	+ 84	428	363	+ 65	+ 149	91
» maggio	284 743	562	228	+ 334	771	622	+ 149	+ 483	157	120 646	250	119	+ 131	391	342	+ 49	+ 180	61
» giugno	285 226	472	246	+ 226	735	557	+ 178	+ 404	135	120 826	272	137	+ 135	450	316	+ 134	+ 269	88
» luglio	285 630	515	239	+ 276	636	709	— 73	+ 203	129	121 095	277	151	+ 126	485	471	+ 14	+ 140	88
» agosto	285 833									121 235								
	TRIESTE									LA SPEZIA								
1939 febbraio	258 556	302	309	— 7	972	709	+ 263	+ 256	133	119 801	173	114	+ 59	428	434	— 6	+ 53	56
» marzo	258 812	396	326	+ 70	1 051	574	+ 477	+ 547	115	119 854	183	104	+ 79	497	259	+ 138	+ 217	46
» aprile	259 359	326	268	+ 58	977	600	+ 377	+ 435	199	119 571	170	109	+ 61	473	401	+ 72	+ 133	88
» maggio	259 794	300	258	+ 42	1 027	479	+ 548	+ 590	244	119 704	155	106	+ 49	438	432	+ 6	+ 55	71
» giugno	260 384	337	246	+ 91	885	396	+ 489	+ 580	172	119 759	193	105	+ 88	421	370	+ 51	+ 139	78
» luglio	260 964	341	216	+ 125	874	595	+ 279	+ 404	136	119 898	182	86	+ 96	535	450	+ 85	+ 181	74
» agosto	261 368									120 079								
	CATANIA									MODENA								
1939 febbraio	252 437	631	368	+ 263	822	647	+ 175	+ 438	126	105 412	138	142	— 4	619	271	+ 348	+ 344	72
» marzo	252 875	661	358	+ 303	613	586	+ 27	+ 330	97	105 756	159	147	+ 12	165	188	— 23	— 11	36
» aprile	253 205	566	295	+ 271	751	708	+ 43	+ 314	140	105 745	146	107	+ 39	252	139	+ 113	+ 152	120
» maggio	253 519	508	272	+ 236	632	602	+ 30	+ 266	170	105 897	156	123	+ 33	152	250	— 98	— 65	32
» giugno	253 785	522	336	+ 186	494	603	— 109	+ 77	160	105 832	146	86	+ 60	350	249	+ 101	+ 161	51
» luglio	253 862	534	440	+ 94	703	627	+ 76	+ 170	166	105 998	164	95	+ 69	175	181	— 6	+ 63	47
» agosto	254 032									106 056								
	BARI									APUANIA								
1939 febbraio	211 228	608	270	+ 338	406	419	— 13	+ 325	134	103 834	163	89	+ 74	184	166	+ 18	+ 92	72
» marzo	211 553	637	242	+ 395	579	474	+ 105	+ 500	80	103 926	203	110	+ 93	153	208	— 55	+ 38	37
» aprile	212 053	482	226	+ 256	426	317	+ 109	+ 365	167	103 964	188	108	+ 80	188	154	— 26	+ 64	117
» maggio	212 418	508	218	+ 290	507	356	+ 151	+ 441	116	104 028	182	88	+ 94	340	175	+ 165	+ 259	51
» giugno	212 859	524	235	+ 289	496	375	+ 121	+ 410	116	104 287	194	64	+ 130	194	150	+ 44	+ 174	68
» luglio	213 269	543	293	+ 250	693	423	+ 270	+ 520	95	104 461	234	91	+ 143	210	151	+ 59	+ 202	64
» agosto	213 789									104 663								

(*a*) (*b*) (*c*) Vedi le corrispondenti note nel bollettino del mese di giugno 1938-XI. — (d) Cifra rettificata.

TAV. XIII. — **Movimento della popolazione nei Comuni con 50.000 e più abitanti** (1).

N. d'ordine	COMUNI	Per 1000 abitanti – Anno – Matrimoni 1938	Matrimoni 1937	Nati vivi 1938	Nati vivi 1937	Morti 1938	Morti 1937	Gennaio-Agosto – Matrimoni 1939	Matrimoni 1938	Nati vivi 1939	Nati vivi 1938	Nati morti 1939	Nati morti 1938	Morti 1939	Morti 1938	Immigrati 1939	Immigrati 1938	Emigrati 1939	Emigrati 1938
1	Alessàndria	7,1	7,7	14,7	13,4	15,3	14,8	336	333	784	778	27	31	817	846	2 220	2 651	2 125	2 367
2	Ancona	7,6	8,0	18,9	17,7	12,3	12,0	348	344	1 231	1 149	33	29	709	730	2 195	1 901	2 281	2 136
3	Andria	8,3	9,6	33,5	36.1	18,7	24,9	211	268	1 438	1 283	55	65	799	695	358	349	540	513
4	Apuania	7,4	9,1	23,5	22.1	11,6	11,6	496	422	1 531	1 771	35	49	761	853	1 609	1 295	1 404	1 503
5	Àquila degli Abruzzi	5,6	7,5	24,4	23,9	18,2	16,1	191	144	821	971	45	59	607	667	836	892	1 004	770
6	Arezzo	7,3	9,4	22,4	21,2	14,1	14,4	259	224	822	967	27	38	620	598	1 401	1 126	1 340	1 285
7	Bari	6,6	7,2	33,8	33,1	15,2	14,0	936	790	4 552	4 616	176	154	1 998	2 132	4 227	3 486	3 792	3 713
8	Barletta	7,5	8,0	33,7	34,4	15,0	16,2	252	195	1 348	1 215	69	45	644	575	589	674	865	825
9	Bèrgamo	7,1	8,6	27,7	26,9	20,7	20,1	315	335	1 614	1 612	67	72	1 096	1 289	2 383	2 489	1 866	2 146
10	Bologna	7,8	8,1	17,0	14,9	15,0	14,9	1 476	1 322	3 270	3 201	80	88	2 857	2 979	8 277	8 671	4 759	4 929
11	Bolzano	10,0	8,5	29,5	24,0	15,9	16,3	257	289	964	927	22	32	474	502	4 934	3 018	2 992	2 032
12	Brèscia	6,8	9,3	28,0	26,0	20,2	20,3	609	475	2 295	2 365	73	91	1 562	1 815	3 008	3 343	2 561	2 163
13	Cagliari	7,9	7,5	29,7	29,2	16,3	15,9	519	473	2 277	2 150	95	71	1 293	1 148	3 552	3 602	3 114	2 926
14	Caserta	6,4	7,8	26,7	25,6	18,0	14,9	248	167	909	894	18	25	528	664	1 111	1 392	1 196	1 111
15	Catània	7,2	8,4	30,1	25,8	15,7	17,5	1 118	1 025	4 709	4 853	196	184	2 799	2 655	5 407	5 003	5 181	4 505
16	Cesena	7,4	9,7	24,8	23,2	11,5	13,0	308	256	1 012	1 030	28	26	499	493	838	933	848	816
17	Como	7,4	8,6	25,2	23,0	18,4	18,8	216	248	923	964	35	40	719	723	1 535	1 569	1 089	1 206
18	Cremona ed Uniti	6 6	7,5	21,9	19,7	17,9	19,6	242	229	933	972	26	30	836	797	1 331	1 453	1 239	1 389
19	Ferrara	7,1	9,5	20,2	19,7	13,6	12,1	521	431	1 573	1 619	37	48	1 142	1 094	2 273	1 775	2 176	1 917
20	Firenze	7,9	8,6	16,5	14,2	14,8	14,5	1 606	1 523	3 711	3 659	128	115	3 240	3 341	9 895	9 137	5 773	4 785
21	Fiume	5,4	8,6	21,9	18,4	14,8	13,9	253	248	761	832	42	21	529	552	1 603	2 065	1 754	1 531
22	Fòggia	7,7	7,9	39,2	35,2	17,1	17,5	256	261	1 653	1 643	75	65	739	721	2 226	2 281	1 347	1 187
23	Forlì	6,9	9,0	20,1	19,0	11,8	11,8	225	241	860	892	24	20	546	530	1 462	1 574	980	1 059
24	Gènova	7,5	8,2	15,1	13,7	13,5	12,9	2 852	2 949	6 448	6 586	188	229	5 699	5 903	13 966	13 379	8 528	8 218
25	Gorizia	6,0	6,7	19,8	19,0	18,2	17,7	246	229	701	635	23	32	566	589	1 634	1 789	1 344	1 388
26	La Spèzia	7,2	8,4	19,3	18,7	12,8	12,0	561	449	1 437	1 412	33	38	845	950	3 901	4 536	3 233	2 921
27	Lecce	6,7	7,3	28,3	26,2	16,0	19,6	219	157	932	977	50	41	619	540	1 159	1 351	1 208	1 061
28	Livorno	8,5	8,4	20,2	17,6	14,0	13,8	658	633	1 631	1 659	34	29	1 202	1 224	3 117	2 341	2 150	1 796
29	Lucca	6,6	8,2	19,9	18,0	16,1	15,1	336	277	973	1 140	40	38	855	936	1 516	1 313	1 603	1 374
30	Marsala	10,0	10,8	24,2	24,8	12,4	11,9	288	287	1 193	1 020	59	52	511	542	544	404	522	522
31	Messina	6,9	7,8	23,3	23,1	14,6	15,0	897	667	2 978	3 035	141	107	1 800	1 995	4 016	3 882	3 335	3 105
32	Milano	8,3	9,6	17,4	15,8	12,1	12,4	5 906	5 647	13 328	13 033	312	310	9 184	9 224	23 951	27 010	12 490	9 825
33	Mòdena	7,5	9,1	19,0	17,8	14,6	14,1	451	389	1 233	1 246	38	39	951	953	2 556	3 087	1 606	1 686
34	Monza	7,9	9,0	20,5	18,3	14,5	14,8	278	282	890	869	28	36	613	641	1 023	2 128	915	992
35	Nàpoli	6,2	9,0	27,5	25,8	19,2	17,4	4 390	3 209	16 488	16 344	863	842	11 302	12 022	14 371	17 341	13 334	12 208
36	Novara	6,8	8,0	17,1	15,7	16,7	15,7	242	262	748	714	26	16	655	725	2 331	1 967	1 602	1 826
37	Pàdova	7,3	8,4	25,3	22,9	14,3	14,8	641	525	2 252	2 393	69	65	1 420	1 386	3 945	3 040	3 040	2 977
38	Palermo	6,6	8,8	27,8	25,4	16,3	17,0	1 884	1 634	7 425	7 547	274	279	5 078	4 674	2 365	1 722	2 329	1 421
39	Parma	7,0	7,7	25,1	20,5	17,4	17,2	287	294	1 230	1 257	47	43	919	866	1 783	2 069	1 940	1 817
40	Pavia	7,3	7,8	26,5	23,2	18,2	18,0	182	217	911	916	40	55	636	651	1 162	1 183	1 049	1 217
41	Perùgia	7,0	10,9	23,9	20,5	15,6	15,5	267	338	1 308	1 372	40	73	808	874	1 648	1 380	1 258	1 122
42	Pescara	6,9	7,3	25,2	23,9	13,1	13,1	214	177	924	881	66	66	395	459	2 085	1 859	1 356	1 197
43	Piacenza	7,2	7,4	22,3	18,3	14.1	14,6	238	259	964	1 004	57	45	638	630	1 520	1 303	1 250	1 688
44	Pisa	7,6	8,0	22,9	21,2	16,6	14,7	319	295	1 159	1 136	29	32	667	847	1 863	1 868	1 733	1 561
45	Pistòia	7,3	9,3	18,7	18,8	13,1	14,2	302	267	968	911	22	35	692	651	1 510	1 227	1 597	1 264
46	Pola	6,1	8,8	20,9	17,7	15,3	15,9	213	169	623	649	28	42	528	497	1 907	1 711	1 475	1 267
47	Prato	7,3	10,9	19,1	15,5	11,4	11,7	273	270	861	903	11	29	606	539	1 070	991	506	659
48	Ravenna	6,7	9,3	17,1	15,9	11,6	12,7	329	287	862	954	22	31	654	638	1 165	1 272	1 124	1 109
49	Règgio di Calàbria	6,8	7,7	27,3	26,8	15,2	15,2	529	448	2 364	2 146	122	92	1 093	1 259	1 993	1 826	1 966	1 904
50	Règgio nell'Emilia	9,1	9,8	19,3	17,6	15,9	14,3	400	515	1 210	1 236	35	28	1 042	1 063	1 997	1 863	1 471	1 563
51	Rimini	7,0	9,6	23,9	21,2	13,7	13,3	262	222	975	1 064	20	27	614	606	1 491	1 493	1 478	1 360
52	Roma	8,3	8,8	25,8	23,1	12,9	12,3	5 937	5 681	20 291	20 161	528	536	9 859	10 725	46 719	32 290	18 602	17 284
53	Salerno	6,4	7,7	30,4	27,5	15,7	14,7	238	196	1 353	1 376	104	89	634	740	2 222	2 280	1 685	1 536
54	Sàssari	6,3	6,7	29,6	28,2	17,7	17,6	297	175	1 163	1 083	52	50	584	676	1 461	1 331	1 480	1 322
55	Savona	8,2	9,8	18,1	17,3	12,5	13,4	288	296	816	771	22	21	605	558	1 780	2 861	1 366	1 859
56	Siracusa	9,0	7,2	28,6	25,7	15,0	15,3	299	293	1 023	973	35	44	606	517	1 429	1 545	1 601	1 689
57	Tàranto	7,9	7,8	35,9	35,5	16,6	16,2	569	574	2 839	2 876	129	124	1 399	1 378	4 232	3 518	3 026	2 883
58	Terni	8,0	9,6	21,3	18,5	12,2	12,4	269	309	920	993	41	51	614	572	1 585	848	702	865
59	Torino	7,9	5,8	16,9	14,9	14,1	14,0	3 182	3 253	7 054	7 326	180	190	6 320	6 192	23 395	26 472	15 234	12 683
60	Torre Annunziata	6,1	9,4	29,5	30,8	18,3	17,2	311	239	1 558	1 508	48	62	896	943	1 048	1 044	948	1 145
61	Tràpani	8,5	8,4	26,1	24,5	15,0	14,3	346	283	1 355	1 280	45	50	694	771	1 506	2 020	1 223	1 388
62	Trento	7,4	8,2	21,8	19,4	14,2	12,9	235	201	788	809	29	32	506	571	1 652	1 663	1 261	1 894
63	Treviso	6,7	7,2	26,2	22,1	15,3	15,9	233	186	906	959	30	20	539	580	1 693	1 610	1 734	1 571
64	Trieste	8,5	9,0	15,4	14,2	14,6	13,6	1 301	1 261	2 632	2 599	95	63	2 411	2 566	7 388	6 531	4 402	3 760
65	Ùdine	7,5	8,1	26,0	23,5	20,6	20,6	308	282	1 159	1 100	31	32	852	912	1 775	2 040	1 952	2 226
66	Venèzia	6,8	7,3	20,2	19,2	13,2	13,6	1 053	931	3 873	3 679	74	100	2 242	2 487	5 062	5 809	4 983	4 425
67	Verona	6,8	8,1	23,3	21,2	13,8	14,1	579	547	2 346	2 376	63	81	1 443	1 471	4 360	3 754	4 525	4 745
68	Vicenza	7,5	8,3	20,1	17,8	15,6	14,8	267	273	986	931	17	15	681	762	1 825	1 499	1 421	1 699
	TOTALE	7,5	8,6	22,6	20,8	14,8	14,5	50 574	46 577	164 069	164 202	5 653	5 709	107 291	110 704	273 991	263 129	191 808	178 806

(1) Cifre non ancora definitivamente accertate. Vedi nota (1) a pagina 745.

TAV. XV. — Movimento migratorio da e per l'Estero - Agosto 1939 (*).

COMPARTIMENTI E PAESI	Espatri in complesso (1)			di cui presunti definitivi			Rimpatri in complesso (1)			Eccedenza espatri (—) Eccedenza rimpatri (+)		
	lavoratori	non lavoratori	Totale	lavoratori	non lavoratori	Totale	lavoratori	non lavoratori	Totale	lavoratori	non lavoratori	Totale
I. — Classificazione per Compartimenti di provenienza o di destinazione.												
A) *Paesi continentali.*												
Piemonte	93	800	893	19	4	23	218	636	854	+ 125	— 164	— 39
Ligùria	20	320	340	6	1	7	54	195	219	+ 34	— 125	— 91
Lombardia	330	1 506	1 836	38	7	45	297	957	1 254	— 33	— 549	— 582
Venèzia Tridentina	84	324	408	5	—	5	173	192	365	+ 89	— 132	— 48
Vèneto	105	298	403	13	1	14	198	229	427	+ 93	— 69	+ 24
Venèzia Giùlia e Zara	65	1 263	1 328	15	7	22	156	956	1 111	+ 90	— 307	— 217
Emilia	37	303	340	18	2	20	113	155	268	+ 76	— 148	— 72
Toscana	44	384	428	9	3	12	95	277	372	+ 51	— 107	— 56
Marche	11	42	53	4	2	6	23	22	45	+ 12	— 20	— 8
Ùmbria	2	44	46	—	—	—	10	43	53	+ 8	— 1	+ 7
Làzio	54	1 038	1 092	5	2	7	117	552	669	+ 63	— 486	— 423
Abruzzi e Molise	10	20	30	3	—	3	12	12	24	+ 2	— 8	— 6
Campània	10	128	138	3	—	3	44	142	186	+ 34	+ 14	+ 48
Pùglie	26	88	114	2	—	2	38	28	66	+ 12	— 60	— 48
Lucània	32	3	35	—	—	—	2	—	2	— 30	— 3	— 33
Calàbrie	7	14	21	6	—	6	11	6	17	+ 4	— 8	— 4
Sicilia	49	153	202	24	3	27	435	164	599	+ 386	+ 11	+ 397
Sardegna	2	25	27	1	—	1	35	16	51	+ 33	— 9	+ 24
Non indicato	410	258	668	381	91	472	450	245	695	+ 40	— 13	+ 27
Regno:												
Agosto 1939	1 391	7 011	8 402	552	123	675	2 480	4 827	7 307	+ 1 089	— 2 184	— 1 095
» 1938	2 795	12 074	14 869	1 172	278	1 450	2 868	7 322	10 190	+ 78	— 4 752	4 679
Genn-Agosto 1939	*11 318*	*45 333*	*56 651*	*3 154*	*1 141*	*4 295*	*13 567*	*25 732*	*39 299*	+ *2 249*	— *19 601*	— *17 352*
» 1938	*19 440*	*64 367*	*83 807*	*6 549*	*1 329*	*7 878*	*15 066*	*35 242*	*50 308*	— *4 374*	— *29 125*	— *33 499*
Anno 1938	33 554	88 985	122 539	11 169	2 708	13 877	24 375	51 680	76 055	— 9 179	— 37 305	— 46 484
» 1937	29 670	100 011	129 681	11 880	2 530	14 410	20 580	47 073	67 653	- 9 090	— 52 938	— 62 028
B) *Paesi transoceanici.*												
Piemonte	30	35	65	27	13	40	74	72	146	+ 44	+ 37	+ 81
Ligùria	15	21	36	10	6	16	46	93	139	+ 31	+ 72	+ 103
Lombardia	42	85	127	37	36	73	81	106	187	+ 39	+ 21	+ 60
Venèzia Tridentina	2	1	3	2	—	2	15	3	18	+ 13	+ 2	+ 15
Vèneto	54	5	59	54	3	57	62	24	86	+ 8	+ 19	+ 27
Venèzia Giùlia e Zara	31	9	40	31	7	38	9	8	17	— 22	— 1	— 23
Emilia	16	4	20	16	2	18	17	26	43	+ 1	+ 22	+ 23
Toscana	15	18	33	15	10	25	50	44	94	+ 35	+ 26	+ 61
Marche	24	6	30	24	3	27	24	5	29	—	— 1	— 1
Ùmbria	—	1	1	—	—	—	1	—	1	+ 1	— 1	—
Làzio	81	79	160	79	18	97	58	80	138	— 23	+ 1	— 22
Abruzzi e Molise	73	7	80	73	7	80	71	19	90	— 2	+ 12	+ 10
Campània	109	35	144	102	16	118	101	59	160	— 8	+ 24	+ 16
Pùglie	42	4	46	42	1	43	72	8	80	+ 30	+ 4	+ 34
Lucània	14	6	20	13	6	19	30	10	40	+ 16	+ 4	+ 20
Calàbrie	141	3	144	139	2	141	110	13	123	— 31	+ 10	21
Sicilia	143	10	153	142	9	151	110	11	121	— 33	+ 1	— 32
Sardegna	1	1	2	1	1	2	6	—	6	+ 5	— 1	+ 4
Non indicato	62	45	107	60	22	82	25	34	59	— 37	— 11	— 48
Regno:												
Agosto 1939	895	375	1 270	867	162	1 029	962	615	1 577	+ 67	+ 240	+ 307
» 1938	2 309	610	2 919	2 221	333	2 554	1 025	495	1 520	— 1 284	— 115	— 1 399
Genn-Agosto 1939	*13 019*	*4 332*	*17 351*	*12 494*	*2 476*	*14 970*	*5 926*	*3 479*	*9 405*	— *7 093*	— *853*	— *7 946*
» 1938	*18 415*	*3 401*	*21 816*	*17 634*	*1 724*	*19 358*	*9 281*	*4 191*	*13 472*	— *9 134*	+ *790*	— *8 344*
Anno 1938	27 994	6 638	34 632	26 328	3 766	30 594	12 517	5 511	18 028	— 15 477	— 1 127	16 604
» 1937	30 275	6 940	37 215	29 272	3 630	32 902	15 161	5 909	21 070	- 15 114	— 1 031	— 16 145
C) *Complesso.*												
Agosto 1939	2 286	7 386	9 672	1 419	285	1 704	3 442	5 442	8 884	+ 1 156	— 1 944	— 788
» 1938	5 104	12 684	17 788	3 393	611	*4 004*	3 893	7 817	11 710	— 1 211	— 4 867	— 6 078
Genn-Agosto 1939	*24 337*	*49 665*	*74 002*	*15 648*	*3 617*	*19 265*	*19 493*	*29 211*	*48 704*	— *4 844*	— *20 454*	— *25 298*
» 1938	*37 855*	*67 768*	*105 623*	*24 183*	*3 053*	*27 236*	*24 347*	*39 433*	*63 780*	— *13 508*	— *28 335*	— *41 843*
Anno 1938	61 548	95 623	157 171	37 997	6 474	44 471	36 892	57 191	94 083	— 24 656	— 38 432	— 63 088
» 1937	59 945	106 951	166 896	41 152	6 160	47 312	35 741	52 982	88 723	— 24 204	— 53 969	— 78 173
II. — Classificazione per Paesi di destinazione o di provenienza.												
A) *Paesi continentali*												
Europa: Paesi Bassi (2)	28	78	106	11	2	13	73	53	126	+ 45	— 25	+ 20
Francia (3)	110	464	574	58	12	70	343	463	806	+ 233	— 1	+ 232
Svizzera	584	033	3 617	186	26	212	539	1 489	2 028	— 45	— 1 544	— 1 589
Germania	184	1 252	1 436	21	5	26	268	759	1 027	+ 84	— 493	— 409
Jugoslavia	81	1 260	1 341	44	16	60	145	1 029	1 174	+ 64	— 231	— 167
Altri Stati Balcanici	121	369	490	26	9	35	75	223	298	— 46	— 146	— 192
Altri Paesi	85	363	448	32	10	42	118	407	525	+ 33	+ 44	+ 77
Paesi non determinati	1	—	1	—	—	—	1	1	2	—	+ 1	+ 1
Asia mediter.: Turchia	—	19	19	—	—	—	14	19	33	+ 14	—	+ 1
Altri Paesi	—	11	11	—	1	1	3	33	36	+ 3	+ 22	+ 25
Africa mediter.: Tunisia	180	129	09	163	38	201	758	274	1 032	+ 578	+ 145	+ 723
Altri Paesi	17	33	50	11	4	15	143	77	220	+ 126	+ 44	+ 170
B) *Paesi transoceanici.*												
Asia non mediterranea	29	9	33	28	—	28	5	10	15	— 24	+ 1	— 23
Africa non mediterranea	6	27	33	6	21	27	8	10	18	+ 2	— 17	15
Americhe: Canadà	19	1	20	19	—	19	15	7	22	— 4	+ 6	+ 2
Stati Uniti	501	206	707	487	71	558	525	282	807	+ 24	+ 76	+ 100
America Centrale	—	4	4	—	—	—	9	49	58	+ 9	+ 45	+ 54
Brasile	31	69	100	27	30	57	79	50	129	+ 48	— 19	+ 29
Argentina	173	47	220	164	35	199	235	114	349	+ 62	+ 67	+ 129
Altri Paesi	4	10	14	4	4	8	40	90	130	+ 36	+ 80	+ 116
Oceania	132	2	134	132	1	133	46	3	49	86	+ 1	— 85
Libia												
Libia (4): Agosto 1939	10	38	48	1	1	2	29	31	60	+ 19	— 7	+ 12
Gennaio-Agosto »	130	229	359	42	56	98	156	191	347	+ 26	— 38	— 12

(*) Vedasi la nota (*) nel *Bollettino Mensile di Statistica* del mese di gennaio 1938-XVI, pag. 104. — *(1)* Compresi quelli successivi al primo. — *(2)* Compresi il Belgio e il Lussemburgo. — *(3)* Compreso il Principato di Monaco. — *(4)* Tutti da o per Paesi continentali.

N. B. — Le cifre dell'anno 1939 sono provvisorie.

TAV. XV. — Riassunto delle denuncie delle principali malattie infettive (*a*).

(*Per il Regno dal Bollettino settimanale dell'Istituto di Sanità Pubblica, e per l'A. I. dall'Isp. Gen. Sanità dell'Africa stessa*).

PERIODI COMPARTIMENTI AFRICA ITALIANA	Morbillo	Scarlattina	Varicella	Vaiolo e vaioloide	Febbre tifoidea (tifo addominale)	Dissenteria amebica e bacillare	Difterite e croup	Meningite cerebro spinale epidemica	Poliomielite anteriore acuta	Encefalite letargica	Tifo petecchiale	Colera asiatico	Anchilostomiasi	Leishmaniosi cutanea e viscerale	Lebbra	Rabbia: Morsicatura di animali rabbici o sospetti	Rabbia: Dichiarata	Pustola maligna
							A) RIPARTIZIONE PER COMPARTIMENTI											
Dal 2 gennaio al 2 luglio 1939																		
Piemonte	1 437	766	1 346	—	267	16	770	45	43	6	—	—	1	—	—	169	—	5
Liguria	1 252	425	956	—	129	16	369	27	26	—	—	—	28	1	—	50	—	5
Lombardia	5 916	1 377	1 418	—	970	89	2 107	101	189	4	—	—	87	5	—	116	—	7
Venèzia Tridentina	686	116	163	—	115	1	255	6	21	—	—	—	—	—	—	11	—	—
Vèneto	3 150	469	1 043	—	834	17	2 343	92	204	6	—	—	2	—	—	115	1	1
Venèzia Giùlia e Zara	759	283	371	—	198	20	536	33	28	2	—	—	—	—	—	6	—	2
Emilia	6 450	415	1 266	—	548	14	1 296	58	275	2	—	—	3	8	—	258	—	3
Toscana	3 983	389	1 384	—	233	16	1 072	49	192	2	—	—	41	—	—	172	—	7
Marche	1 174	50	346	—	222	4	373	35	37	3	—	—	—	1	—	74	—	3
Umbria	1 703	67	151	—	91	—	223	21	11	—	—	—	1	—	—	18	—	7
Làzio	6 464	1 157	1 840	—	367	19	1 643	71	31	1	—	—	144	7	—	178	—	33
Abruzzi e Molise	1 691	82	144	—	338	2	316	16	12	1	—	—	11	2	—	69	—	15
Campània	1 617	446	313	—	486	1	416	77	23	—	—	—	297	5	—	632	—	22
Pùglie	651	99	170	—	581	24	178	65	81	1	—	—	—	11	—	151	—	50
Lucània	67	25	42	—	66	4	37	24	15	1	—	—	—	1	—	22	—	53
Calàbrie	984	45	104	—	99	5	129	19	6	—	—	—	86	2	—	101	—	43
Sicilia	1 450	98	412	—	1 366	152	268	131	63	7	—	—	22	101	—	150	—	18
Sardegna	1 729	90	254	—	216	2	170	27	12	—	—	—	—	2	—	24	—	16
REGNO . . .	**41 163**	**6 399**	**11 723**	—	**7 126**	**402**	**12 501**	**887**	**1 263**	**36**	—	—	**723**	**146**	—	**2 316**	**1**	**290**
Gennaio-aprile 1939																		
Regno	25 139	4 100	7 174	—	4 789	228	8 969	635	415	25	—	—	308	92	—	1 290	—	161
Libia (4 provincie) (*b*)	312	11	114	—	38	1	4	14	—	—	85	—	—	—	—	110	5	—
TERRITORIO METROPOLITANO . . .	**25 451**	**4 111**	**7 288**	—	**4 827**	**229**	**8 973**	**649**	**415**	**25**	**85**	—	**308**	**92**	—	**1 400**	**5**	**161**
Gennaio-aprile 1939 Africa Italiana (escluse Libia e Etiopia)																		
Eritrea	296	5	10	34	26	32	8	6	—	—	104	—	—	1	—	—	—	3
Somalia	29	—	104	1	1	83	7	13	—	—	—	—	28	—	8	—	—	—
TOTALE . . .	**325**	**5**	**114**	**35**	**27**	**115**	**10**	**19**	—	—	**104**	—	**28**	**1**	**8**	—	—	**3**
							B) RIPARTIZIONE PER SETTIMANE (*Regno*)											
Periodo dal 2 gennaio al 21 maggio 1939	31 337	4 920	8 841	—	5 495	281	10 200	740	568	28	—	—	471	105	—	1 597	1	196
Settimana dal 22 maggio al 28 maggio 1939	1 964	269	578	—	281	7	404	33	70	1	—	—	47	17	—	72	—	15
» » 29 maggio al 4 giugno 1939	1 925	279	538	—	269	19	435	32	75	2	—	—	36	6	—	119	—	20
» » 5 all'11 » »	1 607	261	529	—	223	28	385	25	93	1	—	—	52	5	—	94	—	10
» » 12 al 18 » »	1 677	221	506	—	228	26	400	22	139	1	—	—	45	3	—	152	—	9
» » 19 » 25 » »	1 398	253	419	—	304	25	370	16	130	2	—	—	21	6	—	138	—	21
» » 26 giugno » 2 luglio »	1 255	196	312	—	326	16	307	19	188	1	—	—	51	4	—	144	—	19
1939 - Totale dal 2 gennaio al 2 luglio	41 163	6 399	11 723	—	7 126	402	12 501	887	1 263	36	—	—	723	146	—	2 316	1	290
1938 - Totale dal 3 gennaio al 3 luglio	80 886	7 484	11 188	—	6 648	656	13 816	925	511	63	—	—	572	144	—	1 955	2	336

(*a*) Cifre provvisorie che non coincidono sempre con quelle pubblicate nel *Bollettino Sanitario* dell'Istituto di Sanità Pubblica, come riassunto delle malattie infettive soggette a denuncia durante l'anno e che sono desunte dai bollettini mensili inviati al detto Istituto dai singoli Comuni, pel tramite degli Uffici Sanitari Provinciali. — (*b*) Escluso il Sahara Libico.

TAV. XVI. — Morti nel Regno per infortuni causati da mezzi meccanici di trasporto.

MEZZI DI TRASPORTO	1938 (*a*) Totale	1938 (*a*) di cui femmine	1937 Totale	1937 di cui femmine	1936 Totale	1936 di cui femmine	19 5 Totale	19 5 di cui femmine	1934 Totale	1934 di cui femmine	1933 Totale	1933 di cui femmine
Automobile	1 650	332	1 816	340	1 126	212	1 784	302	1 873	348	1 642	300
Bicicletta	274	46	369	69	334	48	349	67	326	39	302	46
Motocicletta	347	44	458	63	324	40	475	56	518	53	404	44
Ferrovia	430	81	317	42	320	59	349	60	359	68	401	79
Tranvia	134	24	168	43	161	46	187	39	149	34	170	30
Autocarro	301	46	329	43	237	31	493	64	448	54	422	61
Ascensore	6	—	13	4	8	1	5	—	6	1	3	—
Velivolo	192	13	152	—	135	2	44	—	67	—	83	—
di cui per precipitazione	*146*	*3*	*75*	—	*94*	*1*	*42*	—	*61*	—	*31*	—
Teleferica	10	—	8	1	5	—	7	—	14	—	5	1
Funicolare	1	—	1	1	2	—	1	—	2	—	—	—
Motoscafo	1	1	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—
Sommergibile	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Totale...	3 346	587	3 634	606	2 653	439	3 647	588	3 762	597	3 382	561
Numeri indici (1938 = 100)	*99*	*105*	*107*	*108*	*78*	*78*	*108*	*105*	*111*	*106*	*100*	*100*

(*a*) Cifre provvisorie.

TAV. XVII. — Premi di natalità e nuzialità al personale statale e ad altro ad esso equiparato (1).

(*Direzione Generale Demografia e Razza*).

A) Dati riepilogativi

PERIODI	NUZIALITÀ Numero	NUZIALITÀ Importo	NATALITÀ Numero	NATALITÀ Importo	PARTI MULTIPLI (2) Numero	PARTI MULTIPLI (2) Importo	COMPLESSO Numero	COMPLESSO Importo
1935 (maggio - dicembre)	5.300	13.067.500	21.797	26.384.950	—	—	27.097	39.452.450
1936	8.265	19.029.645	37.260	47.024.955	3 033	2.033.525	48.558	68.088.125
1937	9.821	23.863.440	41.730	53.775.230	9.203	6.037.590	60.754	83.676.260
1938	10.033	23.834.983	46.082	56.861.728	6.572	4.327.950	62.687	85.024.661
Dal 1° gennaio al 31 agosto 1939	11.843	27.042.399	37.609	45.134.355	3.595	2.353.725	53.047	74.530.479
Agosto 1939	1.047	2.393.365	3.293	4.316.500	—	—	4.340	6.709.865

B) Dati analitici.

RIPARTIZIONE DEI PREMI PER CATEGORIA DI PERSONALE E PER EVENTI.

CATEGORIA DI PERSONALE	NUZIALITÀ dal gennaio all'agosto 1939 N.	Importo	NUZIALITÀ di cui in agosto N.	Importo	NATALITÀ dal gennaio all'agosto 1939 N.	Importo	NATALITÀ di cui in agosto N.	Importo	GRADUAZIONE DEI PREMI IN BASE AL NUMERO DEI FIGLI (Dal gennaio all'agosto 1939) 1	2	3	4	5	6	6 ed oltre	Totale
Forze Armate:																
Ufficiali	1.330	5.900.399	104	450.365	2.167	1.952.700	182	158.200	907	572	298	130	57	82	121	2.167
Sottufficiali	2.421	4.842.000	247	494.000	5.066	4.419.700	446	404.600	2.098	1.350	766	301	210	300	41	5.066
Agenti	1.511	2.229.000	118	177.000	8.293	9.332.050	542	606.100	2.618	1.791	1.377	916	639	797	155	8.293
Impiegati Civili:																
Gruppo A	682	2.728.000	63	252.000	1.535	1.301.200	148	128.300	646	405	234	108	48	61	33	1.535
» B	1.386	4.158.000	149	447.000	4.686	5.163.300	407	483.500	1.442	1.187	773	416	259	456	153	4.686
» C	831	1.662.000	48	96.000	1.865	2.040.900	163	182.800	678	413	282	148	91	203	50	1.865
Salariati e subalterni	6.682	5.523.000	318	477.000	13.997	20.924.505	1.405	2.353.000	3.310	2.148	1.683	1.308	1.152	3.667	729	13.997
Totale	11.843	27.042.399	1.047	2.393.365	37.609	45.134.355	3.293	4.316.500	11.699	7.866	5.418	3.327	2.456	5.566	1.282	37.609

(*1*) La concessione dei premi in applicazione del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 236, si è iniziata col maggio 1935.

L'ammontare dei premi di nuzialità varia a seconda la categoria del personale; quello dei premi di natalità a seconda l'ordine di generazione dei figli.

A tale ordine di generazione corrisponde la graduazione nel numero dei premi di natalità; non si tiene conto, ai fini della concessione di questi ultimi premi, dei figli nati senza vita e di quelli deceduti prima della denuncia di nascita all'ufficiale di stato civile.

(*2*) Premi di natalità per parti multipli concessi a personale estraneo agli impiegati statali ed a quelli ad essi equiparati in applicazione di conformi disposizioni di S. E. il Capo del Governo.

TAV. XVIII. — Prestiti matrimoniali concessi dalle Amministrazioni provinciali a lavoratori dipendenti e indipendenti (1).

(Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale).

PERIODI — COMPARTIMENTI	Ripartizione per categoria professionale dello sposo: dell'industria e commercio — Numero dei prestiti	Importo	dell'agricoltura — Numero dei prestiti	Importo	di altre categorie professionali — Numero dei prestiti	Importo	In complesso — Numero dei prestiti	Importo	Importo medio dei prestiti concessi ai lavoratori: dell'industria e commercio	dell'agricoltura	di altre categorie professionali	In complesso	Ripartizione per gruppi di ammontare (Prestiti concessi suddivisi per importo singolo): da L. 1000 a L. 1500 — Numero	Importo	da L. 1501 a L. 2000 — Numero	Importo	da L. 2001 a L. 2500 — Numero	Importo	da L. 2501 a L. 3000 — Numero	Importo
1937 (dal 1° luglio al 31 dic.)	4366	8072800	2603	3755650	585	1115950	7554	12944400	1849	1443	1908	1714	3899	—	2486	—	637	—	532	—
1938	28861	51834215	21949	31428800	3224	6265860	54034	89528875	1796	1432	1944	1657	31427	—	15466	—	3800	—	3341	—
dal 1° - I al 31 - VI - 1939	15028	2627451	136865	19300550	1697	3348370	30411	48929435	1748	1411	1973	1609	18801	24079700	8157	15459800	1836	4543750	1617	4846185
Prestiti matrimoniali concessi nel giugno 1939																				
COMPARTIMENTI																				
Piemonte	103	217800	22	44000	6	14000	131	275800	2115	2000	2333	2105	21	29000	73	145800	20	50000	17	51000
Liguria	97	188000	7	11500	6	11500	110	211000	1938	1643	1917	1918	48	66700	22	43800	39	97500	1	3000
Lombardia	179	383900	54	96700	12	31500	245	512100	2145	1791	2625	2090	38	46800	127	251800	53	182500	27	81000
Venèzia Tridentina	14	32500	2	4000	—	—	16	36500	2321	2000	—	2281	2	3000	4	8000	9	22500	1	3000
Vèneto	189	295100	105	137000	37	61450	331	493550	1561	1305	1661	1491	238	316600	86	158250	4	9700	3	9000
Venèzia Giulia	83	154500	1	2000	7	14000	91	170500	1861	2000	2000	1874	33	49500	51	102000	4	10000	3	9000
Emilia	151	321800	121	190400	29	69500	301	581700	2131	1574	2397	1933	118	162300	93	182400	65	162000	25	75000
Toscana	154	268200	49	70400	11	21000	214	359600	1742	1437	1909	1680	105	147300	96	180300	10	23600	3	8400
Marche	53	104950	90	143750	4	9500	147	258200	1980	1597	2375	1756	61	85000	78	153300	7	16900	1	3000
Ùmbria	49	80400	17	19500	7	12700	73	112600	1641	1147	1814	1542	36	46300	36	63800	1	2500	—	—
Lazio	208	577500	82	143000	17	41000	307	761500	2776	1744	2412	2480	86	106000	11	26000	1	2500	209	627000
Abruzzi e Molise	94	162900	229	309700	8	16400	331	489000	1733	1352	2050	1477	231	309700	96	168800	3	7500	1	3000
Campània	351	549400	277	409300	25	38300	653	997000	1565	1478	1532	1527	415	569300	218	386500	20	41200	—	—
Puglie	196	271800	192	229400	5	7300	393	508500	1387	1195	1460	1294	340	400400	36	65800	12	27300	5	15000
Lucània	38	47500	101	132600	6	7100	145	187200	1250	1313	1183	1291	108	121200	37	66000	—	—	—	—
Calàbrie	88	116300	142	164500	9	13100	239	293900	1322	1158	1457	1230	232	280700	7	13200	—	—	—	—
Sicilia	483	798200	396	614700	81	172000	960	1584900	1653	1552	2123	1651	508	619500	327	641600	102	255000	23	68800
Sardegna	67	117750	26	39100	7	12000	100	168850	1757	1504	1714	1689	52	75800	44	83050	4	10000	—	—
Totale	2597	4688500	1913	2761550	277	552350	4787	8002400	1805	1444	1994	1672	2872	3435100	1442	2740400	354	870700	319	956200

(*1*) La concessione dei prestiti matrimoniali è stata disposta con R. decreto-legge 21 agosto 1937 n. 1542, con decorrenza dal 1 luglio precedente.

N. B. — I dati contenuti nella presente tabella prospettano l'ammontare dei prestiti dei quali è stata autorizzata la concessione nei periodi indicati, il pagamento di essi avvenendo in tempo successivo.

ERRATA-CORRIGE

del Fascicolo n. 8 del Bollettino Mensile di Statistica — mese di agosto 1939-XVII.

A pag. 662, Tav. XIII, colonna 5, « Genova », righi 5 e 6, invece di +72 e +0, leggasi rispettivamente + 172 e + 260.

A pag. 664, Tav. XV, quadro *A*), colonna ultima, rigo 21, invece di 6355, leggasi — 6355; stessa pagina, parte 2, invece di « Libia-giugno 1939 », leggasi: « Libia - luglio 1939 ».

A pag. 665, Tav. XVI, quadro *A*), colonna 2, rigo 13 invece di 27 leggasi 1227.

A pag. 669 Tav. XXV, col. 9, righi 7 e 8, invece di 1123 e 4068, leggasi rispettivamente 1128 e 4063.

A pag. 680, Tav. XXXIV, quadro *B*), colonna 6, rigo 7, invece di 25004 leggasi 25006.

A pag. 681, Tav. XXXVII, quadro *A*), colonne 11 e 12, rigo 10, invece di 61 e 2811, leggasi rispettivamente 19 e 2769.

A pag. 683, Tav. XLII, quadro *C*), colonna 3, rigo 14, invece di 206,0 leggasi 205,8.

A pag. 685, Tav. XLVI, « carpentieri », colonna 4, rigo 3, invece di 16.00 leggasi 126.00.

A pag. 686 Tav. XLVI, « conduttori di autocarri », colonna 1, rigo 5, invece di Id., leggasi Id. (14).

A pag. 687, Tav. XLVII, quadro *A*), colonna 4, rigo 1, invece di 58.8 leggasi 58.3.

A pag. 690, Tav. LIV, colonna 6, rigo 5, invece di 40, leggasi 39; stessa pagina, colonne 5 e 6, rigo 10, invece di 3634 e 4538, leggasi rispettivamente 3590 e 4494.

A pag. 697, Tav. LXV, « Messina », colonna 1, rigo 11, invece di 019, leggasi 190.

A pag. 698, Tav. LXVIII, « navi a propulsione meccanica », colonna 10, rigo 6, invece di 12, leggasi 21.

A pag. 702, Tav. LXXIII, colonna 5, rigo 16, invece di 33.96 leggasi 38.96.

A pag. 705, Tav. LXXVII, quadro *B*), colonna 10, righi 33 e 34, invece di 1 e 2, leggasi rispettivamente 2 e 1.

A pag. 706, Tav. LXXVIII, colonne 13 e 15, invece di Km. e Kr., leggasi rispettivamente Kg. e Kg.

A pag. 709, Tav. LXXXVI, quadro *B*), colonna 2, rigo 1, invece di —, leggasi 22387.

A pag. 710 Tav. LXXXVIII, quadro *A*), colonna 6, rigo penultimo, invece di 276,1 leggasi 276,2; stessa pagina, quadro *C*), colonne 5 e 6, rigo penultimo, invece di 13343 e 223577, leggasi rispettivamente 31343 e 220577.

A pag. 711, Tav. LXXXIX, « Principali monti di credito su pegno di 2a categoria », colonna 17, rigo ultimo, invece di 324015, leggasi 334015.

A pag. 712, Tav. XCIII, quadro *A*), colonna ultima, rigo 4, invece di 25125, leggasi 25122.

A pag. 713, Tav. XCV, colonna ultima, rigo 15, invece di 1014, leggasi 1614.

A pag. 714, Tav. XCVII, quadro *C*), colonna ultima, rigo ultimo, invece di 45031, leggasi 45021.

A pag. 716, Tav. XCVIII, quadro *B*), colonna ultima, rigo 2, invece di 1499, leggasi 1496.

A pag. 717, Tav. CI, « Operazioni di anticipazioni », colonna 9, rigo 1, invece di 1.04272, leggasi 1.042.2.

A pag. 720, Tav. CV, giugno 1939, colonna 8, righi 2 e ultimo, invece di 53275 e 89160761, leggasi rispettivamente 53257 e 82.169.779; stessa tavola, colonna ultima, rigo 9, invece di + 2964900. leggasi — 2964900.

A pag. 729, Tav. CXV, col. 5, rigo ultimo, invece di 32298, leggasi 38298.

A pag. 731, Tav. CXIX, quadro *A*), colonna 3, rigo 1, invece di 6.546.974, leggasi 6.546.874; tessa tavola, « Mogadiscio », colonna 12, rigo 6, invece di 1151, leggasi 1351.

Alcole metilico per uso carburante (1).

PERIODI	Alcole kg.	PERIODI	Alcole kg.
1938	1.082.581	Luglio 1938	140.819
		Agosto »	125.723
1938 (6 mesi)	433.289	Settembre »	56.612
		Ottobre »	88.131
1939 (6 mesi)	692.436	Novembre »	120.211
		Dicembre »	117.796
Gennaio 1938	54.251	Gennaio 1939	91.958
Febbraio »	50.336	Febbraio »	146.735
Marzo »	63.730	Marzo »	83.216
Aprile »	147.482	Aprile »	110.590
Maggio »	23.484	Maggio »	98.219
Giugno »	94.006	Giugno »	161.718

(1) I dati contenuti nel presente quadro sostituiscono quelli riportati, per il prodotto al quale si riferiscono, nel quadro *D*) della Tav. XXXII pubblicata a pag. 676 del fascicolo dell'agosto 1939.

(3101036) Roma, 1939-XVII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.